Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte: sentenza n. 14 del 24 gennaio 2013

Con la sentenza n. 14 del 24 gennaio 2013 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha condannato gli amministratori di numerose cooperative di produttori di latte per il danno, causato all'erario dello Stato ed all'Unione Europea, in conseguenza del mancato versamento del prelievo supplementare sulle eccedenze di produzione del latte.

Gli amministratori delle Cooperative SAVOIA a r.l., - ha spiegato la Corte - attraverso artifici contabili e di bilancio, hanno realizzato nel corso del tempo un sistema illecito, diretto ad eludere il regime delle "quote latte", che prevedeva il versamento del prelievo supplementare sulle eccedenze di produzione del latte.

Detti soggetti, attraverso un abile aggiramento delle normative comunitarie e nazionali, trattenevano la somma corrispondente al prelievo ma, in realtà, non effettuavano alcuna ritenuta e/o alcun versamento, con conseguente mancato introito definitivo dei prelievi dovuti.

Tale circostanza ha determinato un considerevole danno "per minori entrate" per il bilancio comunitario e per quello nazionale, e, al tempo stesso, un

arricchimento dei produttori eccedentari, i quali hanno trattenuto per sè l'intero prezzo del latte prodotto, commercializzato e fatturato oltre quota, aggirando il sistema dei controlli.

Per i detti motivi la Sezione giurisdizionale del Piemonte ha condannato gli amministratori delle citate Cooperative al pagamento in favore dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, della somma complessiva di € 203.232.109,47, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

SENT. N. 14/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott. Tommaso PARISI Consigliere

VISTO l'atto di citazione in data 22 giugno 2009 della Procura Regionale;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 12 dicembre 2012, con l'assistenza del Segretario di udienza, il relatore Consigliere Luigi GILI, il Sostituto Procuratore Generale dott. Ivano MALPESI, nonché:

l'avv. Anna BARBERO (C.F.: BRBNNA70S45I470R), in qualità di difensore, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Elisa ROASIO (C.F.: RSOLSE80A47I470A), dei convenuti: ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BATTISTI Giovanni Battista, BONO Giorgio, BOTTA Marco, BURZIO Bernardino, FOGLIATO Antonio, GIORDANA Ferdinando, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MACARIO BAN Adriano, MANA Francesco, MORELLO Giuseppe, MOSSO Giacomo, PARIZIA Sergio, RENALDO Angelo, ROCCIA Fausto, SICCARDI Giovanni, SOLAVAGGIONE

Lorenzina, STRUMIA Giuseppe, TERNAVASIO Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo, tutti elettivamente domiciliati presso la prima in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 120 (Studio Prof. BAROSIO), per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

l'avv. Elisa ROASIO, giusta delega dell'Avv. Paolo BOTASSO (C.F.: BTS PLA 68P25D 205I), difensore dei convenuti: ROBASTO Francesco, GALLO Matteo, GILETTA Celestino, BARBERIS Andrea, ROSSA Antonio, MAINERO Dario, TARICCO Gianfranco, FORESTIERO Marilena, CRAVERO Mauro Giuseppe, MAERO Denis, BEDINO Sebastiano Alberto, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del detto difensore in Saluzzo, via Lodovico II n. 3, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;

l'avv. Gaia BONAZZOLI (C.F.: BNZ GAI 69L53H 501H), per la Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte – in qualità di soggetto interveniente;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **18175** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale nei confronti di:

ROBUSTI Giovanni, nato a Piadena (CR) il 27/12/1951,

(cod. fisc.: RBSGNN51T27G536O), residente in Torre De' Picenardi (CR) via Don Minzoni n. 13;

AIROLA Elio, nato a San Francesco al Campo il 14/08/1955, (cod. fisc.: RLALEI55M14H847L), ivi residente in Via Costa n. 98;

BARBERIS Andrea, nato a Villafranca Piemonte il 25/9/1954, (cod. fisc.: BRB NDR 54P25 L948O), ivi residente in Fraz. San Michele n. 1;

BATTISTI Giovanni Battista, nato a Saluzzo il 6/9/1960, (cod. fisc.: BTTGNN60R06H727X), residente in Scarnafigi Strada Millone n. 2;

BEDINO Sebastiano Alberto, nato a Savigliano il 18/3/1982, (cod. fisc.: BDN SST 82C18 I470N), residente a Trino, presso Cascina Campeggia Robella S.n.c.;

BONO Giorgio, nato a Caramagna Piemonte il 5/7/1950, (cod. fisc.: BNOGRG50L05B720R), ivi residente in Via San Martino n. 25;

BOTTA Marco, nato a Carmagnola il 28/8/1962, (cod. fisc.: BTTMRC62M20B791Q), ivi residente in Via Piave n. 3;

BURZIO Bernardino, nato a Racconigi (CN) il 27/8/1950, (cod. fisc.:BRZBNR50M27H150L), residente in Bra, Frazione Casa del Bosco n. 10;

CRAVERO Mauro Giuseppe, nato a Saluzzo il 8/6/1963, (cod. fisc.: CRV MGS 63H08 H727S), ivi residente in Frazione

Cervignasco n. 60;

FOGLIATO Antonio, nato a Fossano il 25/6/1959, (cod. fisc.: FGLNTN59H25D742Q), residente in Bra, Strada Grione n. 8;

FORESTIERO Marilena, nata a Pinerolo il 17/2/1963, (cod. fisc.: FRS MLN 63B57 G674S), residente in Buriasco, Regione Priotti n. 4;

GALLO Matteo, nato a Racconigi il 27/8/1951, (cod. fisc.: GLL MTT 51M27 H150J), residente in Morello (CN), Nucleo Bonavalle n. 1;

GILETTA Celestino, nato a Ruffia il 14/4/1951, (cod. fisc.: GLT CST 51D14 H633G), residente in Cavallerleone, Via Ruffia n. 10;

GIORDANA Ferdinando, nato a Racconigi il 20/1/1963, (cod. fisc.: GRDFDN63A20H150V), residente in Casalgrasso, Via San Giovanni Bosco n. 7;

GIORDANA Luigi, nato a Cuneo il 24/8/1963, (cod. fisc.: GRDLGU63M24D205X), residente in Bra, Via Piumati n. 319;

LENTA Giorgio, nato a Fossano il 28/10/1962, (cod. fisc.: LNTGRG62R28D742W), residente in Cervere, Via Bra n. 51;

MACARIO BAN Adriano, nato a Torino il 24/1/1961, (cod. fisc.: MCRDRN61A24L219O), residente in Leinì, Viale Valletta n. 68;

MAERO Denis, nato a Savigliano il 30/10/1972, (cod. fisc.: MRA DNS 72R30 I470D), residente in Saluzzo, Frazione Cervignasco n. 29/B;

MAINERO Dario, nato a Buriasco il 1/4/1957, (cod. fisc.: MNR DRA 57D01 B278F), ivi residente in Regione Priotti n. 4;

MANA Francesco, nato a Savigliano il 13/11/1963, (cod. fisc.: MNAFNC63S13I470S), residente in Genola, Via Cavour n. 34;

MORELLO Giuseppe, nato a Savigliano il 12/1/1966, (cod. fisc.: MRLGPP66A12I470M), ivi residente in Strada Cavallotta n. 37;

MOSSO Giacomo, nato a Sommariva del Bosco il 20/8/1953, (cod. fisc.: MSSGMD53M20I822Q), residente in Bra, Strada Verdiero n. 1;

PARIZIA Sergio, nato a Moretta il 8/12/1963, (cod. fisc.: PRZSRG63T08F723B), ivi residente in Regione Boglio n. 7;

RENALDO Angelo, nato a Villafranca Piemonte il 13/2/1956, (cod. fisc.: RNLNGL56B13L948Q), ivi residente in Frazione Cantogno n. 21/1;

ROBASTO Francesco, nato a Moretta il 15/12/1946, (cod. fisc.: RBS FNC 46T15 F723S), ivi residente in Regione Boglio n. 4;

ROCCIA Fausto, nato a Fossano il 30/7/1961, (cod.

fisc.: RCCFST61L30D742A), residente in S. Albano Stura, Via Morozzo n. 78;

ROSSA Antonio, nato a Saluzzo il 5/12/1966, (cod. fisc.: RSS NTN 66T05 H727N), residente in Barge, Via Cuneo n. 8;

SICCARDI Giovanni, nato a Collegno il 19/2/1960, (cod. fisc.: SCCGNN60B19C860T), residente in Villastellone, Via Borgo Cornalese n. 11;

SOLAVAGGIONE Lorenzina, nata a Cavallermaggiore il 18/2/1957, (cod. fisc.: SLVLNZ57B58C376I), residente in Sommariva del Bosco, Frazione Maniga Via Racconigi n. 23;

STRUMIA Giuseppe, nato a Racconigi il 27/5/1955, (cod. fisc.: STRGPP55E27H150S), ivi residente in Nucleo Tagliata n. 64;

TARICCO Gianfranco, nato a Fossano il 22/8/1956, (cod. fisc.: GNF TCC 56M22 D742K), ivi residente in Località San Martino n. 6;

TERNAVASIO Giuseppe, nato a Bra il 16/12/1967, (cod. fisc.: TRNGPP67T16B111Z), ivi residente in Strada Boschetto n. 11;

VICINO Pierluigi, nato a Scalenghe il 5/12/1951, (cod. fisc.: VCNPLG51T05I490V), ivi residente in Via Battaglia n. 10;

VIGNOLO Elio Filippo, nato a Cavour il 21/7/1962, (cod.

fisc.: VGNLEI62L21C404D), residente in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni n. 94.

Considerato in

F A T T O

Con atto di citazione, datato 22 giugno 2009 e depositato il 30 giugno 2009, la Procura Regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione i sopra indicati soggetti, i quali hanno rivestito la qualità di amministratori delle Cooperative (più sotto descritte) nonché della società finanziaria F.G.R. S.p.A., persone giuridiche che, secondo la ricostruzione operata dal P.M., hanno rivestito nella vicenda oggetto del giudizio la qualità di "primo acquirente", per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, a tutela del credito complessivo di € 203.232.109,47, delle somme di cui *infra*, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Secondo l'Ufficio Requirente la detta somma corrisponde al danno patrimoniale, dolosamente cagionato allo Stato italiano ed all'Unione Europea, per non aver trattenuto e, così, per aver omesso di versare le somme dovute dagli allevatori a titolo di "prelievo supplementare" sull'eccesso di produzione relativo alle campagne lattiero-casearie 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 e 2005/06.

Quanto all'importo del credito erariale di cui ciascuno dei convenuti è chiamato a rispondere, singolarmente o in solido con altri, l'atto di citazione espone la ripartizione che, qui di seguito, si riporta:

1. ROBUSTI Giovanni: credito complessivo di € 182.434.661,83,(centoottantaduemilioniquattrocentotrentaquattroseicentosessantuno/83), del quale:

a. per € 4.293.031,29 deve rispondere individualmente,

b. per € 41.940.456,60 deve rispondere in solido con AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

c. per € 16.910.114,02 deve rispondere in solido con BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

d. per € 10.369.065,23 deve rispondere in solido con BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

e. per € 1.817.012,22 deve rispondere in solido con FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

f. per € 2.543.877,56 deve rispondere in solido con MAINERO Dario, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

g. per € 6.343.991,48 deve rispondere in solido con

GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

h. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

i. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

j. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco TARICCO Gianfranco;

k. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

2. AIROLA Elio: credito complessivo di € 112.219.218,82,(centododicimilioniduecentodiciannovemiladuecentodiciotto/82, del quale:

a. per € 41.940.456,60 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO

Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

3. BARBERIS Andrea: credito di € 10.369.065,23,(diecimilionitrecentosessantanovemilasessanta cinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

4. BATTISTI Giovanni Battista: credito di € 16.910.114,02,(sedicimilioninovecentodiecimilacentoquattordi ci/02), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

5. BEDINO Sebastiano Alberto: credito complessivo di € 27.902.256,51(ventisettemilioninovecentoduemiladuecentocin quantasei/51), del quale:

a. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

6. BONO Giorgio: credito complessivo di € 46.737.798,85,(quarantaseimilionisettecentotrentasettemila-settecentonovantotto/85), del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

7. BOTTA Marco: credito complessivo di € 49.481.314,58,(quarantanovemilioniquattrocentoottantuno-milatrecentoquattordici/58), del quale:

a. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

8. BURZIO Bernardino: credito di € 46.737.798,85,(quarantaseimilionisettecentotrentasettemila-settecentonovantotto/85), del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

9. CRAVERO Mauro Giuseppe: credito di € 10.369.065,23,(diecimilionitrecentosessantanovemilasessan-tacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

10. FOGLIATO Antonio: credito di € 10.369.065,23,(diecimilionitrecentosessantanovemilasessanta cinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe e SICCARDI Giovanni;

11. FORESTIERO Marilena: credito di € 3.817.012,22, (tremilioniottocentodiciassettemiladodici/22) di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

12. GALLO Matteo: credito di € 6.343.991,48,

(seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovanuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

13. GILETTA Celestino: credito complessivo di € 87.188.876,24,(ottantasettemilionicentoottantottomilaotto-centosettantasei/24), del quale:

a. per € 16.910.114,02 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis e ROCCIA Fausto;

b. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

14. GIORDANA Ferdinando: credito complessivo di € 46.737.798,85,(quarantaseimilionisettecentotrentasettemila-settecentonovantotto/85), del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BOONO Giorgio, BURZIO Bernardino e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Berardino, MAERO Denis e ROSSA Antonio;

15 GIORDANA Luigi: credito di € 41.940.456,60,(qarantunomilioninovecentoquarantamilaquat-trocentocinquantasei/60), di cui deve rispondete in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

16 LENTA Giorgio: credito di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocin-quantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

17. MACARIO BAN Adriano: credito di € 6.343.991,48,(seimilionitrecentoquarantatremilanovecento-novantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

18. MAERO Denis: credito complessivo di € 100.008.813,37,(centomilioniottomilaottocentredici/37) del quale:

a. per € 16.910.114,02 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

19. MAINERO Dario: credito di € 2.543.877,56 (duemilionicinquecentoquarantatremilaottocentosettantaset-te/56), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

20. MANA Francesco: credito di € 2.543.877,56,(duemilionicinquecentoquarantatremilaottocen-tosettantasette/56), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

21. MORELLO Giuseppe: credito di € 6.343.991,48,(seimilionitrecentoquarantatremilanovecento-novantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e

TERNAVASIO Giuseppe;

22. MOSSO Giacomo: credito complessivo di € 112.219.218,82,(centododicimilioniduecentodiciannovemila-duecentodiciotto/82), del quale:

a. per € 41.940.456,0 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, RENALDO Ange1o e SOLA VAGGIONE Lorenzina;

b. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

23. PARIZIA Sergio: credito di € 20.797.447,64,(ventimilionisettecentonovantasettemilaquat-trocentoquarantasette/64), di cui deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano A1berto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco;

24. RENALDO Angelo: credito di €

41.940.456,60,(quarantunomilioninovecentoquarantamila-quattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

25. ROBASTO Francesco: credito complessivo di € 49.481.314,58,(quarantanovemilioniquattrocentoottantuno-milatrecentoquattordici/58), del quale:

a. per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e TARICCO Gianfranco;

26. ROCCIA Fausto: credito di € 16.910.114,02,(sedicimilioninovecentodiecimilacentoquattor-dici/02), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis e GILETTA Celestino;

27. ROSSA Antonio: credito complessivo di € 46.737.798,85,(quarantaseimilionisettecentotrentasettemila-settecentonovantotto/85), del quale:

a. per € 6.015.605,19 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e

GIORDANA Ferdinando;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e GIORDANA Ferdinando;

28. SICCARDI Giovanni: credito di € 10.369.065,23,(diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe e FOGLIATO Antonio;

29. SOLAVAGGIONE Lorenzina: credito di € 41.940.456,60,quarantunomilioninovecentotrantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo e RENALDO Angelo;

30. STRUMIA Giuseppe: credito complessivo di € 6.360.889,78,(seimilionitrecentosessantamilaottocentoottantanove/78), del quale:

a. per € 3.817.012,22 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

b. per € 2.543.877,56 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni MAINERO Dario, MANA Francesco e VIGNOLO Elio Filippo;

31. TARICCO Gianfranco: credito complessivo di €

70.278.762,22,(settantamilioniduecentosettantottomilasette-centosessantadue/22) del quale:

a. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e PARIZIA Sergio;

b per € 42.376.505,69 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e ROBASTO Francesco;

c. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e ROBASTO Francesco;

32 TERNAVASIO Giuseppe: credito di € 6.343.991,48,(seimilionitrecentoquarantatremilanovecento-novantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e MORELLO Giuseppe;

33. VICINO Pierluigi: credito di € 3.817.012,22 (tremilioniottocentodiciassettemiladodici/22),di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

34. VIGNOLO Elio Filippo: credito complessivo di € 6.360.889,78,(seimilionitrecentosessantamilaottocentoottan-tanove/78), del quale:

a. per € 3.817.012,22 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VICINO Pierluigi;

b. per € 2.543.877,56 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e STRUMIA Giuseppe.

Ciò premesso, la Procura contabile ha azionato il presente giudizio a seguito delle investigazioni condotte dalla Procura della Repubblica di Saluzzo nel corso della relativa indagine penale promossa nei confronti del signor ROBUSTI Giovanni ed altri numerosi soggetti indagati in quella sede.

Il procedimento ha avuto origine come effetto di varie comunicazioni di notizia di reato, emesse tra il 19.4.2004 e il 3.12.2005, dal Comando della Tenenza di Saluzzo della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività istituzionale finalizzata alla tutela della spesa pubblica comunitaria e nazionale, in relazione ad un ingente danno all'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - determinato dal mancato versamento dell'importo (quantificato in circa 200 milioni di euro), relativo al cosiddetto prelievo supplementare dovuto in ragione dello sforamento dei contingenti di quote latte assegnati agli allevatori soci di alcune Cooperative operanti nel settore.

In particolare, il Comando procedente ha riferito alla menzionata Procura della Repubblica in merito al comporta-

mento delittuoso di amministratori e sindaci delle seguenti società Cooperative: Produttori Latte Savoia Scarl, Produttori Latte Savoia Due Scarl, Produttori Latte Savoia Tre Scarl, Produttori Latte Savoia Quatto Scarl, Produttori Latte Savoia Cinque Scarl, Produttori Latte Savoia Sei Scarl, nonché della società "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A. – FGR S.p.A.

Espone la Procura attrice che le prime cinque cooperative, costituite tra il 1998 e il 1999, hanno operato sostanzialmente fino al marzo 2003, in piena vigenza della legge n. 468/92, unitamente ad altri soci, con oggetto sociale "raccolta, conservazione prodotti agricoli".

Il 23 aprile 1998 venne costituita la Cooperativa Produttori Latte Savoia" Soc. Coop. a r.l., con sede in Saluzzo (CN), Via Cervignasco n. 29/a, con presidente il Signor ROBUSTI Giovanni, il quale dagli atti appare il promotore dell'iniziativa e della complessiva organizzazione, finalizzate alla sistematica violazione della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare.

Le motivazioni del comportamento del ROBUSTI – almeno quelle dichiarate e rappresentate in più occasioni nel corso degli anni - sono sinteticamente riconducibili alla tutela degli interessi degli allevatori pregiudicati da inique politiche comunitarie e dall'inefficienza degli organismi dello Stato preposti al settore.

Con le dette iniziative il ROBUSTI assunse un ruolo leader nei c.d. “COBAS del latte”.

Alla Cooperativa aderirono n. 45 produttori, mentre altri allevatori (n. 148), senza divenirne soci, se ne servirono quale “primo acquirente” per raggiungere il medesimo risultato dei soci: evitare il prelievo supplementare sulle eccedenze di produzione.

Oggetto sociale statutario della Cooperativa era lavorare o far lavorare il latte.

Il successivo 28 maggio vennero costituite la “Cooperativa Produttori Latte Savoia Due” Soc. Coop. a r.l. ed il 6 agosto la “Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre” Soc. Coop. a r.l., tutte con sede in Saluzzo (CN), Via Cervignasco n. 29/a. Per entrambe venne, egualmente, nominato presidente il Signor ROBUSTI Giovanni.

Nei due anni successivi vennero costituite le altre tre cooperative, sempre con il medesimo oggetto sociale: il 14 gennaio 1999 la “Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro” Soc. Coop. a r.l., il 19 ottobre 1999 la “Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque” Soc. Coop. a r.l. e il 15 maggio 2000 la “Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei” Soc. Coop. a r.l., tutte con sede in Carmagnola (TO), Via Bucci n. 20, e Presidente il Signor ROBUSTI Giovanni.

Le prime cinque cooperative operarono fino alla campa-

gna 2002/2003.

Al contrario, la Cooperativa Savoia Sei, costituita il 15 maggio 2000, ha svolto la propria attività anche successivamente, così anche in piena operatività della (successiva) legge n. 119/03.

Tutte le cooperative in questione avevano sede in Carmagnola (CN) e come presidente il sig. Giovanni Robusti, mentre gli altri soggetti indicati in epigrafe partecipavano come amministratori ad una o più di esse.

Le prime cinque cooperative hanno operato fino alla campagna 2002/2003, ma successivamente, a seguito di contestazioni da parte delle Province di Cuneo e Torino sul loro operato, tutti i soci delle medesime vennero ammessi nella “Savoia Sei”.

Tutte le cooperative, tranne la “Savoia Cinque”, sono, poi, state poste in liquidazione verso la fine del 2005.

Quanto alla società “Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.” – F.G.R. s.p.a. -, la Procura precisa che la stessa venne costituita il 14 luglio 2003 con sede in Spregiano (TV), Frazione Lovadina, Via Isaia Irti n. 49, con amministratore unico il sig. Robusti Giovanni e con il seguente oggetto sociale “attività di finanziamento sotto qualsiasi forma e attività di prestazione di servizi a pagamento”.

Di fatto, però, la prevalente funzione della FGR fu quella

di essere cessionaria (a tasso zero) dei crediti dei produttori nei confronti della cooperativa “Savoia Sei”, nonché dei crediti della medesima cooperativa nei confronti dei caseifici.

Di fatto, secondo tesi di parte attrice, supportata dalla relazione del Consulente tecnico del P.M. penale, Rag. Barbara Cardia, la prevalente funzione della società finanziaria fu quella di essere cessionaria (a tasso zero) dei crediti dei produttori nei confronti della Cooperativa “SAVOIA SEI”, nonchè dei crediti della medesima Cooperativa nei confronti dei caseifici.

Sostanzialmente, la FGR, ricevuti dai caseifici i pagamenti per il latte, consegnato dai produttori ai caseifici, corrispondeva agli allevatori il corrispettivo del latte ceduto (cartolarmente, tramite la Cooperativa, cui li legava un contratto di somministrazione), trattenendo una quota che girava alla Cooperativa, la quale la contabilizzava come “versamento soci a fondo perduto”.

Questa quota – di fatto - rappresentava una sorta di corrispettivo per l’attività che la Cooperativa svolgeva a favore dei produttori.

Tutte le cooperative, tranne la “SAVOIA CINQUE”, vennero messe in liquidazione.

Precisamente, “LATTE SAVOIA Società Cooperativa” Soc. Coop. a r.l., “LATTE SAVOIA DUE Società Cooperativa”

Soc. Coop. a r.l., “COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA TRE Società Cooperativa” Soc. Coop. a r.l., “Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro” Soc. Coop. a r.l., successivamente “COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA QUATTRO Società Cooperativa” Soc. Coop. a r.l., vennero poste in liquidazione in data 22.11.2005 e – per tutte - venne nominato liquidatore il Signor ROBUSTI Giovanni. La “Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei” Soc. Coop. a r.l., successivamente “COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI Società Cooperativa” Soc. Coop. a r.l., venne posta in liquidazione in data 28.12.2005 e venne nominato liquidatore lo stesso ROBUSTI Giovanni.

Anche la “Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.” – FGR S.p.A. - venne posta in liquidazione in data 28.12.2007 e venne nominato liquidatore il Signor ROBUSTI Giovanni.

La Cooperativa “SAVOIA SEI” cessò di operare con la campagna 2005/2006.

Alla stessa subentrò la “SAVOIA CINQUE”, la quale in data 29.03.2006 deliberò il trasferimento della propria sede legale ed amministrativa in Brugnera (PN), Via Santissima Trinità, n. 66. Presidente venne nominato il Signor BEDINO Sebastiano Alberto, nato a Savigliano il 18.03.1982.

La Cooperativa “SAVOIA CINQUE” operò per la campagna 2006/2007 e fino a che la Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia – a seguito di attività ispettiva, che aveva messo in luce la fraudolenta attività della cooperativa – con provvedimento in data 24.08.2007 revocò alla stessa il "riconoscimento" della qualifica di "primo acquirente". Il TAR, adito dalla cooperativa, confermò la legittimità del provvedimento.

I soci della Cooperativa "SAVOIA CINQUE", migrarono nella "Latte 2003 Società Cooperativa", con sede in Crema (CR), Via Pietro Donati, n. 16, anche quest' ultima presieduta dal ROBUSTI.

Da ultimo, su richiesta del Pubblico Ministero penale in data 04 luglio 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data 07 febbraio 2008, tutte le cooperative, tranne la "SAVOIA CINQUE" sono state poste in liquidazione coatta amministrativa.

Commissari liquidatori sono stati nominati il Dr. Mario Piovano, nato a Roma il 25.10.1937, l'Avv. Simona Bezzi, nata a Roma il 25.10.1937 e il Rag. Alberto Pilluttiero, nato a Cuneo il 15.06.1964.

Le indagini, sviluppate, come già detto, dalla polizia giudiziaria, sono culminate nel decreto che dispone il giudizio (1070/06 R.G. G.I.P. Tribunale di Saluzzo) nei confronti di un congruo numero di soggetti in conseguenza dell'emersione, a detta degli inquirenti, di un sistema fraudolento, posto in essere ai danni della U.E. e dello Stato Italiano, attraverso la

costituzione - con le Cooperative citate - di fittizi “Primi Acquirenti Latte”.

La Procura contabile, sulla base dei rapporti della Guardia di Finanza e degli altri atti del procedimento penale, promosso, tra l'altro, per il reato di truffa ai danni dello Stato e dell'Unione europea, contesta al ROBUSTI ed agli altri amministratori delle cooperative Savoia di aver posto in essere un sistema illecito finalizzato ad eludere il regime delle quote latte: effetto che si sarebbe realizzato, secondo parte attrice, mediante artifici contabili e di bilancio definiti truffaldini, facendo figurare che le cooperative trattenevano il prelievo, mentre in realtà non effettuavano alcuna ritenuta.

In sostanza, la vera finalità, in vista della quale le cooperative Savoia sarebbero state costituite, sarebbe stata quella di fungere da intermediari tra i produttori e i caseifici.

Le cooperative figuravano, infatti, quali primi acquirenti del latte prodotto dagli allevatori associati e non associati, avendo ottenuto il riconoscimento di tale qualità dalla Regione.

In questo modo, grazie all'interposizione delle cooperative Savoia, i caseifici ai quali il latte veniva consegnato per la lavorazione, perdevano la veste di “primo acquirente” e, conseguentemente, non erano più tenuti ad effettuare il prelievo sulla produzione che superava il

quantitativo di riferimento individuale (QRI).

Durante il corso delle indagini, secondo tesi di parte attrice, gli artifici posti in essere dagli amministratori delle cooperative avrebbero subito un'ulteriore evoluzione: la cooperativa "Savoia Sei" intrecciava rapporti con una società finanziaria, costituita *ad hoc* nel mese di luglio 2003, la "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A.", la quale, operando fittiziamente nel settore del credito, avrebbe dovuto assumere, in qualche modo, il ruolo di concedente di un surrogato della garanzia fideiussoria richiesta dalla legge all'acquirente in luogo del versamento del prelievo supplementare, nel frattempo, divenuto mensile.

L'interposizione della finanziaria, inoltre, avrebbe dovuto porre al riparo le cooperative da eventuali contestazioni di violazioni alle leggi sull'esercizio dell'attività creditizia, ove l'anticipazione in conto future compensazioni fosse stata intesa dagli organi vigilanti come un finanziamento dell'impresa agricola, mascherato da anticipazioni su somme, presumibilmente, spettanti.

Di conseguenza, secondo tesi attorea, anche la menzionata società F.G.R. deve essere considerata, di fatto, "primo acquirente".

Secondo tesi sostenuta dalla Procura contabile, la frode risulterebbe attuata con diverse modalità, tra cui merita se-

gnalare quella dell'anticipo su compensazione, vale a dire, provvedendo alla corresponsione ai produttori di latte "oltre quota" - ad asserito titolo di anticipazione su future compensazioni ex art. 9 della L. 119/2003 - della somma incassata nelle vendite corrispondente a quella che doveva, invece, essere obbligatoriamente versata all'AGEA, quale prelievo supplementare in conseguenza della eccedente produzione.

Anche in tal caso, ad avviso della Procura, si assiste ad un mancato introito definitivo dal momento che, se è vero che la Cooperativa ha riversato i prelievi supplementari riscossi ai produttori di latte oltre quota, a titolo di anticipo di una futura compensazione ai sensi dell'art. 9 della L. 119/2003, in realtà, tale compensazione non è attuabile.

Ciò in quanto, se pure l'AGEA può effettivamente operare, a fine periodo, delle compensazioni a favore dei produttori, qualora accerti un eccesso del prelievo rispetto a quanto dovuto a livello nazionale, la detta compensazione può operare solo a favore di produttori in regola con i versamenti, ipotesi che chiaramente non ricorre nelle situazioni in esame.

Tutto ciò premesso, con istanza depositata in data 28 novembre 2008, la Procura regionale presso questa Sezione chiedeva l'autorizzazione al sequestro conservativo *ante causam* dei beni mobili, dei crediti e dei beni immobili di pertinenza dei soggetti in epigrafe, a tutela del credito di €

203.232.109,47, vantato nei loro confronti dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, per aver omesso di versare le somme dovute dagli allevatori a titolo di "prelievo supplementare" sull'eccesso di produzione relativo alle campagne lattiero-casearie 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 e 2005/06.

Secondo la Procura, l'istanza appariva corroborata sia dal requisito del *fumus boni iuris*, per essere dimostrati la condotta dolosa dei sequestrandi, il nesso causale con il danno inflitto alla finanza pubblica, l'importo che dagli stessi deve essere risarcito, sia da quello del *periculum in mora*, attesa "la dimostrata attitudine dei sequestrandi a tenere comportamenti fraudolenti, finalizzati a sottrarre denaro alle ragioni della finanza pubblica, nonché la fondatamente presumibile sproporzione del danno, per il quale si agisce, rispetto ai loro patrimoni personali".

Con decreto in data 20 gennaio 2009 il Presidente della Sezione, in accoglimento della sopra riferita domanda, autorizzava il sequestro conservativo, nei termini richiesti, fissando l'udienza del 3 marzo 2009 per la comparizione delle parti avanti al giudice designato, ai fini della conferma, modifica o revoca del sequestro.

All'udienza del 3 marzo 2009, si costituivano in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Anna BARBERO ed Elisa

ROASIO, i signori ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BATTISTI Giovanni Battista, BONO Giorgio, BOTTA Marco, BURZIO Bernardino, FOGLIATO Antonio, GIORDANA Ferdinando, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MACARIO BAN Adriano, MANA Francesco, MORELLO Giuseppe, MOSSO Giacomo, PARIZIA Sergio, RENALDO Angelo, ROCCIA Fausto, SICCARDI Giovanni, SOLAVAGGIONE Lorenzina, STRUMIA Giuseppe, TERNAVASIO Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo.

Si costituivano, altresì, con l'assistenza e il patrocinio dell'avv. Paolo BOTASSO, i signori GALLO Matteo, GILETTA Celestino, BARBERIS Andrea, ROSSA Antonio, MAINERO Dario, TARICCO Gianfranco, FORESTIERO Marilena, CRAVERO Mauro Giuseppe, MAERO Denis, BEDINO Sebastiano Alberto, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Botasso.

Con memoria a parte, ma sempre con l'assistenza e il patrocinio dell'avv. Paolo BOTASSO, si costituiva il sig. ROBASTO Francesco.

Si costituiva, infine, con memoria depositata in udienza, l'avv. Marcello BOSSI in rappresentanza della Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte, chiedendo l'ammissione dell'intervento "ad adiuvandum" dell'Ente patrocinato, in adesione alla posizione della Procura, al fine di vedere accolte le istanze dalla stessa formulate, nell'interesse della legge,

dell'Erario e dell'Unione europea.

Quindi, l'Avv. Anna BARBERO, dopo aver richiamato le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione, eccepiva, in successione, il difetto di giurisdizione di questa Corte, l'incompetenza per territorio della Sezione Piemonte nei confronti della Società F.G.R., il difetto di legittimazione passiva nei confronti degli amministratori delle Società Cooperative, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, contestandone il *quantum*.

Anche l'Avv. Paolo BOTASSO si richiamava alla memoria di costituzione, eccependo, in particolare, il difetto di giurisdizione e sostenendo l'insussistenza delle condizioni dell'azione cautelate.

L'Avv. Marcello BOSSI, in rappresentanza della Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte, a sua volta, si richiamava alla memoria di costituzione.

Il Pubblico Ministero, dopo aver ampiamente replicato alle eccezioni avversarie, preso atto che nella memoria e nella voluminosa documentazione versata dalle parti convenute in udienza figuravano copiosi riferimenti a sentenze e ordinanze di sospensione – provvedimenti asseritamente favorevoli ai convenuti ma dei quali la Procura non aveva avuto notizia - prospettava la necessità di un rinvio della discussione al fine di poter controdedurre.

Gli Avv. Anna BARBERO, Paolo BOTASSO e Marcello BOSSI nulla opponevano al riguardo.

Preso atto di quanto sopra, il giudice designato disponeva il rinvio della discussione all'udienza del 21 aprile 2009.

All'esito dell'udienza del 21 aprile 2009, con ordinanza n. 37/2009, depositata il 29 giugno 2009, il giudice designato revocava il sequestro, a suo tempo autorizzato dal Presidente della Sezione, stante il riconosciuto difetto sia del requisito del *fumus boni iuris* sia di quello del *periculum in mora*.

In data 30 giugno 2009 la Procura contabile depositava l'atto introduttivo del presente giudizio, regolarmente notificato, nei termini di rito, a tutti gli odierni convenuti, chiedendo, *in primis*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e degli artt. 1344, 1418 e 1421 del codice civile, una declaratoria di nullità di tutti gli atti negoziali posti in essere dai convenuti, quali mezzi per eludere l'applicazione di norme imperative e, in particolare, la nullità degli stessi atti di costituzione delle Cooperative Savoia e della società F.G.R. S.p.A.

Con detto atto la Procura attrice, dopo aver escluso che il prelievo in discussione potesse considerarsi un'imposta e/o

una sanzione, affermava che i prelievi supplementari costituiscono una contribuzione obbligatoria all'attuazione delle politiche di settore afferenti al mercato lattiero e che pertanto, in ragione della natura e destinazione pubblica degli stessi (statale e comunitaria), la fattispecie di cui si discute non può che rientrare nella giurisdizione della Corte dei Conti.

Al fine di escludere le obiezioni riferite ad una presunta mancanza di rapporto di servizio tra le Cooperativa, soggetti di diritto privato, e la P.A., la Procura precisava che il riconoscimento con provvedimento amministrativo, previsto dalla normativa di settore (art. 4 della L. 119/2003 e art. 5 del D.M. 31.7.2003 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), della qualifica legale di "Primo Acquirente Latte", conferisce al soggetto commerciale destinatario del riconoscimento una parte rilevante dell'attività di gestione attuativa delle politiche di controllo del settore produttivo lattiero, in quanto lo stesso è in tal modo individuato dalla normativa quale principale responsabile della riscossione del prelievo supplementare, entra nel sistema di contabilizzazione e gestione delle quote latte ed opera, quindi, oggettivamente come segmento operativo della Pubblica Amministrazione.

Sempre secondo tesi dell'Ufficio Requirente, il fatto che la normativa preveda che il "Primo Acquirente" sia responsabile della riscossione del prelievo supplementare con obbligo

di versamento all'AGEA entro termini precisi, induce ad attribuire natura "contabile" alla sua responsabilità (quale agente contabile di fatto, anche in difetto di una formale investitura, in ragione del maneggio di risorse finanziarie pubbliche con obbligo di restituzione delle stesse).

In relazione all'elemento soggettivo della responsabilità, la Procura sosteneva l' esistenza del dolo.

In particolare, in termini di elemento psicologico, sarebbe ampiamente provata la condotta dei soggetti (persone fisiche) i quali hanno rivestito la qualità di amministratori delle predette società, essendo evidente che tra costoro ed i produttori vi fosse un accordo volto ad eludere le disposizioni sul prelievo supplementare attraverso la costituzione di persone giuridiche che acquistavano la qualità meramente formale di primi acquirenti e la fittizia assunzione di reciproche obbligazioni, da ultimo mediate ulteriormente dall'interposizione di un altro soggetto creato a tal fine – la citata società finanziaria.

In particolare, sul punto, il Pubblico Ministero ha sostenuto la tesi che i produttori, che si sono avvalsi dell'interposizione delle cooperative, lo hanno fatto al fine di eludere la normativa sul prelievo supplementare.

Anzi, ad avviso della Procura contabile, il mancato versamento del prelievo supplementare, in ragione

dell'intervenuta sospensione giurisdizionale dei provvedimenti impositivi del prelievo, sarebbe da imputarsi alla circostanza che le cooperative vennero costituite quale mero strumento di elusione della normativa sul prelievo e quali soggetti con cui instaurare una vera e propria "guerriglia giudiziaria" (in tal senso, si è espressa la stessa AGEA).

Di modo che, secondo l'impianto accusatorio, le cooperative, le quali non solo non hanno effettuato la ritenuta nè hanno mai versato il prelievo, in quanto non volevano farlo, hanno dato vita ad un complesso ed articolato contenzioso "strategico", costituito da una miriade di ricorsi e/o di azioni giudiziarie, in modo da conseguire dei provvedimenti giudiziali – le sospensive – che avrebbero "paralizzato" l'ottemperanza agli obblighi di legge, obblighi che, comunque, i "fittizi primi acquirenti", in realtà, non intendevano osservare, essendo, tale, in definitiva, la finalità della complessiva strategia.

Detto strumento, secondo l'Ufficio Requirente, sarebbe stato preordinato e necessario per poter reggere il comportamento delle cooperative per più anni, perché altrimenti su queste e sui produttori si sarebbero abbattuti i provvedimenti dell'autorità amministrativa.

In ogni caso, ad avviso del Pubblico Ministero, i motivi ispiratori dei vari ricorsi giurisdizionali sono stati, da ultimo,

esaminati da parte del Consiglio di Stato (v., sentenza del 17.3.2009 n. 1580).

Il supremo consesso della giustizia amministrativa, riformando una sentenza del TAR Piemonte che aveva, a suo tempo, accolto le richieste dei ricorrenti, ha dichiarato infondati tutti i motivi di ricorso, a suo tempo esaminati favorevolmente in primo grado.

In conclusione, ad avviso del Pubblico Ministero contabile, i convenuti devono rispondere del danno in solido tra loro, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 1, *quinquies*, della legge 14.1.1994, n. 20 e, precisamente, in virtù del nesso di causalità, ciascuno in solido con gli altri amministratori della singola cooperativa, per i mancati versamenti alla stessa, riconducibili al rispettivo periodo di permanenza nella carica.

Successivamente, i convenuti si sono costituiti in giudizio, con memorie depositate il 20 ed il 21 gennaio 2010.

La memoria difensiva degli avvocati Barbero e Roasio.

Nella memoria di costituzione gli avvocati Barbero e Roasio eccepiscono, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di servizio tra l'"acquirente" e la Pubblica Amministrazione.

L'acquirente, infatti, nell'esecuzione degli obblighi che

gli sono demandati dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di regime delle quote latte, non esercita alcun potere discrezionale o alcuna attività autonoma, ma pone in essere una mera attività di esecuzione di adempimenti impostigli dalla legge, senza assumere alcuna concreta posizione nell'ambito della P.A.

Più propriamente, il compito dell'acquirente va assimilato a quello del sostituto d'imposta, che pacificamente non si trova in rapporto di servizio con l'ente pubblico.

La difesa eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, c.p.c. e 3 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

Altra eccezione, sollevata dalla difesa, riguarda l'incompetenza per territorio della Sezione giurisdizionale per il Piemonte in relazione all'azione di responsabilità nei confronti della "Finanziaria Giovanni Robusti s.p.a.", costituita in Treviso e avente sede in Spregiano (TV), in quanto detta Sezione non potrebbe estendere la propria competenza nei confronti di un soggetto che, non solo non ha mai avuto alcun rapporto di servizio nell'ambito della regione Piemonte, ma che non ha mai operato, nemmeno in via di fatto, nel territorio regionale.

Ulteriore eccezione concerne il difetto di legittimazione passiva degli amministratori delle cooperative. Secondo la difesa, infatti, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che le cooperative abbiano rivestito il ruolo di agenti contabili e che, quindi, fosse stato instaurato un rapporto di servizio con la P.A., tale qualifica non potrebbe automaticamente estendersi agli amministratori delle stesse.

In merito all'elemento oggettivo dell'illecito contestato, cioè alla presunta elusione delle disposizioni sul prelievo supplementare, la difesa sostiene che nessuna omissione o inosservanza di norme può essere ascritta ai convenuti per i periodi dal 1998/99 al 2003/04.

In effetti, per quanto riguarda la trattenuta, l'art. 2, comma 2, del reg. CEE n. 3950 è stato interpretato dalla Corte di Giustizia CEE (Sez. II, 29.4.1999, in causa C-288/97) nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere, sul prezzo del latte pagato al produttore l'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di prelievo supplementare, tale disposizione non impone loro, tuttavia, alcun obbligo in tal senso.

Da quanto sopra discende che gli acquirenti avevano la mera facoltà e non l'obbligo di effettuare la trattenuta del prelievo supplementare.

Dunque, proseguono i difensori, l'unico obbligo era

quello di effettuare il versamento del prelievo all'AIMA (ora AGEA) entro il 1° settembre di ogni anno.

Tuttavia, in relazione ai periodi che vanno dal 1998/99 al 2003/04, nessun addebito può essere mosso alle cooperative, le quali non hanno proceduto al versamento nel termine prescritto semplicemente in ragione dell'intervenuta sospensione giurisdizionale dei provvedimenti impositivi del prelievo stesso.

A dimostrazione di quanto sopra, la difesa richiama la voluminosa documentazione, depositata agli atti del giudizio, rappresentata dalle ordinanze di sospensione cautelare emesse dal TAR Lazio sui ricorsi promossi dalle cooperative "Savoia" e dai produttori contro le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare agli acquirenti emesse dell'AIMA (e dal periodo 2000/01 dell'AGEA).

Sono stati, altresì, depositati i provvedimenti di sospensione emessi dai Tribunali ordinari (ex art. 22 della legge 689/1981) a seguito dell'impugnazione, da parte dei produttori, degli atti impositivi emessi dall'AIMA (periodo 1998/99) e dall'AGEA (periodi 2002/03 e 2003/04). Aggiunge la difesa che le somme a suo tempo trattenute dalle cooperative, in riferimento ai periodi 1998/99, 1999/00, 2000/01 e 2001/02, sono state restituite ai produttori non già illecitamente, ma in ottemperanza alle ordinanze del

Tribunale di Verona 5.7.2000 (tuttora vigenti), pronunziate in accoglimento dei ricorsi cautelari, ex art. 700 c.p.c., interposti dalle singole aziende agricole.

Per quanto riguarda i periodi 2004/05 e 2005/06, la materia è stata disciplinata a livello comunitario dal reg. CEE n. 1788/2003 (che ha riformato il sistema delle quote latte) e dal reg. CEE n. 595/2004 (che stabilisce le modalità applicative), mentre a livello nazionale la materia è stata regolata dalla legge n. 119 del 30.5.2003.

Sostanzialmente, anche con la nuova disciplina, l'acquirente ha l'onere di versare, ogni anno, entro il 1° ottobre, il prelievo imputato ai produttori propri conferenti per le consegne di latte da loro effettuate in esubero rispetto al Q.R.I. assegnato, eventualmente trattenendo anticipatamente tali importi sul prezzo del latte.

Tuttavia, in relazione alle campagne lattiero-casearie 2004/05 e 2005/06, tutti i produttori hanno sottoscritto con la Coop. Savoia Sei accordi di somministrazione con i quali si sono obbligati a cedere alla cooperativa il latte prodotto.

La cooperativa avrebbe pagato ai produttori il latte ad un prezzo concordato soltanto alla chiusura contabile della campagna (entro l'11 novembre), salva la possibilità per i conferenti di ottenere anticipatamente una cauzione pari al corrispettivo di tre mesi, ovvero acconti".

Al fine di percepire, di volta in volta, il corrispettivo della produzione ceduta (così da garantire la sopravvivenza per le proprie aziende), i singoli produttori hanno ceduto alla finanziaria F.G.R. i propri crediti verso la cooperativa per il latte conferito, ottenendo da questa il finanziamento anticipato del prezzo del latte.

In questa situazione – tenuto conto che le cooperative non erano in condizione, nel corso del periodo lattiero, di operare la trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da pagarsi al produttore, in virtù del fatto che il termine per il pagamento concordato tra le parti non era ancora scaduto – l'unico obbligo imposto all'acquirente restava quello di effettuare il versamento del prelievo entro il 1° ottobre di ciascun anno.

Ciò, secondo tesi difensiva, non è stato tuttavia possibile a causa della sopravvenuta sospensione giurisdizionale dei provvedimenti impositivi del prelievo.

La difesa ha, quindi, depositato i relativi provvedimenti del TAR Piemonte, precisando che:

– per il periodo 2004/05, a fronte del ricorso proposto dai produttori contro i provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo, il TAR Piemonte ha, dapprima, concesso la sospensione cautelare con ordinanza del 29.3.2006 n. 168 e, successivamente, ha annullato i

provvedimenti impugnati con sentenza n. 182 del 6.2.2008;

- per il periodo 2005/06, il TAR Piemonte ha accolta l'istanza dei produttori di sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo, con ordinanze n. 66 e 67 del 14.2.2007.

Passando all'elemento soggettivo dell'illecito contestato, gli avvocati Barbero e Roasio respingono l'affermazione della Procura secondo la quale gli amministratori delle cooperative, mediante artifizi e raggiri contabili, avrebbero fatto figurare che le società trattenevano il prelievo, mentre in realtà non effettuavano alcuna ritenuta, tenendo, quindi, un comportamento indubitabilmente doloso.

Dagli atti del giudizio emerge – al contrario – che gli organi provinciali preposti al controllo del rispetto degli obblighi in materia erano pienamente a conoscenza dell'omesso versamento del prelievo.

Inoltre, successivamente all'introduzione del SIAN con la legge n. 119/2003, tutti i dati relativi alla produzione e alla commercializzazione del latte venivano ivi inseriti dalle cooperative, sicché sul portale SIAN risultano: gli splafonamenti di ciascun produttore, le somme maturate mensilmente a titolo di prelievo, nonché gli effettivi versamenti effettuati (o meno) dagli acquirenti.

In relazione al danno lamentato dalla Procura

nell'ammontare di € 203.232.109,47, per “minori entrate per il bilancio comunitario”, la difesa osserva che l'Unione europea non vanta alcun credito nei confronti dello Stato italiano, il quale ha già interamente pagato il prelievo supplementare dovuto per tutte le annate dal 1995 al 2007, come è emerso dalle deposizioni dei funzionari europei nel corso del procedimento penale avanti al Tribunale di Saluzzo: a riprova di ciò all'udienza del 12 giugno 2008 innanzi il detto ufficio giudiziario l'avv. Guia, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, ha dichiarato di revocare la costituzione di parte civile, già ammessa a favore delle Comunità europee.

I difensori sostengono poi che, contrariamente a quanto affermato dalla Procura, nella fattispecie, non vi è stato alcun occultamento doloso del danno e che pertanto il termine prescrizionale decorre non già dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, bensì dal momento in cui si sono verificati i fatti, asseritamente produttivi del danno, ovvero, dalla conoscibilità o dalla conoscenza obiettiva del danno da parte dell'Amministrazione danneggiata (cfr. verbali di ispezione ex all'art. 8, comma 1, della legge 468/1992 delle province di Cuneo e di Torino).

Ciò posto, per tutte le campagne relative al periodo 1998/99-2002/03, non vi è dubbio che sia maturata la

prescrizione sin dal 1° settembre 2008.

D'altra parte, secondo la difesa, anche la quantificazione del danno non appare corretta, in quanto nel computo del prelievo supplementare, il cui versamento sarebbe stato omesso, si è tenuto conto degli interi importi a suo tempo imputati dall'AGEA per ciascuna campagna, senza considerazione alcuna dei provvedimenti giurisdizionali di sospensione e/o di annullamento *medio tempore* intervenuti (ordinanze cautelari del Tribunale di Verona di restituzione ai produttori di somme trattenute dalle cooperative in riferimento ai periodi dal 1998/99 al 2001/02; ordinanze del TAR di sospensione cautelare di buona parte dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare; sentenze dei Tribunali ordinari di annullamento dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare; sentenza n. 182/2008 del TAR Piemonte di annullamento dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare per l'annata 2004/05).

A tali argomenti, nelle more del giudizio, se ne è aggiunto un altro, la pubblicazione del decreto legge 5.2.2009 n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Con tale decreto è stata prevista l'assegnazione dei

quantitativi di quota-latte aggiuntivi assegnati dall'U.E. allo Stato italiano “prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/08 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota”, a fronte dell'adesione dei produttori al beneficio di “richiedere la rateizzazione dei debiti … derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte”, maggiorati di interessi, per una durata massima di 30 anni.

E ciò “al fine di accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso”.

Parallelamente, è stato istituito presso l'AGEA il Registro nazionale dei debiti dove le regioni “iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte” con la precisazione che “L'iscrizione del debito del Registro … equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero”.

Le predette disposizioni, spiegano i difensori, sono state adottate dallo Stato italiano per risolvere definitivamente l'annosa vicenda delle quote latte.

In questo modo, una volta per tutte, il paventato danno erariale verrà colmato attraverso il rientro rateale dei debiti accumulati dai produttori o, in difetto di loro adesione alla rateizzazione, attraverso le procedure di riscossione coattiva auspicate dal legislatore e agevolate dal nuovo strumento del Registro nazionale dei debiti.

Conclusivamente, gli avvocati Barbero e Roasio dopo aver formulato varie istanze, in via pregiudiziale e preliminare, hanno chiesto, in via principale, l'assoluzione dei propri assistiti. In subordine, i menzionati difensori hanno chiesto un supplemento istruttorio, previa CTU volta a determinare l'esatta quantificazione del danno ipotizzato a carico della P.A. e, in ulteriore subordine, prova per testi.

La memoria difensiva dell'avvocato Botasso.

L'Avv. Botasso ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sussistendo, a suo avviso, nella fattispecie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale, ai sensi dell'art. 2 *sexies* della legge 109/2005, nelle materie rientranti nella propria giurisdizione esclusiva, decide anche del risarcimento del danno (art. 7 legge n. 1034/1971).

A ciò va aggiunto che il ruolo affidato dall'ordinamento al primo acquirente è assimilabile a quello del sostituto d'imposta, che pacificamente non è sottoposto alla giurisdizione contabile.

Peraltro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, secondo la deducente difesa, è ravvisabile anche sotto altro profilo.

Il danno posto a fondamento della domanda attrice è costituito, infatti, dall'omesso versamento del prelievo

supplementare dovuto dai produttori conferenti.

Quindi, la Procura agisce, non per ottenere il risarcimento di un preteso danno erariale subito dall'AGEA, ma piuttosto per ottenere il recupero del prelievo supplementare che si assume doveva essere trattenuto dalla cooperativa in relazione alle quote eccedentarie di latte prodotte e conferite dai propri soci.

Si tratta, insomma, di un'attività spettante agli organi di amministrazione attiva, tanto è vero che l'art. 1, comma 9, della legge 119/2003 stabilisce che in caso di mancato versamento del prelievo supplementare le regioni effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

Quindi, finché la Regione non avrà posto in essere i necessari atti esecutivi per ottenere la soddisfazione del credito e sempre che il procedimento coattivo non vada a buon fine, la sussistenza di un qualche danno erariale non è nemmeno prospettabile.

Insomma, il danno ipotizzato, nella fattispecie, sarebbe un mero credito, per la riscossione del quale l'ordinamento prevede lo svolgimento di una specifica attività di carattere amministrativo e non giurisdizionale.

Inoltre, l'avv. Botasso osservava, richiamandosi alla sentenza n. 230 del 15.1.2004 della Corte di Giustizia Europea, che ogni Stato membro ha facoltà di rivalersi sul

produttore, scavalcando la figura del primo acquirente, nel caso in cui il primo acquirente non abbia materialmente operato la trattenuta e non si sia adoperato per riscuoterla.

Pertanto, il primo acquirente risulterebbe obbligato al versamento della trattenuta solo qualora la avesse, effettivamente e preventivamente, riscossa.

Da ciò discende che obbligato principale del prelievo rimane il produttore, mentre il primo acquirente sarà ritenuto responsabile del solo mancato versamento delle trattenute già in precedenza eseguite, con conseguente assoggettabilità a sanzioni amministrative.

Nella fattispecie, le cooperative all'atto della ricezione ed acquisto di quantitativi di latte in misura eccedente i limiti di produzione riconosciuti a ciascun produttore, rilevavano contabilmente l'insorgere di un debito, indicato con la dicitura “Trattenuta reg. CEE”, verso l'autorità statale preposta alla raccolta dei superprelievi.

Ma tale debito risultava temporaneamente incerto nel suo ammontare, in relazione ad eventuali compensazioni nazionali e comunitarie.

Quanto alla successiva erogazione di anticipi a favore dei produttori, veniva richiamato l'intervento del Tribunale di Treviso che con sentenza del 24 giugno 2003, si era pronunciato sulla assoluta libertà del primo acquirente di

disporre della liquidità formatasi a seguito della trattenuta eseguita sul produttore.

Ad ogni modo, secondo l'avv. Botasso, nel *modus operandi* delle cooperative non sarebbero ravvisabili artifizi o raggiri, atteso che le autorità amministrative di controllo hanno potuto ricostruire agevolmente la procedura di impiego del "fuori quota", né alcuna idoneità ingannatoria nel comportamento delle cooperative è stata ravvisata dal G.I.P. del Tribunale di Saluzzo chiamato a pronunciarsi, il 5 maggio 2005, in merito alla richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dal P.M. nei confronti dei membri del c.d.a. delle suddette cooperative.

Sotto altro profilo, osservava, poi, il difensore, il credito vantato dalle cooperative non può essere considerato, *a priori*, inesigibile.

Una tale presunzione richiederebbe, quanto meno, la prova certa che i produttori nei cui confronti le cooperative si sono rese creditrici siano economicamente incapaci di far fronte all'obbligazione contratta.

Dal punto di vista delle cooperative, quindi, si tratterebbe di crediti non ancora incassati non perché inesigibili, ma semplicemente perché sottoposti a condizione, ossia corrispondenti a debiti oggetto di contenzioso.

Nondimeno, quale che sia l'esito di tale contenzioso,

l'eventuale importo che si avrà sui debiti sarà bilanciato da un pari impatto sui crediti. In tale prospettiva, assume un ruolo di particolare rilevanza l'espresso riconoscimento, operato tramite scrittura privata, da parte di ciascun socio del debito maturato nei confronti delle cooperative.

Sotto il profilo del dolo, la difesa riteneva che ne vada esclusa la sussistenza anche sulla base del verbale n. 72/273 del 17.4.2000 del Comando Carabinieri – Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari – che non ha ravvisato irregolarità nell'analogo comportamento serbato da altra cooperativa.

Osservava ancora il citato difensore che, a seguito del provvedimento 14.12.2006 della Conferenza Permanente per i rapporti dello Stato con le Regioni, i pretesi crediti per i prelievi supplementari vengono compensati con i contributi destinati alle singole aziende agricole in attuazione della disciplina comunitari.

Tali compensazioni sono in via di attuazione, come risulta dalla nota 29.5.2008 n. 3659, pervenuta ai soci delle cooperative.

Da tale nota risulta, peraltro, che l'Amministrazione considera propri debitori i singoli produttori e su di essi effettua operazioni di compensazione al fine appunto di recuperare i pretesi prelievi.

Tali operazioni costituiscono parte di quel procedimento amministrativo volto alla riscossione dei prelievi che la Procura ha ritenuto di anticipare superando il confine dell'amministrazione attiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 4/2009, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso “sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione”; quindi, secondo l’avviso espresso dalla difesa, la stessa procedura in esame, ponendosi la stessa, esplicitamente, l'obiettivo di agire per recuperare l'ammontare del prelievo supplementare dovuto, obiettivo che il provvedimento legislativo intende raggiungere attraverso il recupero da parte dei produttori interessati a mezzo della rateizzazione.

La memoria dell'avv. Bossi.

In qualità di difensore della Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte, l'avv. Bossi riferiva che la giurisprudenza ha individuato, in materia di interessi diffusi e collettivi, le condizioni di legittimazione di enti ed associazioni, sia alla costituzione di parte civile nei processi penali, sia all'intervento *ad adiuvandum* nei procedimenti avanti alle autorità giurisdizionali amministrative e contabili.

Due sono i profili che legittimano il soggetto collettivo:

da un lato, è necessario che le condotte contestate producano un'offesa all'interesse perseguito dall'associazione e, dall'altro, che dall'offesa all'interesse statutariamente individuato derivi in modo immediato e diretto un pregiudizio al perseguimento di tale scopo statutario.

Nella fattispecie, si ha piena coincidenza tra l'interesse di cui l'ente è portatore e le condotte contestate, in quanto, in base allo Statuto, la Federazione si prefigge lo scopo di rappresentare in via esclusiva l'organizzazione nei confronti delle istituzioni politiche ed amministrative regionali, sostenendo gli interessi delle categorie rappresentate nell'ambito di politiche economiche che valorizzano le risorse dell'agricoltura regionale, nonché di sostenere a livello regionale lo sviluppo dell'impresa e dell'attività agricola.

Quindi, Coldiretti Piemonte è fortemente interessata a che il mercato del latte si svolga nel rispetto della normativa vigente con la repressione di comportamenti irregolari che favoriscono la presenza sul mercato di latte in eccesso.

In effetti, le più gravi violazioni ed elusioni della normativa in materia sono, in larga parte, sorrette dalla creazione *ad hoc* di soggetti con la qualifica di “primo acquirente”, che operano in effetti come interposti tra i reali utilizzatori del latte (industrie di trasformazione, caseifici) ed una ridotta quanto pertinace minoranza di produttori propensi

a non osservare la normativa in materia, caricandosi di debiti regolarmente non onorati a titolo di prelievo supplementare e concorrendo con numerose irregolarità, anche nella tenuta contabile, alla violazione della normativa che dovrebbe assicurare il regolare andamento del mercato.

Conclusivamente, l'avv. Bossi ha chiesto, previa ammissione dell'intervento *ad adiuvandum* della Federazione Coldiretti per il Piemonte, l'accoglimento della domanda della Procura ed il rigetto delle istanze dei convenuti, con condanna dei predetti alle spese del presente intervento.

Con sentenza n. 411 del 15 luglio 2009 il Tribunale di Saluzzo dichiarava tutti gli odierni convenuti colpevoli, tra l'altro, del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 61 n. 7 e 11, 110, 112 n. 1 e 640, co. II, n. 1, c.p., vale a dire, truffa pluriaggravata continuata in danno di ente pubblico (oltre che degli ulteriori reati di evasione fiscale, indebita restituzione di conferimenti di capitale sociale, abusiva attività finanziaria, falso ideologico in atto pubblico) con relative condanne a pene comprese fra anni tre e mesi sei ed anni uno e mesi due di reclusione.

Con la medesima sentenza, con la quale veniva disposta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul quotidiano La Stampa di Torino, gli imputati - odierni convenuti - venivano condannati al risarcimento dei danni –

da liquidarsi in separato giudizio – in favore delle parti civili costituite nonché al rimborso, sempre in favore di queste ultime, delle spese di rappresentanza ed assistenza, liquidate in euro 17.850,00 in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'AGEA.

I medesimi imputati venivano, inoltre, assolti, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di associazione per delinquere finalizzata a commettere le truffe contestate.

All'udienza del 10 febbraio 2010, la Sezione, in accoglimento della richiesta avanzata in udienza dal Procuratore Regionale, istanza alla quale si associavano le difese dei convenuti, con ordinanza a verbale, disponeva la sospensione del giudizio fino al "deposito della sentenza penale di secondo grado", con onere, a carico delle parti, di riassumere il giudizio medesimo, appena conosciuto l'esito, nel termine previsto dall'art. 297 c.p.c.

Con atto depositato l'8 marzo 2012, la Procura regionale, preso atto della sentenza della Corte di Appello di Torino del 30 giugno 2011, n. 2437, depositata il 24 dicembre 2011, riassumeva il giudizio dinanzi a questa Sezione, facendo integrale rinvio alle domande ed ai motivi contenuti nella citazione originaria.

La Procura, tuttavia, dichiarava, espressamente, di rinunciare alla domanda di accertamento della nullità degli

atti privati di cui all'atto di citazione, impregiudicati i poteri cognitivi spettanti alla Sezione.

Con il detto atto di riassunzione la Procura contabile depositava la menzionata sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino successivamente all' impugnazione della decisione del Tribunale di Saluzzo n. 411 del 15 luglio 2009.

Con la menzionata pronuncia di secondo grado, in parziale modifica della sentenza appellata, con la quale sono state confermate le decisioni assunte nei confronti delle parti civili, il signor Robusti Giovanni è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, ivi compreso il reato p. e p. dall'art. 416 e 112 n. 1, c.p. e condannato alla pena di anni 4 e mesi sei di reclusione; i signori Maero Denis, Robasto Francesco e Bedino Antonino, parimenti dichiarati colpevoli dei reati ascritti, compreso il reato ex art. 416 c.p., sono stati condannati ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione. A favore dei medesimi imputati è stata, altresì, dichiarata la prescrizione in relazione ai fatti, integranti il contestato reato di truffa pluriaggravata in danno di ente pubblico, commessi fino al 31 dicembre 2003.

I signori Mosso Giacomo, Airola Elio, Giletta Celestino, Botta Marco, Taricco Gianfranco, Gallo Matteo, Macario Ban Adriano, Morello Giuseppe, Ternavasio Giuseppe, Parizia Sergio sono stati riconosciuti colpevoli dei reati ascritti – artt.

416 c.p. e 640, co II, c.p., per quest'ultimo delitto, limitatamente ai fatti commessi dopo il 31.12.2003 - e condannati ciascuno alla pena di anni 1 di reclusione.

Nei confronti dei signori Barberis Andrea, Battisti Giovanni Battista, Bono Giorgio, Burzio Bernardino, Cravero Mauro Giuseppe, Fogliato Antonio, Forestiero Marilena, Giordana Ferdinando, Giordana Luigi, Lenta Giorgio, Mainero Dario, Mana Francesco, Renaldo Angelo, Roccia Fausto, Rossa Antonio, Siccardi Giovanni, Solavaggione Lorenzina, Strumia Giuseppe, Vicino Pierluigi e Vignolo Elio Filippo è stato dichiarato non doversi procedere per essere tutti i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

Il Pubblico Ministero riferiva, altresì, che la decisione del giudice di secondo grado risultava impugnata con ricorso per cassazione e che il relativo giudizio di legittimità era ancora pendente.

Con decreto presidenziale del 13 marzo 2012 veniva, quindi, fissata l'udienza pubblica del 12 dicembre 2012 per la discussione del giudizio.

All'udienza del 12 dicembre 2012 sono stati sentiti il Sostituto Procuratore Generale dott. Ivano MALPESI nonchè gli Avv. Anna BARBERO ed Elisa ROASIO, i quali, dopo aver depositato copia dei ricorsi per cassazione, nel frattempo, interposti da tutti i convenuti avverso la sentenza n. 2437 della

Corte d'Appello di Torino, hanno confermato le rispettive deduzioni e conclusioni in atti.

I difensori, richiamando le osservazioni già esplicitate, ancora da ultimo, con memorie depositate il 23 novembre 2012, hanno, preliminarmente, eccepito che, in fattispecie, la Corte dei Conti difetta di giurisdizione, in quanto le convenute Cooperative non sono un soggetto pubblico, né un soggetto privato in rapporto di servizio con un ente pubblico.

Infatti – hanno affermato – un "Primo Acquirente Latte" si limita a trattenere e versare all'AGEA il prelievo supplementare senza aggiungere alcuna sua propria attività e questo non può costituire svolgimento di "pubblico servizio" secondo quello che è il consolidato orientamento interpretativo formatisi in particolare sulla nozione penalistica di "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 c.p.).

In realtà – hanno assunto i difensori – il compito del "Primo Acquirente Latte" è piuttosto da equiparare a quello del sostituto d'imposta, che indiscutibilmente non è considerato in rapporto di servizio con l'ente pubblico cui deve versare determinate somme.

Inoltre, i difensori hanno dedotto, sempre in via preliminare, l'opportunità che il giudizio contabile fosse sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale, concernenti i fatti in questione, pendente,

tutt'ora, avanti al giudice di legittimità.

Le difese, in particolare, hanno osservato che la Procura Regionale ha fondato l'intero atto di citazione sulle contestazioni di cui al procedimento penale sopraindicato, circostanza che pone detto processo in rapporto di pregiudizialità rispetto a quello contabile.

Inoltre, l'AGEA è costituita parte civile, con richiesta analoga a quella di cui all'odierno giudizio, nel procedimento penale avanti al giudice ordinario.

I difensori della convenuta hanno, quindi, dedotto nel merito della fattispecie, negando che le Cooperative possano considerarsi società fittizie, create al solo scopo di omettere sistematicamente il versamento dei prelievi supplementari.

Quindi, i difensori dei convenuti hanno assunto che, sulla base della normativa in materia, per il mancato versamento del prelievo supplementare i veri debitori sono i soci produttori, unici destinatari del disincentivo alla produzione.

Le difese, in conclusione, hanno concluso, in via preliminare, con richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e subordinatamente di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per pendenza del pregiudiziale procedimento penale sopramenzionato; nel merito, chiedendo reiezione della domanda per infondatezza, nonché la rifusione delle spese di lite.

In via istruttoria, è stata anche chiesta ammissione di prova per testi, su capitolate circostanze di fatto inerenti le esposizioni difensive soprariferite.

In via subordinata - per l'ipotesi che si ritenesse sussistere una responsabilità dei convenuti – è stata chiesta ammissione di una C.T.U. contabile volta ad accertare l'ammontare del danno causato.

L'Avv. Gaia BONAZZOLI, in rappresentanza di Coldiretti, ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella fase cautelare.

A sua volta, il Pubblico Ministero, dopo aver depositato prospetto trasmesso da AGEA nello scorso mese di luglio, ha richiamato tutte le conclusioni già prospettate negli atti scritti in funzione dell'accoglimento integrale della domanda nei termini originari prospettati.

Udite le conclusioni delle parti e le rispettive repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

D I R I T T O

E' obbligo del Collegio, ai sensi dell'art. 276 c.p.c, esaminare e delibare in ordine alle eccezioni e istanze incidenti sulla validità del giudizio introdotto dalla Procura erariale prima di poter procedere ad una valutazione, nel merito, della domanda attrice.

I. Preliminarmente, deve essere affrontata la problematica attinente l'istanza di sospensione – o, meglio, di ulteriore sospensione - del presente giudizio contabile, istanza formulata dalle difese dei convenuti nelle memorie depositate il 23 novembre 2012 e reiterate all'odierna udienza.

Le difese hanno sostenuto che la Procura Regionale non ha effettuato un'autonoma istruttoria ma ha azionato la pretesa risarcitoria nei confronti dei convenuti, attingendo *in toto* alle risultanze istruttorie del procedimento penale incardinato avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, procedimento che il Tribunale di Saluzzo ha definito con sentenza n. 411 del mese di luglio 2009, cui ha fatto seguito la decisione in grado d'appello, sopra citata.

Conseguentemente, le difese ritengono di escludere che i convenuti possano essere giudicati per gli stessi fatti di causa e sulla base di medesimi elementi di accusa, quando per gli stessi elementi fattuali, in sede penale, non sia ancora completato un rigoroso vaglio di fondatezza che consenta, all'esito almeno della definitiva valutazione del giudice di legittimità, tutt'ora pendente, di attribuire loro rango e dignità di prove non suscettibili di revisione, così da scongiurare il rischio di giudicati contraddittori.

Il P.M., a sua volta, ha rappresentato che, a seguito dell'eliminazione della c.d. pregiudiziale penale di cui all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, il giudice contabile, nell'ambito della propria autonomia di cognizione, può annettere ai mezzi di prova, comunque, raccolti in sede penale – nella specie, *in primis*, atti di indagine compiuti dall'originario ufficio requirente ordinario– un autonomo rilievo probatorio per porli a base del proprio convincimento.

A questo proposito, la Procura Regionale, in sede di discussione dinanzi al Collegio, ha rilevato come, da un lato, a seguito della riforma del codice di procedura penale sia venuta meno ogni pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello contabile e, dall'altro, che l'art. 295 cod. proc. civ. è norma di stretta applicazione che non consente di reintrodurre, in modo improprio, la pregiudizialità del processo penale rispetto a quello diretto all'accertamento della responsabilità amministrativa.

Di conseguenza, secondo il P.M., la pendenza del processo penale per i medesimi fatti contestati in sede contabile, quali ipotesi causative di danno erariale, non costituisce motivo di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

Osserva il Collegio che l'art. 295 cod. proc. civ. stabilisce che "il giudice dispone che il processo sia sospeso in

ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa".

Da tale disposizione la dottrina e la giurisprudenza civile più attente e rigorose hanno tratto la conclusione che l'istituto della sospensione del processo sia eccezionale e che possa procedersi in tal senso nei soli casi in cui debba essere risolta una questione pregiudiziale.

Con la conseguenza che a seguito dell'abolizione della pregiudiziale penale contenuta nel codice di procedura penale del 1941, la sospensione necessaria del giudizio contabile potrà disporsi solo quando nel processo penale si stia decidendo una questione che avrà efficacia diretta nell'altro processo, così come previsto dal citato art. 295 c.p.c. (sul punto: Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia 25 giugno 2004, n. 887).

Cosicché appare principio pacificamente recepito dalla giurisprudenza contabile quello in base al quale "la reciproca autonomia tra giudizio penale e giudizio contabile e l'assenza di pregiudizialità di quest'ultimo rispetto al primo non consentono che il processo contabile possa essere sospeso in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. sino alla definizione del processo penale" (Corte dei conti, III, 20 febbraio 2004).

Ciò si può verificare, naturalmente, solo quando i fatti oggetto di accertamento nel giudizio penale siano gli stessi di quelli posti a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa: che è il caso dedotto, in effetti, nel presente giudizio, dal momento che l'impianto probatorio, sul quale il Procuratore Regionale fonda la propria domanda con l'atto di citazione in discussione, risulta, per quanto appare allo stato, riconducibile alle risultanze delle indagini preliminari eseguite in sede istruttoria penale (o, comunque, in gran parte riferibile al materiale probatorio acquisito attraverso la fase dibattimentale e versato agli atti del giudizio contabile).

Circostanza, quest'ultima, che è pienamente ammissibile, come ha osservato il Procuratore Regionale, giacchè non solo il Pubblico Ministero ma lo stesso giudice contabile ha la possibilità di procedere ad un'autonoma valutazione del materiale documentale e testimoniale acquisito nel procedimento penale anche nella fase delle indagini preliminari.

Di tal che la relativa contestazione della difesa – giustificata con l'invocazione della necessità di evitare giudicati contraddittori - si rivela inconferente, potendo, viceversa, il giudice contabile formare il proprio convincimento sulla base di elementi di qualsivoglia provenienza, purchè idonei a fargli raggiungere un adeguato

grado di certezza sullo svolgimento dei fatti e sulla ascrivibilità degli stessi al convenuto.

Ritiene, pertanto, la Sezione di dover porre l'accento sul c.d. principio di separatezza per escludere qualunque nesso di consequenzialità logica tra l'accertamento dei fatti penali e quelli del presente giudizio (v., *ex plurimis*, Sez. III, sent. n. 151 del 2004).

Peraltro, i detti principi hanno trovato recente autorevole conferma da parte delle Sezioni Riunite di questa Corte.

A tal fine, è sufficiente richiamare il contenuto dell'Ordinanza nr. 1 del 26.04.2012, adottata dal menzionato organo nomofilattico di questa Corte, la quale, invocando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato, nell'ottica della rigorosa osservanza del principio costituzionale afferente alla ragionevole durata del processo, che al fine della sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 del C.P.C., non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato. In secondo luogo, è stato precisato che la sospensione della

causa può essere ritenuta ammissibile esclusivamente nell'ipotesi in cui dagli atti versati nel fascicolo processuale non emergano elementi sufficienti o idonei per giungere alla immediata definizione della stessa e, quindi, sia sostanzialmente impossibile esercitare il libero convincimento alla base del giudizio di responsabilità amministrativa come di quello civile.

Va, peraltro, disattesa anche l' ulteriore richiesta di sospensione facoltativa del processo contabile (*ex multis*: C. Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 12 giugno 2006, n. 1542; C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 17 maggio 2006, n. 294).

In effetti, merita evidenziare che la sospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (come sostituito dall'art. 46, co. 11, l. 18 giugno 2009, n. 69), richiede, per poter essere disposta, oltre alla sussistenza di giustificati motivi, anche il conforme avviso di tutte le parti, nella specie inesistente, vista la posizione contraria assunta dall'ufficio requirente.

In definitiva, per le ragioni che precedono, oltre che per l'assenza di questioni che debbano essere decise nel presente giudizio esclusivamente a seguito della definizione di quello penale, deve essere rigettata la richiesta di sospensione del giudizio contabile.

II. Ulteriori profili di sospensione e/o differimento del

giudizio contabile.

Le difese hanno affermato che le procedure di rateizzazione previste dalla legge n. 33/2009 non sono ancora concluse, e che, soprattutto, avendo la stragrande maggioranza delle aziende agricole aderito a tale possibilità, nel prossimo mese di giugno 2013 è previsto il versamento dell'importo della rata prevista che andrà, così, a ridurre ulteriormente l'importo dovuto.

Oltre alla riscossione derivante dalla detta rateizzazione, di cui alla legge n. 33/09, lo Stato italiano ha approntato un ulteriore procedimento di recupero del prelievo: la compensazione con gli aiuti agricoli spettanti ai produttori eccedentari.

Sicchè, a detta delle difese, anche nei confronti dei produttori, che non hanno aderito alla rateizzazione *ex lege* n. 33/09, l'AGEA procede al recupero annuale di tutti gli aiuti agricoli loro spettanti, compensandoli con il prelievo supplementare esigibile.

Tale ulteriore attuale forma di recupero inciderebbe in modo significativo sull'ammontare del danno in ipotesi risarcibile.

Ciò premesso, la Sezione prende atto che le disposizioni - (artt. 8-bis e segg.) recate nell'emendamento al c.d. "decreto incentivi" (decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5), approva-

to in sede di conversione in legge del medesimo decreto (legge 9 aprile 2009, n. 33) - mirano a contenere, per il futuro, il fenomeno della produzione eccedentaria attraverso una distribuzione dell' intervenuto aumento del quantitativo nazionale garantito, che privilegia le aziende "splafonatrici", e, così, a risolvere il problema del debito pregresso delle medesime aziende, mediante una rateizzazione dello stesso a determinate condizioni.

Tuttavia, il Collegio non ritiene la detta circostanza sufficiente a giustificare la richiesta di sospensione del giudizio, dal momento che, pur essendo le citate procedure in corso, ogni dato relativo alla fruttuosità delle stesse appare estremamente fluttuante e, comunque, non sono stati versati in giudizio concreti elementi con i quali formulare una prognosi attendibile.

Anzi, in relazione alle citate procedure di rateizzazione è stato reso disponibile soltanto un prospetto, risalente ad epoca antecedente lo scorso mese di luglio, documento predisposto da AGEA, ma non verificato "aliunde", tant'è vero che il Pubblico Ministero non ha ritenuto, quantunque interpellato sul punto dal Collegio, di effettuare modifiche alla domanda risarcitoria.

In ogni caso, le disposizioni di cui alla legge n. 33/09 che, tra l'altro prevedono un meccanismo di definizione age-

volata con chiusura delle liti pendenti in relazione al debito a titolo di prelievo supplementare finora maturato dalle aziende agricole, subordinato all'abbandono del contenzioso in atto (artt. 8-quater e 8-*quinquies*), costituiscono prova evidente del fatto che il mancato versamento del prelievo supplementare ha prodotto fino ad ora un danno erariale.

La stessa situazione ricorre anche in ordine ai contributi comunitari (PAC), non potendosi attribuire a vicenda dai contorni del tutto generici e, soprattutto, *in fieri*, il valore di questione pregiudiziale, tale da giustificare la sospensione del giudizio diretto all'accertamento del danno che la compensazione dovrebbe andare gradualmente a ridurre.

Del resto, la Corte dei conti non può considerarsi soggetto istituzionale in concorso con l'Amministrazione nel recupero del prelievo bensì l'organo cui è deputato il recupero dei danni erariali. Solo l'eventuale accertato recupero del prelievo da parte dell' Amministrazione produce l'effetto di ridurre il danno.

III. Con riferimento alle censure sollevate dalle difese nei confronti di soggetti istituzionalmente deputati al controllo, più in particolare, in relazione alla supposta erroneità dei dati utilizzati dall'AIMA (ora, AGEA) in sede di compensazione e delle stesse operazioni di calcolo, le difese, per iscritto ed anche nel corso dell'odierna discussione, hanno ricordato che

all'indomani dell'approvazione della legge n. 33/09, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto del 25 giugno 2009, ha istituito una Commissione d'indagine.

All'esito dei lavori, è stato disposto un approfondimento demandato al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, che, con relazione in data 15 aprile 2010, ha rilevato che <sulla base dei dati relativi al prelievo supplementare imputato all'Italia dalla campagna 1995/96 fino alla campagna 2008/09, resi disponibili da AGEA ... è risultato che l'Italia per tutte le campagne dal 1995/96 al 2003/04, nonché per la campagna 2006/07, ha pagato il prelievo sulla differenza tra i quantitativi di latte totale consegnati ed il QGG consegne, in quanto il quantitativo totale di latte rettificato risultava inferiore. In particolare ... risulta che l'incidenza percentuale tra quantitativo consegnato e quantitativo rettificato, ha comportato un aumento del prelievo dovuto dall'Italia alla Comunità Europea pari alle seguenti percentuali: - per il 1995/96: 4-8,79%; - per il 1996/97; + 21,21% ...".

Sulla base delle conclusioni del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, le difese hanno riferito che numerose Procure della Repubblica hanno avviato alcuni procedimenti penali ed hanno delegato al medesimo Comando la prosecuzione e l'approfondimento delle indagini.

All'esito delle stesse, il Comando Carabinieri Politiche

Agricole e Alimentari ha concluso che "le attività svolte da questo Comando a seguito della Delega di Indagini conferita (escussione, a sommarie informazioni, in qualità di persone informate dei fatti, di alcuni Dirigenti/Funzionari di AGEA ..., detentrice del SIAN ... e del IZS ... di Teramo, quest'ultimo amministratore della BDN ... dell'Anagrafe Bovina ed analisi della documentazione esibita dai citati Enti, ovvero dai Dirigenti/Funzionari escussi), hanno confermato le conclusioni a cui era giunta la "Relazione di approfondimento sui dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare» del 15 aprile 2010 redatta da questo Comando ... In particolare, è stato disvelato il ricorso sistematico, da parte di alcuni Funzionari di AGEA, addetti alla tenuta del SIAN, alla modifica, attraverso approssimazioni successive, dell'algoritmo utilizzato per il calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte e dei numeri di giorni potenziali di lattazione, in maniera tale da far risultare un numero di capi compatibile con il livello produttivo dichiarato dalla stessa AGEA all'Unione Europea.. .”

Ciò premesso, con riferimento alla relativa richiesta difensiva di differimento della discussione in attesa della conclusione delle indagini dei Carabinieri e dell’Autorità giudiziaria per conoscere la reale entità del prelievo, a suo tempo maturato a carico dei produttori, osserva la Sezione che, sulla base della documentazione versata agli atti, l’indagine, speci-

ficamente condotta sul punto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ufficio giudiziario ove è pendente il procedimento penale n. 33068/2010 I, si è, in realtà, conclusa con richiesta di archiviazione datata 6 ottobre 2011.

Nell'occasione il Pubblico Ministero procedente, dopo aver precisato che "..dalle informative di reato non emerge alcun elemento dal quale desumere che si sia in presenza di condotte dolose finalizzate ad alterare i dati con un fine truffaldino", ha concluso ritenendo il difetto di ogni "…elemento per affermare la sussistenza di ipotesi di rilevanza penale".

Il procedimento non è, allo stato, definito dato che, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal signor Antonino BEDINO, è fissata udienza dinanzi al GIP in data 27 marzo p.v. per la relativa discussione.

A prescindere dalle motivate valutazioni dell'Ufficio inquirente penale, tutt'ora *sub iudice*, ritiene, comunque, la Sezione che, nella vicenda, non possano rinvenirsi elementi a sostegno dell'invocato differimento e/o sospensione.

In effetti, anche nell'eventualità che l'eventuale futuro svolgimento del detto procedimento istruttorio dovesse condurre all'accertamento di qualsivoglia responsabilità nei confronti dei funzionari/dirigenti AGEA, suffragate da dolo – allo stato già escluso dal Pubblico Ministero procedente - sarebbero, comunque, fatte salve le relative azioni di regresso in fa-

vore degli odierni convenuti avanti il Giudice Ordinario nei confronti di coloro che fossero giudicati definitivamente responsabili al detto titolo.

V. La giurisdizione della Corte dei conti.

La prima questione che occupa il Collegio riguarda la sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti evocati in giudizio.

Va precisato, al riguardo, che, secondo i difensori, non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di servizio tra l'"acquirente" e la Pubblica Amministrazione. L'acquirente, infatti, pone in essere una mera attività di esecuzione di adempimenti impostigli dalla legge, senza assumere alcuna concreta posizione nell'ambito della P.A. Il suo compito andrebbe più propriamente assimilato a quello del "sostituto d'imposta", che pacificamente non si trova in rapporto di servizio con l'ente pubblico e che viene definito dall'art. 64 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 come "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto".

Le osservazioni difensive, a giudizio della Sezione, non sono condivisibili.

La figura dell'acquirente non appare assimilabile a quella del sostituto d'imposta.

Quest'ultimo, pur essendo tenuto per legge ad

effettuare operazioni fiscali in luogo di altri soggetti, rimane estraneo all'organizzazione della Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale si pone come mero esecutore di operazioni predeterminate dalla legge.

L'acquirente, al contrario, assume un ruolo di ben più ampio rilievo nell'ambito del sistema delle quote latte, così come delineato dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sull'acquirente grava la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime: è il destinatario di tutte le incombenze contabili, essendo stato individuato dalla predetta normativa come il soggetto più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo del regime delle quote latte. All'acquirente compete la contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono consegnati, è destinatario di sanzioni amministrative nel caso di omissioni o ritardi ed è soggetto a controlli da parte di vari enti pubblici (regioni, Ispettorato centrale repressione frodi, AGEA).

Inoltre, il “primo acquirente” – a differenza del sostituto d’ imposta - è investito della funzione con provvedimento amministrativo a seguito di un procedimento e sulla base della sussistenza di determinati requisiti.

In ragione di tutte le riferite attività di rilievo funzionale pubblicistico loro demandate, i primi acquirenti sono inseriti all'interno del sistema pubblico di contabilizzazione e gestione

delle quote latte.

Da ciò consegue che tra il primo acquirente e la P.A. sussiste un rapporto di servizio, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione quali: l'inserimento nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale dell'ente pubblico per il conseguimento di un fine di questo; lo svolgimento in modo continuativo della relativa attività di interesse pubblico; l'assoggettamento ad ordini, istruzioni, direttive o vigilanza da parte dell'ente pubblico proponente.

Proprio con riferimento ad una fattispecie simile alla presente, anch'essa connessa alla disciplina del mercato delle quote latte, la Sezione lombarda della Corte (v., sent. n. 112/2010) ha richiamato la giurisprudenza del giudice di legittimità (v., Cass. SS. UU. ord. 20132/2004), che "…nell'affermare la giurisdizione dei giudici contabili nei casi di violazione del vincolo di destinazione delle somme erogate dall'Unione Europea da parte di associazioni di produttori di latte bovino, ha ribadito il citato indirizzo giurisprudenziale, affermando che "*la nozione di rapporto di servizio non è limitata ai rapporti organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento*

nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, invece, irrilevante il titolo giuridico col quale avvenga tale investimento… Come è stato più volte affermato dalle Sezioni Unite (si veda, fra le ultime, la sentenza 9 ottobre 2001, n. 12367) è proprio la natura dei fondi e la loro destinazione originaria alla persecuzione di interessi pubblici (in questo caso si tratta di interessi la cui tutela è imposta dal diritto comunitario) a non consentire una utilizzazione da parte di soggetti diversi da quelli indicati nella disciplina comunitaria ... per fini diversi dalla destinazione loro assegnata nel bilancio comunitario...".

In ogni caso, ad escludere ogni pregio alla tesi difensiva, la giurisprudenza ha chiarito che il prelievo supplementare non è un' imposta, cioè un prelievo esclusivamente o prevalentemente destinato ad alimentare le casse dello Stato (o di altro ente pubblico), ma una "misura" di intervento sul mercato agricolo.

Il prelievo supplementare rappresenta, più precisamente, una "restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale", che "mira a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera", e che per-

segue, inoltre, “finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata” (così la Sesta Sezione della Corte di giustizia, sent. in data 25 marzo 2004, precedentemente richiamata).

Lo stesso convenuto ROBUSTI nelle dichiarazioni rese all’ udienza del 25 maggio 2009 innanzi al Tribunale di Saluzzo ha sostenuto “Il primo acquirente non è sostituto d’ imposta”.

Al riguardo, il Collegio non attribuisce pregio alla deduzione difensiva, secondo la quale la Procura, nel riportare detta dichiarazione, l’avrebbe decontestualizzata, volendo, in realtà, precisare che “non può essere sostituto d’imposta un soggetto che sta gestendo un qualcosa che non è un’imposta”.

Anche con la precisazione della difesa, non si vede, infatti, quale assimilazione al sostituto in parola possa farsi nei confronti di soggetto che non si riconosce nella suddetta veste.

Semmai, ad avviso del Collegio, si potrebbero riscontrare nella figura del “primo acquirente” elementi di affinità con quella dell’ esattore – pacificamente soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Anche l’ esattore, infatti, come il primo acquirente, viene investito della funzione con un prov-

vedimento dell' amministrazione, inserisce e riceve dati e informazioni nell' ambito di un complesso sistema informativo, che fa capo all' Amministrazione finanziaria, e, fino a tempi non remoti (febbraio 1999), soggetto all' obbligo del "non riscosso per riscosso", essendo tenuto – come l' acquirente - ad anticipare il versamento allo Stato anche dei tributi che avrebbe dovuto riscuotere e che, per varie ragioni, non aveva potuto incassare.

L'acquirente, riconosciuto dallo Stato membro con procedura pubblicistica, è obbligato a riscuotere il prelievo supplementare con ogni mezzo appropriato, a versarlo all' organismo pubblico competente (AIMA, AGEA) dello Stato membro, a restituire al produttore il prelievo riscosso in eccesso (a seguito delle operazioni di compensazione nazionale). E' obbligato a tenere una rigorosa contabilità a disposizione degli enti pubblici preposti ai controlli. E' soggetto a vigilanza e a sanzioni. Decade dalla qualità nel ricorrere di particolari condizioni e a seguito di procedura pubblicistica.

Ma, soprattutto, il denaro che gestisce è pubblico. E se anche si volesse ritenerlo non propriamente "pubblico", ma soltanto "di pertinenza pubblica", soccorrerebbe l' orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza delle SS.UU. n. 6425 del 25.03.2005, secondo la quale il vincolo teleologico che lega le somme gestite dall' agente alle pubbliche finali-

tà perseguite dall'ente, rende tali somme del tutto assimilabili a denaro pubblico, sia sotto il profilo della sussistenza del danno erariale che dell' assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile dell' agente che le gestisce.

Nella fattispecie, inoltre, poiché all'acquirente è demandato il maneggio di denaro di natura pubblica (o, comunque, di pertinenza pubblica), il suddetto soggetto riveste, altresì, la qualità di agente contabile, con i relativi obblighi di rendicontazione ed il particolare regime di responsabilità.

L'acquirente, dunque, che è soggetto in rapporto di servizio con il complesso organizzatorio pubblico Unione europea - Stato italiano – AIMA/AGEA ed è preposto alla gestione del danaro pubblico (o "di pertinenza pubblica") rappresentato dal prelievo supplementare, è agente contabile, soggetto alla giurisdizione contabile, nonchè, nel caso, responsabile del danno alla finanza pubblica che produce con l' illecita gestione del denaro pubblico (o "di pertinenza pubblica").

Dette osservazioni in tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia trovano conferma nella recente giurisprudenza contabile.

Secondo l'ordinanza n. 187/08 in data 18.06.08 – 01.09.08 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia in composizione monocratica, si è gradualmente operato un "passaggio dalla responsabilità

amministrativa dei soli amministratori e dipendenti pubblici alla responsabilità finanziaria, intesa come una generale forma di responsabilità patrimoniale per danno alle pubbliche finanze, in cui possono incorrere tutti i soggetti che abbiano maneggio o che utilizzino pubbliche risorse, e che si configura, in via generale, in relazione alla violazione degli obblighi nascenti in capo al soggetto stesso dalla finalizzazione delle risorse pubbliche al medesimo affidate". Il baricentro della responsabilità (Cass. SS.UU. 01.03.2006, n. 4511) si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che ben può essere un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicchè, ove il privato con la sua condotta incida negativamente sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare, egli realizza un danno per l'ente pubblico, di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile.

Quindi, "non può revocarsi in dubbio che l'esazione del prelievo supplementare costituisca attività funzionale al perseguimento di più ampi scopi pubblici", trattandosi - non di un' obbligazione civilistica, ma – di "misura tesa alla regolamentazione del mercato lattiero al fine di ricondurlo ai parametri di economicità stabiliti in sede comunitaria". La violazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, dunque, "impedisce il perseguimento degli obiettivi economici prede-

terminati dall'amministrazione comunitaria e nazionale". Il connesso sviamento delle somme dalle finalità pubbliche "costituisce la cifra specifica e peculiare del danno erariale, e, in quanto tale, conferma la natura contabile dell'azione volta al relativo risarcimento".

A conferma delle dette argomentazioni, la Sezione giurisdizionale della Lombardia ha rigettato il ricorso proposto per la revoca della predetta ordinanza, e confermato, dunque, con decisione collegiale la giurisdizione della Corte dei conti (sent. n. 205 in data 08 – 13 ottobre 2008, ampiamente confermata dalla decisione n. 112 del 2010 dello stesso Collegio, già "supra" menzionata).

Inoltre, con sentenza 22 gennaio – 17 febbraio 2009, n. 54 della Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia viene osservato come sia "evidente che, attraverso la riferita attività accertativa, informativa e quindi di riscossione e versamento degli eventuali prelievi supplementari, svolta dai soggetti autorizzati quali "Primi Acquirenti" del latte presso gli allevatori, che le Autorità demandate alla regolazione del mercato lattiero sono in grado di determinare i livelli produttivi e l'entità dei prelievi supplementari da acquisire e quindi trasferire al FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia)".

Di tal che "non può essere in dubbio che – in ragione di

tutte le riferite attività di rilievo funzionale pubblicistico loro demandate – i "Primi Acquirenti" del latte sono inseriti all' interno del sistema pubblico di contabilizzazione e gestione delle c.d. "quote latte" volto ad attuare le politiche comunitarie di disciplina del mercato produttivo lattiero".

Con la conseguenza che "per tali attività sussiste indiscutibilmente – tra il "Primo Acquirente" e la P.A. – un rapporto di servizio che porta l' illecito comportamento del "Primo Acquirente" produttivo di danno patrimoniale alle pubbliche finanze nell' ambito giurisdizionale della Corte dei Conti".

V.1 Il Collegio esamina, quindi, l'obiezione sollevata specificamente dall'avv. Botasso, secondo il quale il difetto di giurisdizione del giudice contabile deriverebbe anche dalla sussistenza in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 2 *sexies* della legge 109/2005, competente anche per il risarcimento del danno.

Al riguardo, la Sezione osserva che con l'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era stata attribuita natura sanzionatoria (così Cassazione, SS.UU., sent. n. 23355 in data 18.11.2005) ai provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, con conseguente regime di impugnazione ex legge n. 689/81. La disposizione venne abrogata dall'art. 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2005, n.

109, la quale, inserendo la disposizione dell' art. 2-*sexies* nel corpo del medesimo decreto legge n. 63/05, ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di applicazione del prelievo supplementare con decorrenza dal 26 giugno 2005 (per cui resta fermo il previgente riparto di giurisdizione fra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario per i giudizi introdotti prima di tale data).

Tuttavia, ad avviso del Collegio, il giudizio all'esame non è una "controversia relativa all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari", effettivamente attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo per effetto dell'art. 2 *sexies* del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63.

Ciò in quanto la richiamata norma non riguarda la responsabilità amministrativa per danno erariale, bensì le controversie in materia di applicazione del prelievo supplementare.

Infatti, il *petitum* non è il prelievo non versato, che rappresenta unicamente la misura del danno ma il danno conseguente all'omessa riscossione ed all'omesso versamento del prelievo.

Nè ha pregio l'ulteriore argomento secondo il quale anche il giudice amministrativo può decidere sul risarcimento del danno.

Infatti, l'art. 7, comma 3, della legge n. 1034/1971, come novellato dal decreto legislativo n. 104/2010 nel testo vigente, prevede che il T.A.R. conosca di "tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno" "nell' ambito della sua giurisdizione". Al Giudice amministrativo compete, dunque, la cognizione del danno patito dal produttore per l'illegittima applicazione del regime delle quote latte.

Al contrario, il presente giudizio non vertendo sull' "applicazione" del prelievo supplementare, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.

V.2 Parimenti infondata è, poi, l'ulteriore osservazione dell'avv. Botasso, secondo cui non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la Procura agisce, non per ottenere il risarcimento di un preteso danno erariale subito dall'AGEA, ma per effettuare (impropriamente) un'attività di recupero spettante agli organi di amministrazione attiva, ai quali tale compito è attribuito dall'art. 1, comma 9, della legge 119/2003, che stabilisce che in caso di mancato versamento del prelievo supplementare le regioni effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

In realtà, il recupero in via amministrativa e l'azione della Procura per il risarcimento del danno, sono attività che stanno su piani diversi e l'una non esclude l'altra, almeno finché non sia intervenuto il completo ristoro della perdita pa-

trimoniale.

Nella fattispecie, per di più, le due attività si differenziano anche sotto il profilo soggettivo, in quanto la riscossione coattiva mediante ruolo riguarda tanto gli acquirenti quanto i produttori, mentre l'azione di danno erariale attivata dalla Procura è rivolta esclusivamente nei confronti degli amministratori delle cooperative acquirenti.

La Sezione giudica, infine, inconferente il richiamo al diniego della giurisdizione contabile statuito dalla Cassazione (sent. 19 maggio 2001, n. 211) nei confronti di UNALAT – peraltro, superato da altra decisione, favorevole invece alla giurisdizione della Corte dei conti sulla stessa UNALAT (ord. 12 ottobre 2004, n. 20132) –, trattandosi di risalente decisione relativa ad una associazione di allevatori e non, come nel caso in esame, ad acquirenti di latte.

VI. Inammissibilità dell'azione della Procura contabile.

Con riferimento all'ammissibilità o meno dell'azione proposta dalla Procura regionale, che i convenuti, a mezzo di argomentazioni contenute nelle memorie difensive, hanno, di fatto, contestato, le difese sono dell'avviso che la costituzione di parte civile ad opera dell'Amministrazione danneggiata (AGEA ed anche Regione Piemonte, anche se da quest'ultimo Ente, successivamente revocata) nel processo penale, abbia privato di potestà di azione il Procuratore della

Corte dei conti.

La Procura Regionale ha contestato l'eccezione, rilevando che il giudice naturale del danno all'erario è la Corte dei conti e che la giurisprudenza, sia costituzionale che contabile, riconosce l'indipendenza ed autonomia di ciascuna giurisdizione, anche quando il giudizio investa lo stesso fatto materiale.

Ciò premesso, evidenzia il Collegio che l'articolo 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 ha devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti l'accertamento della responsabilità dei dipendenti ed amministratori delle amministrazioni dello Stato che nello svolgimento della loro attività abbiano cagionato un danno all'Amministrazione di appartenenza.

In seguito, nell'ambito della nuova conformazione della responsabilità amministrativa, disciplinata dal decreto legge n. 453 del 1993, convertito in l. n. 19 del 1994 e dalla coeva legge 19 gennaio 1994, n. 20, è stata data attuazione a quanto già previsto in generale dall'art. 103 comma 2 della Costituzione, ribadendo che la Corte dei conti è giudice naturale della responsabilità amministrativa dei dipendenti ed amministratori pubblici.

La competenza del giudice contabile a giudicare i comportamenti illeciti dei dipendenti pubblici non può, pertanto, essere posta in dubbio.

Costituisce, comunque, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello per cui la costituzione dell'Amministrazione danneggiata, come parte civile nel processo penale, non abbia efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità amministrativo – contabile, anche se concernente gli stessi fatti materiali, giacchè tale azione, dovendo essere proposta dal Procuratore Regionale, non può essere esercitata nel giudizio penale nel quale il menzionato Organo Requirente non ha legittimazione alcuna (Sez. 2^ d'appello 9 febbraio 2000, n. 38).

Ciò è da imputarsi proprio all'assoluta reciproca autonomia dei giudizi ed alla diversità delle azioni esercitate per cui, sotto il dedotto profilo della violazione del principio del ne bis in idem, non deriva alcun vincolo all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile nemmeno dall'esistenza di un giudicato civile o penale, ivi compreso il lodo arbitrale (SS.RR. 24 gennaio 1997, n. 5/97).

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato che il giudizio contabile non è precluso né dalla costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata, né dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento dei danni, neanche se accompagnata dal riconoscimento di una provvisionale che valga come liquidazione del danno (C. conti, Sez.. II, n. 223 del

01.07.2005; id. Molise, n. 115 del 12.10.2005).

Solo l'integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale potrebbe determinare la declaratoria di improcedibilità e/o improponibilità della domanda, fermo restando che, in sede esecutiva, occorrerà effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni, tenendo, cioè, conto delle somme eventualmente già versate a titolo di risarcimento (C. conti, Sez. III, n. 183 del 20.04.2006; id. Sez. III, n. 777 del 2010).

Peraltro, conformemente all'avviso espresso dal P.M. di udienza, non risulta che, almeno fino ad oggi, la sentenza del giudice penale sul punto della condanna a favore della parte civile costituita abbia avuto esecuzione.

VII. Nullità degli atti di costituzione delle Cooperative Savoia.

La Procura ritiene che tutti i negozi giuridici, posti in essere dalle Cooperative in esame, abbiano causa illecita, perchè costituiscono mezzi per eludere l' applicazione di norme imperative (art. 1344 cod. civ.) e, di conseguenza, sono nulli (art. 1418 cod. civ.).

La Procura ha, pertanto, chiesto che questo Giudice, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell' art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e dell'art. 1421 del codice

civile, rilevi e dichiari la nullità di tali atti negoziali (in particolare, gli stessi atti di costituzione delle Cooperative SAVOIA).

La Sezione, pur prendendo atto della espressa dichiarazione di rinuncia della domanda *in parte qua*, formalizzata dal P.M. nel corpo dell'atto di riassunzione, osserva che la Procura ha basato la propria legittimazione, e la conseguente giurisdizione della Corte dei Conti, sull'art. 1 comma 174 della legge 23.12.2005 n.266, che interpreta l'art.26 del regolamento di procedura per i giudizi avanti alla Corte dei Conti, di cui al R.D. 13.8.1933 n.1038, nel senso che esso gli attribuisca il potere di disporre di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile.

Detta tesi non incontra il favorevole scrutinio del Collegio.

La disposizione citata ha attribuito al Procuratore una ampia legittimazione per la tutela delle ragioni del credito erariale, la quale deve intendersi estesa ad ogni mezzo previsto dal codice civile ma negli stessi termini e limiti in cui detta tutela è affidata alle ragioni creditorie private, e cioè entro il limite dell'esercizio del diritto di azione al fine della realizzazione del diritto di credito, ovvero della sua tutela preventiva (o esecutiva).

Ciò che caratterizza sia la tutela di realizzazione del credito (con i mezzi di esecuzione coattiva in forma specifica o per equivalente) sia la tutela preventiva (di cui al sistema delle garanzie dell'art. 2740 c.c. ed ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale consistenti nell'azione surrogatoria, revocatoria ed al sequestro conservativo) è che la legittimazione ad agire è concessa al fine di consentire che le ragioni creditorie non vengano vanificate, e ciò sia durante e sino a quando duri la fase dell'accertamento del titolo del credito, sia nella fase più propriamente esecutiva, e cioè successiva a tale accertamento.

L'accertamento originariamente richiesto nell'atto di citazione è, invece, questione che esula dal sistema della tutela delle ragioni del credito, e costituendo domanda diretta ad accertare un diritto – o la sua mancanza o insussistenza - in via principale, rientra nell'ambito delle ordinarie azioni di accertamento per le quale l'ordinamento determina tassativamente sia le ipotesi sia la legittimazione sia la giurisdizione.

In questa sede un accertamento di nullità, riservato alla iniziativa delle parti contrattuali ed alla giurisdizione del giudice competente in via ordinaria o esclusiva, si risolverebbe in una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Pertanto, in relazione all'azione di nullità qui proposta, ancor prima che considerare l'esistenza nella fattispecie dei

relativi presupposti, ed in disparte la rinuncia formalizzata sul punto dalla Procura, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice a favore del giudice ordinario.

VIII. Nullità dell'atto di citazione.

L'Avv. BARBERO eccepisce la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, quarto comma, c.p.c. e dall'art. 3 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 dato che la difesa ritiene assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c., vale a dire "la determinazione della cosa oggetto della domanda".

Ciò in quanto in ordine alla richiesta declaratoria di nullità di "tutti gli atti negoziali posti in essere per eludere l'applicazione di norme imperative, ivi compresa la stessa costituzione delle Cooperative SAVOIA e della società F.G.R. spa", la Procura contabile non ha precisato quali siano tali negozi.

L'eccezione deve intendersi assorbita da quanto precedentemente statuito dalla Sezione con riguardo alla domanda di nullità avanzata da parte attrice.

IX. Inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, della legge 14.1.1994 n.19.

In via preliminare, l'Avv. BARBERO eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione per avere la Procura Regionale omesso l'audizione personale del signor Giovanni

Robusti, nonostante l'esplicita richiesta avanzata nella fase pre-processuale dai difensori a nome di quest'ultimo in sede di deposito delle deduzioni difensive in data 3 marzo 2009.

Osserva la Sezione che, in realtà, esiste in atti memoria, datata 2 marzo 2009, depositata il 3 marzo 2009, sottoscritta esclusivamente dai difensori, la quale riporta, in calce, espressione del seguente tenore "si chiede che il signor Giovanni Robusti venga sentito personalmente".

Ciò premesso, l'art. 5 della legge 14 gennaio 1994 n. 19, come noto, prevede che "Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito".

Ne discende, in primo luogo, ad avviso del Collegio, che, secondo l'espresso dettato normativo, il conferimento dello specifico potere di chiedere l'audizione non possa ritenersi attribuito automaticamente al difensore, quale prerogativa *ex lege* dello *ius postulandi,* posto che il ministero di difensore comprende la possibilità di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo

"che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati" (art. 84, comma 1, c.p.c.).

In secondo luogo, atteso che attraverso la procura rilasciata dall'interessato ai difensori a margine della memoria in esame, viene conferito un generico potere di rappresentanza e difesa nel procedimento, ma non l'eventuale esplicito potere di richiedere l'audizione personale del loro assistito, ritiene la Sezione che, non potendo il patrocinatore compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa "se non ne ha ricevuto espressamente il potere" (art. 84, comma 2, c.p.c.), la richiesta in oggetto, in quanto, si ripete, formulata e sottoscritta soltanto dalla difesa, non possa considerarsi ammissibile.

Peraltro, l'eccezione formulata dal convenuto Robusti muove dalla constatazione, corroborata da richiami giurisprudenziali contabili, che l'audizione personale, ove ritualmente richiesta, ponga il presunto responsabile in una condizione di pretesa, a fronte della quale vi sarebbe un vero e proprio obbligo, a carico del requirente, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, quale condizione di ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, in disparte la considerazione che non tutta la giurisprudenza è orientata nel senso indicato dal convenuto, va tenuto conto che il nominato non si

era limitato a chiedere l'audizione, per il tramite dei propri legali, ma aveva, anzitutto, formulato articolate e specifiche difese scritte, prendendo puntuale posizione su tutti i fatti contestatigli con l'invito a dedurre (v. memoria difensiva datata 2 marzo 2009).

Pertanto, in siffatta situazione, la formulazione letterale dell'art.5 co. 1° DL 453/1993 conv. con L.19/1994 sembra compatibile con un'interpretazione che accorda all'invitato il diritto di dedurre, a sua discrezione, per iscritto o in audizione personale, nel senso che l'interessato possa chiedere l'audizione in alternativa alla difesa scritta o in aggiunta ad essa, ma che solo nel primo caso l'audizione sia condizione di ammissibilità dell'azione, giacchè nel secondo caso, che ricorre nella specie, il diritto di difesa è, comunque, soddisfatto dalle difese scritte.

In conclusione, la Sezione è dell'avviso che nessuna censura possa muoversi all'operato dell'Ufficio del Pubblico Ministero e che l'eccezione non meriti accoglimento.

X. La legittimazione passiva degli amministratori delle cooperative.

Ad avviso della difesa Barbero, l'eventuale rapporto di servizio si sarebbe instaurato tra le Cooperative acquirenti e l'Amministrazione, non certamente tra gli amministratori delle Cooperative e la P. A.

Ciò in forza della disposizione di cui all'art. 2518 c.c. – che prevede che nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio – ed in virtù di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Secondo la Procura, la quale non ha ritenuto di evocare nel presente giudizio le suddette persone giuridiche, ma ha scelto di citare solamente i soggetti (persone fisiche) che hanno rivestito la qualità di amministratori delle predette società, non le fittizie persone giuridiche, ma coloro che hanno effettivamente agito, facendosi scudo dello schermo societario ed offrendo alla P.A. delle "scatole vuote", sulle quali questa avrebbe dovuto esercitare infruttuosamente le azioni di recupero del prelievo non versato, questi soggetti, cioè gli amministratori - contabili di fatto, devono essere convenuti in giudizio, quali reali autori delle condotte dannose per la finanza pubblica.

Ritiene la Sezione che la decisione della Procura sia corretta.

In effetti, l'Ufficio requirente, in termini di elemento psicologico, prospetta il dolo dei soggetti che hanno agito per conto di dette società, affermando che essi hanno utilizzato strumenti truffaldini per evitare il pagamento del prelievo

supplementare.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Sezione Prima d'Appello n. 324/2008/A in data 15.7.2008), il compimento di atti dolosi interrompe il nesso di immedesimazione organica tra la persona e la Società, sicché la legittimazione passiva di coloro che hanno agito per conto dell'ente è autonomamente sostenibile sulla base del mero rapporto giuridico di contabile di fatto, atteso lo sforamento dello schermo societario che consegue al comportamento doloso.

Pertanto, così come prospettata in termini di dolo, l'azione della Procura ben può avere come legittimati passivi gli amministratori delle società, fermo restando che, ove gli affermati comportamenti dolosi non venissero poi dimostrati in sede di giudizio di merito, verrebbe meno, con la responsabilità, la stessa legittimazione degli interessati a stare in giudizio.

XI. La competenza della Sezione giurisdizionale Piemonte.

Altra eccezione sollevata dalla difesa riguarda l'incompetenza per territorio della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, in relazione all'azione di responsabilità nei confronti della "Finanziaria Giovanni Robusti s.p.a.", costituita in Treviso e avente sede in Spregiano (TV).

Secondo la difesa, infatti, la Sezione giurisdizionale della regione Piemonte non può estendere la propria competenza nei confronti di un soggetto che, non solo non ha mai avuto alcun rapporto di servizio nell'ambito della regione Piemonte, ma che non ha mai operato, nemmeno in via di fatto, nel territorio regionale.

La Procura sostiene che la società F.G.R. è stata costituita (luglio 2003) esclusivamente per essere parte integrante del sistema fraudolento posto in essere mediante le Cooperative SAVOIA.

Ciò sarebbe avvenuto nel momento in cui, introdotto dal legislatore nazionale il versamento mensile dei prelievi trattenuti, è apparso più funzionale alla continuazione della truffa che la Cooperativa SAVOIA SEI si astenesse dal pagare nel corso dell' anno i produttori, evitando così di incorrere da subito e più volte nella violazione del mancato versamento del prelievo, e si obbligasse, invece, a pagare i produttori in unica soluzione dopo il termine della campagna lattiero casearia tutto il latte "acquistato".

Per attuare questo proposito, senza creare evidenti problemi ai produttori, occorreva che un altro soggetto – in luogo di SAVOIA SEI - si interponesse fra allevatori e reali acquirenti, "girando" tempestivamente ai primi i pagamenti effettuati dai caseifici nel corso dell'anno.

Questo soggetto, secondo il P.M., è stata F.G.R., società che, costituita e amministrata dallo stesso ROBUSTI esclusivamente per la descritta finalità, rese, in questo modo, possibile la prosecuzione del comportamento fraudolento di SAVOIA SEI.

Di fatto, dunque, F.G.R. e SAVOIA SEI insieme svolgevano la medesima funzione di fittizio "primo acquirente", che, anteriormente, veniva svolta dalle sole Cooperative SAVOIA. Il comportamento dei loro amministratori, ai fini del giudizio di responsabilità, è, di conseguenza, inscindibile.

Al riguardo, il Collegio osserva che la competenza per territorio delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è disciplinata dall'art. 2, lett. b) della legge 8.10.1984 n. 658, che individua quale criterio distributivo, alternativamente, l'espletamento dell'attività di gestione di beni pubblici nel territorio regionale, ovvero il verificarsi in ambito regionale del fatto da cui derivi il danno.

Tuttavia, nella particolare fattispecie all'esame, nessuno dei due indicati criteri pare utile a determinare con chiarezza la competenza territoriale per i fatti dannosi riferibili alla F.G.R. s.p.a. (e, per essa, al suo Amministratore Unico sig. ROBUSTI Giovanni).

In primo luogo, sembra difficilmente sostenibile che la competenza appartenga alla Sezione giurisdizionale per il Ve-

neto, Regione nella quale la F.G.R. s.p.a. aveva soltanto la sede legale, tant'è vero che nessuna delle attività della suddetta finanziaria, connesse con l'odierno giudizio, risulta consistita in operazioni di gestione svolte in quella Regione.

Soccorre, quindi, il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 4/QM del 2002: nei "casi nei quali il concorrere di più comportamenti tenuti nel corso di un unico procedimento amministrativo implicano di necessità che l' accertamento avvenga in un unico giudizio nel quale vengano singolarmente e complessivamente valutati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità", "in questa ipotesi deve essere individuato, sulla base dell' atto introduttivo del giudizio, quale tra le condotte sia stata quella che ha determinato l' evento di danno". Cioè "nel concorrere di una pluralità di comportamenti illeciti tutti collegati all'evento di danno soccorre il criterio oggettivo che radica nell'attività o nel fatto ineliminabile ai fini dell'evento il momento di radicamento della competenza giurisdizionale, attribuito alla Sezione territoriale della regione nella quale è ubicato l'ufficio, o la sede nella quale è incardinato il soggetto al quale è ascrivibile quella specifica attività o fatto di per sè causativo del danno".

Nella specie, la Sezione, in conformità al giudizio già espresso dal giudicante nel corso della fase cautelare, è

dell'avviso che l'attività posta in essere dagli amministratori di SAVOIA SEI, "primo acquirente" riconosciuto, sia appunto "ineliminabile" per la produzione dell' evento di danno, mentre quella posta in essere, in accordo doloso con i primi, dall' amministratore unico di F.G.R. sia stata di mero supporto.

Ciò in quanto l'attività della F.G.R. s.p.a. appare strettamente intrecciata con quella della cooperativa "Savoia Sei", rispetto alla quale si configura come accessoria, come si desume dai meccanismi finanziari e contabili descritti dalla Procura e riportati nella parte in fatto.

Del resto, l'intreccio tra le attività gestorie delle due società è così stretto che anche in sede di quantificazione del danno riferibile a ciascuna società la Procura non ha potuto distinguere l'ammontare di pertinenza della cooperativa e quello di pertinenza della finanziaria.

Sembra, quindi, logico ritenere, facendo applicazione del principio di attrazione del fatto accessorio nel fatto principale, che anche per la F.G.R. s.p.a. la competenza territoriale appartenga alla Sezione giurisdizionale competente per i fatti riferibili alla "Savoia Sei", che è la Sezione giurisdizionale per il Piemonte.

La competenza territoriale, in conclusione, appare radicata in capo alla Sezione giurisdizionale del Piemonte, la quale deve decidere sul danno determinato dalla condotta di tutti

gli amministratori convenuti in giudizio, compresi quelli della società finanziaria F.G.R.

XII. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Le difese hanno eccepito che, con riferimento alla campagne lattiere comprese nel periodo 1998/99 – 2003/2004, la pretesa risarcitoria risulta prescritta, essendo decorso il termine di cinque anni di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994 e non essendo stato occultato alcunché in quanto, secondo tesi difensiva, "l'Amministrazione era al corrente dei fatti".

Più in particolare, le difese eccepiscono l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio (e della conseguente azione) nei confronti dei loro assistiti in quanto non vi sarebbe stato occultamento doloso dell'attività svolta e del danno.

Di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe decorso dal momento in cui si sono verificati i fatti asseritamente produttivi del pregiudizio patrimoniale in oggetto, vale a dire, dal verificarsi dell'omissione del pagamento del prelievo supplementare maturato per ciascuna campagna lattiera. Di tal che, essendo stato l'invito a dedurre notificato ai convenuti nel mese di febbraio 2009, l'azione risarcitoria proposta dalla Procura deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione con riferimento alle campagne dal 1998/1999 al 2003/2004.

Peraltro, secondo le difese, avendo le Cooperative sempre operato nel rispetto della trasparenza normativa e contabile, registrando tutti i dati necessari nel SIAN, così da rendere perfettamente conoscibile il loro operato, non può mettersi in dubbio, in capo alla P.A. e, segnatamente, alle Province di Cuneo e di Torino, una piena ed effettiva conoscenza dell'omesso versamento, dovendo imputarsi alla carenza di tempestivi controlli amministrativi la mancata contestazione dell'effettuazione delle ritenute. Infatti, le Province di Cuneo e Torino fin dal 2001 hanno effettuato sopralluoghi e redatto verbali di accertamento.

Da ultimo, le difese sostengono che il termine prescrizionale quinquennale non possa ritenersi interrotto per effetto della costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata nel concomitante processo penale.

La Procura contabile, a sua volta, afferma che per nessuna delle annualità in contestazione è maturata la prescrizione del diritto dello Stato e dell'Unione Europea al risarcimento del danno, in quanto la scoperta della sottrazione del prelievo supplementare è intervenuta solo con la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Saluzzo in data 26 luglio 2006.

La Sezione rammenta che, ai sensi dell'art. 1 della citata Legge n. 20/1994, in caso di occultamento doloso del

danno, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della sua scoperta.

Secondo la pacifica giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Sez. I App., sent. n. 216/2008) “la cognizione di situazioni pregiudizievoli all'amministrazione pubblica trova, per il fatto doloso dell'autore del danno, un obiettivo impedimento, di carattere giuridico e non di mero fatto. Ragion per cui la decorrenza della prescrizione inizia dalla scoperta dell'illecito nel caso di occultamento, il quale deve, invero, ritenersi “in re ipsa” ogni qualvolta vi sia stata una percezione illecita di denaro, che è, per definizione, un fatto che il convenuto non ha alcun interesse a divulgare (Sez. II Centr., 13 aprile 2000, n. 134; Sez. III Centr. 2 aprile 1999 n. 63; SS.RR., 15 febbraio 1999, n. 3 e 11 febbraio 1994, n. 929/A; Sez. I, 21 dicembre 1995, n. 34/A)”.

Ne consegue che l'azione del P.M. contabile può essere utilmente iniziata non dal momento in cui il fatto viene meramente scoperto ma da quando esso assume una sua qualificazione giuridica, idonea a collegarlo a una fattispecie dannosa, radicandone una conoscenza effettiva.

Tale situazione ricorre in ipotesi di fatti delittuosi che comportano un obiettivo impedimento ad agire, con la possibilità di esercitare l’azione contabile solo quando il fatto assuma una concreta qualificazione giuridica, atta ad

identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Del resto, il presupposto della conoscibilità effettiva in seno all'Ente danneggiato, nel caso di danni occultati, deve essere valutato nell'ottica complessiva del funzionamento dell'Amministrazione che è organizzata, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, secondo disposizioni di Legge al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Pertanto, nell'ipotesi di danno derivante da illeciti non palesi, e, quindi, non immediatamente percepibili, la conoscenza del nocumento può emergere solo a seguito degli adempimenti specifici e preordinati sulla base delle competenze degli Uffici pubblici, di verifica e di ispezione amministrativa che consentono di appurare puntualmente i fatti pregiudizievoli.

Se, infatti, sussistono nell'ordinamento procedure positivamente previste per l'individuazione e l'accertamento di fenomeni dannosi, questi ultimi non possono ritenersi altrimenti conoscibili prima che esse siano compiute, ma la mancata conoscibilità, in questo caso, non configura un mero fatto, ma deriva dall'impedimento giuridico esistente sino alla completa attuazione e conclusione dell'azione amministrativa di controllo disciplinata dalla Legge (*ex multis*, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 494 del 2007).

Di conseguenza, le argomentazioni difensive, secondo le

quali l'esordio della prescrizione andrebbe collocato in un momento antecedente alla conclusione delle indagini penali, posto che "...i fatti erano ben noti all'amministrazione", non possono essere condivise, dato che la fattispecie di danno erariale, oggetto della odierna pretesa di parte pubblica, risulta connessa all'esercizio di una funzione di carattere giurisdizionale nel contesto di illeciti penalmente rilevanti.

Considerato che la richiesta di rinvio a giudizio degli odierni convenuti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo per il reato, tra l'altro, di truffa aggravata e continuata risale al 26 luglio 2006, prima di allora l' Amministrazione avrebbe potuto in linea teorica aver notizia di un debito delle Cooperative, ma non poteva avere certamente contezza della complessiva condotta dolosa, preordinata alla definitiva sottrazione di risorse pubbliche, disvelata dall' istruttoria penale.

Solo con l'esercizio dell'azione penale il fatto dannoso viene ad evidenziarsi compiutamente (con evidente discovery e conseguente conoscenza da parte dell'Amministrazione danneggiata).

Peraltro, alla menzionata richiesta del Pubblico Ministero ordinario, hanno fatto seguito, prima, nel giudizio penale instaurato nei confronti degli odierni convenuti, la costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata, quindi, nella

fase preprocessuale contabile, l'invito a dedurre contenente la costituzione in mora.

Ricostruita la vicenda nei termini che precedono, giova rammentare, difformemente da quanto sostenuto dai convenuti, che la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che la costituzione di parte civile interrompa la prescrizione con effetto permanente ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ. (Corte dei Conti, Terza d'Appello, sentenza n. 19/2007, n. 330/2007; Prima d'Appello n. 29/2007; Terza d'Appello n. 73/2007; Seconda d'Appello n. 137/2006; Sezione Prima n. 65/2007, n. 184/2007; Sezioni Riunite n. 8/2004/QM).

In secondo luogo, la stessa giurisprudenza è, altresì, univoca nell'affermare la legittimazione sia della P.A. che della Procura Erariale nell'adozione di tali atti interruttivi della prescrizione; la prima, in quanto titolare del diritto risarcitorio, la seconda in quanto soggetto legittimato in via esclusiva alla tutela giudiziale del diritto stesso (Sezione III Centrale, sentenza n. 1/2005, n. 237/2009, n. 335).

Alla luce di tali consolidati indirizzi giurisprudenziali e della documentata sequenza dei predetti atti interruttivi posti in essere nelle competenti sedi processuali, va ritenuta tempestiva l'azione di responsabilità esperita in questa sede giurisdizionale e, conclusivamente, rigettata l'eccezione di

prescrizione sollevata dalla difesa.

XIII. L'intervento della Federazione Regionale Coldiretti.

Altra questione preliminare, concerne l'ammissibilità dell'intervento, della Federazione Regionale Coldiretti.

Il suddetto Ente ha depositato memoria di costituzione all'udienza del 3 marzo 2009, nel corso del giudizio cautelare.

Nell'occasione, dopo aver illustrato le ragioni per le quali instava di essere ammesso ad intervenire nel presente giudizio (costituite in sostanza dall'interesse a che il mercato del latte si svolga nel rispetto della normativa vigente con la repressione di comportamenti irregolari che favoriscono la presenza sul mercato di latte in eccesso), era stato chiesto l'accoglimento della domanda della Procura e il rigetto delle istanze dei convenuti, con condanna dei predetti alle spese del detto intervento.

Analoga domanda di intervento è stata depositata all'odierna udienza, allorchè la Federazione Regionale Coldiretti del Piemonte, come in atti rappresentata, ribadiva che l'intervento dell'Ente trovava giustificazione nella lesione arrecata dalle condotte contestate ai convenuti ai fini perseguiti dall'organizzazione ed assunti nello Statuto della Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Piemonte.

Secondo il difensore, l'Ente rappresentato è legittimato all'intervento nel presente procedimento.

Ciò premesso, la Sezione osserva che l'istituto dell'intervento di terzi nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti è disciplinato dall'art. 47 del r.d. n. 1038/1933, che prevede che “Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione“. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ritiene tuttavia che non siano ammissibili nel processo contabile l'intervento principale e quello litisconsortile (adesivo autonomo), perché hanno l'effetto di estendere i limiti oggettivi della controversia, circostanza incompatibile con il principio dell'esclusività dell'azione esercitata dal Pubblico Ministero.

Invece, l'intervento adesivo dipendente, che si realizza quando un soggetto, pur non avendo autonoma legittimazione ad agire, ha tuttavia interesse alla vittoria di una delle parti in causa, viene generalmente ammesso *ad adiuvandum* (del Pubblico Ministero).

Ora, ad avviso del Collegio, la richiesta di intervento avanzata dalla Federazione Regionale Coldiretti presenta tutte le caratteristiche dell'intervento adesivo dipendente *ad adiuvandum* ed è, dunque, ammissibile.

In effetti, l'Ente in questione, pur non essendo titolare di alcuna azione volta al risarcimento del danno erariale, ha, tuttavia, un interesse statutario alla repressione delle condot-

te illecite contestate ai convenuti e, quindi, ha interesse all'accoglimento, delle istanze avanzate dalla Procura.

IVX. Supplemento istruttorio.

Venendo ora ad esaminare, sempre in via preliminare, le ulteriori istanze difensive volta ad ottenere, a livello istruttorio, l'ammissione di prova per testi sulle circostanze articolate in narrativa, compresa l'ammissione di consulenza tecnica di ufficio di natura contabile per determinare la consistenza dell'eventuale danno erariale subito dalla P.A. per omesso versamento del prelievo supplementare, osserva il Collegio che il supplemento istruttorio richiesto non appare indispensabile.

Ciò in considerazione del fatto che l'istruttoria, esperita dalla Procura Regionale, appare del tutto esauriente ai fini di una decisione nel merito, tenuto, altresì, conto delle ampie produzioni documentali, ad opera di tutte le parti, per cui si ritiene che non occorra disporre ulteriori incombenti al riguardo.

La Sezione ritiene, inoltre, di non poter discostarsi dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del 10.05.2001), di recente già richiamata (in termini, v. sent. 71 dell'11 maggio 2011 di questa Sezione), in base alla quale "il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in

generale nel procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia" (Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815), fermo restando "che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica".

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve, pertanto, concludere per l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla difesa.

Nè può, peraltro, trovare accoglimento la generica richiesta dei patrocinanti dei convenuti che sia ammessa una C.T.U. contabile volta ad accertare la quantificazione del danno, atteso che tale istanza non è basata su puntuali e documentate contestazioni dei dati numerici esposti dall'attrice, risultando diretta ad una funzione esplorativa e

surrogatoria dell'onere gravante sulla parte convenuta di contrastare le esposizioni probatorie della domanda mediante allegazioni di segno contrario (cfr., in tal senso, Sez. Friuli, sent. n. 41 del 28.1.2008).

1. Prima di affrontare il merito della ampia fattispecie all'esame, il Collegio intende richiamare l'evoluzione normativa che ha caratterizzato lo scenario in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale nel corso degli anni cui si riferiscono le campagne lattiere in contestazione.

Il Trattato istitutivo della Comunità europea del 25 marzo 1957 si occupa della politica della Comunità per l'agricoltura con le disposizioni, di cui agli artt. da 32 a 38 (nel testo in vigore dal 1° febbraio 2003, anteriormente artt. da 38 a 43 e 46).

Dal 1964 nella Comunità europea il latte è oggetto di un'organizzazione comune di mercato (OCM). Tale OCM, che rientra – come si è visto - nell' ambito della politica agricola comune (PAC), ha in particolare la finalità, in conformità all'art. 33 del Trattato, di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola interessata.

A tale scopo, era prevista, tra l'altro, la fissazione da parte del Consiglio dell'Unione europea di un *prezzo indicativo del latte* - recentemente abolito per effetto dell' art. 1, comma 1, n. 1) del Regolamento CE del Consiglio n. 1787 del 23

settembre 2003 - che i produttori dovevano ottenere in tutta la Comunità. Anche al fine di mantenere tale prezzo indicativo l'OCM aveva attuato diverse misure d' intervento, intese a garantire l' equilibrio del mercato attraverso azioni al livello dell'offerta e del consumo.

Per effetto della politica di sostegno, attuata a partire dagli anni '70, la produzione di latte in ambito comunitario è divenuta superiore al consumo. Allo scopo di bilanciare sostegno e sviluppo, così da poter, da un lato, conservare gli aiuti agli allevatori e, dall' altro, evitare gli eccessi di produzione, il legislatore comunitario, nel 1977, ha introdotto, quale misura di contenimento dello sviluppo, un prelievo denominato di "corresponsabilità", dovuto da ogni produttore sui quantitativi di latte consegnati ai caseifici o venduti direttamente al consumatore finale sotto forma di prodotti lattiero-caseari.

Rivelatisi insufficienti gli effetti di tale prelievo e ritenendo che l'aumento progressivo dei costi relativi allo smaltimento dell'eccedenza della produzione del latte mettesse in crisi l'avvenire della PAC, il legislatore comunitario con il regolamento (CEE) n. 856/84 ha istituito il regime del “prelievo supplementare” su tali eccedenze di produzione, al fine di ristabilire l'equilibrio del mercato.

2. **Inquadramento normativo del regime delle**

“quote-latte”.

Le premesse del reg. 856/84 rendono esplicite le finalità delle disposizioni che vengono introdotte con il medesimo regolamento:

“[omissis] considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

che, specie nel settore del latte, è necessario, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere le misure d'intervento sul mercato, uniformate al tempo stesso per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Comunità;

considerando che le misure d'intervento devono essere tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo indicativo comune del latte franco latteria; che a tal fine è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono in misura particolarmente importante sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte;

considerando che l'attuazione di un mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità implica, oltre a un regime di prezzi unici, l'instaurazione di un regime

unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità;

che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione

contribuisce a stabilizzare il mercato comunitario [omissis]".

Il regolamento n. 856/84 prevedeva la fissazione, per l'intera Comunità, di un *quantitativo globale garantito*. Tale quantitativo era ripartito fra gli Stati membri in base ai quantitativi consegnati sul loro territorio durante l'anno 1981. Esso copriva le vendite agli acquirenti (i caseifici) e le vendite dirette al consumatore. Il quantitativo relativo alle vendite agli acquirenti poteva essere suddiviso dagli Stati membri o tra gli acquirenti, o tra i produttori. Il *quantitativo di riferimento* attribuito ai produttori o agli acquirenti era pari al quantitativo di latte che essi avevano prodotto o acquistato nel corso di un determinato anno di riferimento. Il superamento di tale quantitativo di riferimento in un periodo di dodici mesi, dal 1° aprile al 31 marzo, comportava per il produttore l'obbligo di corrispondere un *prelievo supplementare* pari ad almeno il 75% del prezzo di riferimento del latte.

Questo prelievo supplementare era destinato a finanziare il costo di commercializzazione di detta eccedenza.

Solo ai fini della riscossione, il pagamento di tale prelie-

vo – secondo la modalità prescelta dai singoli stati nazionali – poteva gravare direttamente sul produttore ovvero sull'acquirente, il quale – a sua volta – si rivaleva sul produttore.

I regolamenti adottati dalla Commissione per l' applicazione del regime di prelievo non apportarono alcuna modifica per quanto riguarda l' operatore economico debitore del prelievo supplementare: in virtù dell' art. 12, n. 4, nel testo originario del regolamento n. 1371/84, il solo produttore restava debitore dell'importo dovuto a saldo anche nell'ipotesi in cui l'importo pagato – eventualmente dall' acquirente - a titolo di prelievo supplementare fosse stato inferiore a quello che effettivamente era dovuto.

Il regime del prelievo supplementare sul latte, istituito inizialmente per un periodo di cinque anni, venne prorogato sino al 31 marzo 1992, poi sino al 31 marzo 1993. Esso fu poi rinnovato per un periodo di sette anni dal regolamento (CEE) n. 3950/92 assieme al regolamento (CEE) n. 536/93, che ne definì la modalità di applicazione.

Infine, tale regime è stato prorogato sino al 2008 dal regolamento (CE) n. 1256/1999 e ulteriormente fino al 31.03.2015 (campagna 2014/2015) dall' art. 1, comma 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 178872003 del 29.09.2003.

Ciò premesso, venendo ad esaminare la normativa co-

munitaria e nazionale che più specificamente si applica alle fattispecie oggetto della presente citazione, segnatamente, alle otto campagne lattiero-casearie del periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2006, il 28.12.1992 il Consiglio della Comunità Europee ha adottato il regolamento (CEE) n. 3950/92, che abroga e sostituisce la normativa esistente, ed ha introdotto una disciplina autonoma.

Con detto regolamento si prevede, tra l'altro,:

"[omissis] considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare;

che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali;

che esso resta necessario per il futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato;

che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 1993; considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chia-

rezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno fissare in un regolamento autonomo le norme fondamentali del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa [omissis]".

A decorrere dal 1° aprile 1993, il nuovo regolamento istituisce (art. 1), per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte sui quantitativi (di latte o equivalente latte) consegnati ad un acquirente (c.d. "consegne") o venduti direttamente per il consumo (c.d. "vendite dirette") e che superano un quantitativo da determinare.

Tale prelievo, fissato al 115% del prezzo indicativo del latte, deve essere ripartito (art. 2) tra i produttori che hanno contribuito al superamento del quantitativo globale determinato dal Consiglio per ciascuno stato membro (ex art. 3). L' importo dovuto da ogni produttore è determinato previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati da altri produttori (art. 2, comma 1).

Per quanto riguarda le "consegne" - che, come risulta dalle stesse premesse del regolamento, costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati – all'acquirente è fatto carico (art. 2) di versare all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità

da determinare, l'importo dovuto dal produttore a titolo di prelievo.

L'acquirente trattiene tale importo sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo ovvero, in mancanza della ritenuta, riscuote il medesimo importo dal produttore "con ogni mezzo appropriato". L'acquirente è, quindi, autorizzato a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo complessivamente dovuto, un importo del prezzo del latte su ogni consegna del produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.

Per le "vendite dirette", invece, il produttore deve pagare il prelievo dovuto direttamente al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita.

Qualora il prelievo sia dovuto (ovviamente l'indebito prelievo va restituito) e l'importo riscosso sia complessivamente superiore al debito dello Stato membro, questo può (art. 2, ultimo comma) utilizzarlo per finanziare la ristrutturazione lattiera (di cui all' art. 8) ovvero rimborsarlo ai produttori che rientrano nelle "categorie prioritarie".

Lo stesso regolamento fissa i criteri relativi al calcolo della quota latte disponibile per ogni produttore.

Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta del produttore debitamente giustificata, per tener conto delle modifiche che incidono sulle sue conse-

gne e/o sulle sue vendite dirette (art.4).

Ciascuno Stato membro può, inoltre, procedere ad una riduzione "lineare" dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali al fine di alimentare la propria riserva nazionale, istituita per poter attribuire quantitativi supplementari o specifici a categorie di produttori individuati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione (art. 5). Il regolamento autorizza, inoltre, le cessioni temporanee e i trasferimenti (con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione) dei quantitativi di riferimento individuali (art. 7).

L'art. 10 prevede espressamente che il prelievo, "considerato parte degli interventi intesi a regolare il mercato agricolo" sia "destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario".

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del prefato regolamento n. 3950/92, la Commissione della Comunità Europee ha adottato in data 9 marzo 1993 il regolamento (CEE) n. 536/93, con il quale ha disciplinato, essenzialmente, gli "elementi complementari" per il conteggio finale del prelievo a carico del produttore (quali le caratteristiche del latte considerate rappresentative per il calcolo del quantitativo di riferimento individuale, delle consegne e delle eccedenze) ed ha istituito misure intese a garantire il pagamento del prelievo

supplementare in tempo utile, nonchè delle procedure di controllo, che consentano di verificare la regolarità della riscossione di quest'ultimo.

Inoltre, per rinforzare il concetto, secondo cui “la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime” grava sull’acquirente, è stato stabilito (art. 7) che gli acquirenti che operano nel territorio di uno Stato membro debbano essere da questo riconosciuti. Il riconoscimento deve essere accordato solo dopo aver verificato la sussistenza di alcune condizioni e dopo che l’acquirente ha dichiarato di assumere determinati impegni.

L’acquirente, in effetti, (art. 3, comma 1, lett. d) viene reso responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati.

Inoltre, l’ art. 3, ai commi 2, 3 e 4, [nel testo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1255/98] dispone:

“2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore relativamente ai quantitativi (del latte e/o dell'equivalente latte) che gli sono stati consegnati, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di ma-

teria grassa. Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve pagare una penalità (...omissis...).

3. Lo Stato membro può disporre che l'autorità competente notifichi all'acquirente l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati.

4. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente versa all'organismo competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro."

L'art. 4 del medesimo regolamento n. 536/93 [come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1255/98] impone termini identici al produttore che effettua vendite dirette.

Infine, la Commissione ha stabilito che gli Stati membri debbano adottare le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi fissati. Strumento base dei controlli è la contabilità che l' acquirente è obbligato a tenere (e a conservare per almeno tre anni) di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero caseari che gli sono stati consegnati, mese per mese, da ciascun produttore in ciascun periodo di produzione.

Le disposizioni dei predetti regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 sono rimaste in vigore dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 2003.

L' Italia ha dato applicazione alla normativa comunitaria soltanto con la legge 26 novembre 1992, n. 468, entrata in vigore anteriormente ai regolamenti CEE da ultimo descritti, ma egualmente volta a dare regolamentazione alle quote latte e al prelievo supplementare a decorrere dal periodo 1° aprile 1993 – 31 marzo 1994.

Detta legge, che riproduce sostanzialmente l'impianto normativo comunitario, individua nell'AIMA – Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – l'organismo competente al governo del settore, governo che le viene affidato in cooperazione con le regioni e le province autonome.

L'AIMA è stata istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303, e "riordinata" con la legge 14 agosto 1982, n. 610. All'AIMA sono stati affidati prioritariamente (art. 2 della citata legge n. 610/82) "i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo".

L'AIMA - che avrebbe dovuto trasformarsi nell' "Ente per gli interventi nel mercato Agricolo" (EIMA) per effetto del decreto legge 23 settembre 1994, n. 548, non convertito e dei successivi decreti legge reiterati e non convertiti – venne

soppressa con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell' "Agenzia per le erogazioni in agricoltura" (AGEA), che subentrò all'AIMA nelle attribuzioni e nei rapporti attivi e passivi.

In particolare la legge n. 468/92 demandava (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4) all' AIMA – successivamente, dunque, all' AGEA - la pubblicazione degli elenchi dei titolari di quota in appositi bollettini, articolati per provincia, nonchè (artt. 12 e 12-*bis*) l' eventuale compensazione nazionale - fra le eccedenze riscontrate a carico di taluni e i quantitativi di riferimento inutilizzati accertati per altri produttori - a seguito della quale veniva disposta la restituzione, ove dovuta, delle somme trattenute dagli acquirenti ai produttori (che avevano superato il quantitativo di riferimento individuale) in eccedenza rispetto agli importi stabiliti in sede di compensazione.

Alle regioni era affidata (art. 2, comma 7) l' attività di controllo sulla produzione del latte e (art. 8) sull' applicazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e prelievo supplementare, nonchè (art. 11) l' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Lo Stato (Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale) rimaneva diretto destinatario dei versamenti del prelievo supplementare, che gli acquirenti dovevano effettuare - in unica soluzione entro un termine (diverso secondo che le trattenute

fossero state operate a carico di produttori associati ovvero non associati) decorrente dalla chiusura della campagna lattiero-casearia, cui si riferiva - in apposita contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma.

In via generale, la legge n. 468/92 aveva previsto (art. 4) che la normativa comunitaria sulle quote latte si applicasse in Italia secondo la formula A dell' art. 5-*quater* del regolamento n. 804/68, nel testo integrato con il ricordato regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856. Detta disposizione aveva concesso agli stati membri la facoltà di attuare il regime del prelievo supplementare, secondo una delle seguenti formule:

Formula A:

Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

Formula B:

Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

Nell'ambito della formula A, scelta dal legislatore nazio-

nale, il prelievo veniva riscosso a cura dell' acquirente da ogni produttore, in applicazione dell' art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissava le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

L' opzione per la formula A, mantenuta dalla successiva legislazione, comporta che soltanto i produttori, e non l' acquirente, sono debitori dell' importo dovuto a saldo a titolo di prelievo supplementare sul latte. E ciò addirittura (sentenza della Corte di giustizia - Terza Sezione) del 14 luglio 1994 - Milchwerke Koeln/Wuppertal e G contro Hauptzollamt Koeln-Rheinau - causa C-352/92) anche quando tale importo sia dovuto in conseguenza della riduzione, con effetto retroattivo, dei quantitativi di riferimento dei produttori e il calcolo, inizialmente erroneo, di detti quantitativi fosse ascrivibile al colpevole comportamento dell' acquirente o dei suoi incaricati.

Ciò in quanto il regime comunitario di prelievo supplementare non prevedeva la sostituzione dell' acquirente al produttore in quanto debitore, neppure qualora detto acquirente avesse commesso irregolarità nella fissazione dell' importo del prelievo della cui riscossione era – ed è - incaricato. L' importo non percepito dallo Stato (per l' Italia, attraverso

l'AIMA/AGEA) resta a carico del produttore.

Particolari disposizioni della legge n. 468/92 riguardavano i produttori associati. Specialmente rilevanti sono quelle in materia di "compensazione" delle quote individuali (art. 5), operazione che veniva effettuata direttamente dall'acquirente in conformità a delibera del presidente dell'associazione, previa comunicazione dei dati alle regioni e all' AIMA.

Con regolamento di esecuzione (D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 56), erano state previste disposizioni applicative e di dettaglio, con particolare riguardo alla responsabilità, ribadita espressamente, degli acquirenti in ordine alle contabilizzazioni necessarie per il riscontro degli enti controllanti, alle comunicazioni che dovevano effettuare agli enti (si veda, in particolare la "dichiarazione", prevista dall'art. 7, riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate loro dai produttori) nonchè all'analitica documentazione a corredo dei versamenti, da trasmettere, insieme alle ricevute, alle regioni e all'AIMA. Il regolamento precisava anche le modalità dell'esercizio del controllo da parte delle competenti regioni e le procedure per il riconoscimento degli acquirenti. Numerose disposizioni, infine, riguardavano le "quote": il trasferimento, la vendita, l'affitto di quota, la mobilità della quota dalle "consegne" alle "vendite dirette" e viceversa.

All'inizio del nuovo millennio riprendeva l'evoluzione

della normativa comunitaria. Con regolamento (CE) n.1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 erano state dettate nuove disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 3950/92 a decorrere dal periodo 1° aprile 2002 – 31 marzo 2003 (il regolamento è rimasto, tuttavia, in vigore soltanto fino al 31 marzo 2004, in quanto venne abrogato con effetto dal 1° aprile 2004 dal regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004).

Particolarmente significativa è la disposizione secondo la quale "Il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime".

Il detto regolamento (CE) n. 1392/2001 aveva innovato solo parzialmente il meccanismo di applicazione della disciplina delle quote latte: conteneva essenzialmente precisazioni tecniche sul calcolo del prelievo e procedurali sul pagamento del prelievo, sui controlli, nonchè sul riconoscimento dell'acquirente. Veniva ribadito che le incombenze contabili fanno carico all'acquirente.

Nel corso del 2003 sono intervenuti testi normativi nazionali e comunitari che hanno riformato parzialmente la disciplina del settore con effetto dalla campagna 1° aprile 2003 – 31 marzo 2004 (salvo gradualità negli anni prevista per determinati aspetti).

In ambito comunitario con decorrenza dal 1° aprile 2004 il regolamento (CEE) n. 3950/92 venne abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1788/2003 del 29 settembre 2003 (recentemente abrogato e sostituito dal Regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, in applicazione dal 1° aprile 2008), che proroga per altri 11 periodi di dodici mesi il regime del prelievo supplementare, stabilendo per ciascun periodo l'importo del prelievo (per i primi periodi in misura decrescente).

Le principali innovazioni recate dal regolamento 1788/2003 riguardano il calcolo del prelievo.

Viene ribadito (art. 11) il ruolo degli acquirenti, che vengono indicati come "responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo".

A livello interno, il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ha abrogato la legge n. 468/1992 ed ha introdotto alcune modifiche nella previgente disciplina del prelievo supplementare.

In linea generale, è stato attribuito un ruolo preminente alle regioni in ordine agli adempimenti relativi al regime comunitario delle quote latte, "compensando" il carico delle maggiori incombenze con la devoluzione alle stesse regioni dei proventi delle sanzioni.

Sono stati conservati, invece, all'AGEA – subentrata nel frattempo alla soppressa AIMA – sia il compito di ricevere i versamenti delle trattenute del prelievo supplementare (che gli acquirenti, a norma dell'art. 5 della stessa legge n. 119/2003, devono effettuare nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'Agenzia), sia la competenza a disporre la restituzione – a seguito della compensazione nazionale - dei prelievi corrisposti in eccesso.

In particolare, l' art. 9 della legge 119/03 prevede che l'AGEA, al termine di ciascun periodo:

- contabilizzi le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti;
- verifichi se (applicati i criteri stabiliti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003) la somma a livello nazionale delle consegne sia inferiore alle consegne effettive e calcoli il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;
- calcoli l'ammontare complessivo del prelievo versato in eccesso dagli acquirenti.

L'ammontare versato in eccesso, decurtato di un importo accantonato per particolari finalità, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo determinati criteri, con priorità per coloro per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti - ancor prima di appli-

care la compensazione - indebitamente riscosso o comunque non più dovuto, per i titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate, ecc.

Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo che, a seguito della compensazione è risultato versato in eccesso, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, nuovamente con priorità per alcune categorie e, quindi, tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo e, infine, tra tutti i produttori per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

Le restituzione è prevista secondo le seguenti modalità, in gran parte confermative di meccanismi via via adottati (si vedano, in particolare, gli artt. 3 e 4 del decreto legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5):

- entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti e alle regioni l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore e gli importi da restituire calcolati come innanzi esposto;
- entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla resti-

tuzione agli acquirenti degli importi stessi;

- entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni.

La principale novità della legge n. 119 del 2003 è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo a carico dell'acquirente di provvedere mensilmente al versamento del prelievo trattenuto (art. 8, comma 2), anzichè annualmente, come era previsto in precedenza. Viene, così avvicinato il momento del versamento a quello della ritenuta.

Viene consentito (art. 5, comma 5), tuttavia, all'acquirente di sostituire il versamento con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Altra novità di rilievo (art. 4) è l'istituzione dell'albo degli acquirenti da parte delle regioni e la pubblicazione - prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione – dell' elenco degli acquirenti riconosciuti. Anche la revoca del riconoscimento agli acquirenti, di competenza delle regioni, deve essere da queste resa nota ai produttori "con adeguate forme di pubblicità".

Ai fini dell'attuazione della legge n. 119/03, venne adottato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003.

Con tale decreto è stato, in primo luogo, previsto (art. 1) che per gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rendesse disponibili i servizi relativi alla gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalità di accesso telematico.

Il SIAN era stato istituito per volontà del legislatore che, con il primo comma dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, aveva autorizzato il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste a impiantare un sistema informativo agricolo nazionale "ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale".

Con il decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99, i compiti di coordinamento e gestione del SIAN sono stati trasferiti all'AGEA (art. 14, commi 9 e 10), fermi i poteri di indirizzo e monitoraggio del Ministero.

Il SIAN per effetto del DM 31 luglio 2003 assume un ruolo centrale nella gestione dei complessi meccanismi delle quote-latte e ai dati nello stesso inseriti viene attribuito un particolare valore probatorio.

Infatti, all' art. 1, comma 2, è previsto:

"Le regioni e province autonome (regioni) si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti gli acquirenti e a tutti i produttori in esso registrati. Possono, inoltre, avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto."

e all'art. 1, comma 3, è previsto che:

"I dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto a carico degli acquirenti riconosciuti, i quali a tal fine si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti".

Oltre ai soggetti istituzionali e agli "acquirenti", la facoltà di avvalersi del SIAN è stata offerta anche alle associazioni o organizzazioni di acquirenti e di produttori riconosciute e registrate nello stesso SIAN (art. 1 commi 4 e 9).

Anche i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) possono (art. 1, comma 11) consultare attraverso il SIAN i dati settoriali relativi ai soggetti per i quali hanno ricevuto il mandato, mentre, per converso, i dati informatizzati del fascicolo aziendale da loro detenuto, che siano rilevanti per la gestione del settore, sono resi accessibili ai competenti uffici re-

gionali.

All'art. 5 il medesimo decreto detta minuziose disposizioni sulla procedura per il "riconoscimento" degli acquirenti, nonchè sulla revoca del riconoscimento e sul relativo contenzioso in seno all'amministrazione. Al comma 2 viene precisato, per inciso, che il riconoscimento operato da una regione è valido per l'intero territorio nazionale.

All'art. 7 sono indicate le modalità con le quali l'acquirente può esercitare la facoltà di avvalersi della prestazione di fideiussione bancaria in luogo del versamento mensile (art. 5, comma 6, della legge n. 119/2003). Il comma 3 precisa che entro il 31 luglio l'AGEA escute le fideiussioni per la parte di prelievo che non viene restituita (a seguito della compensazione nazionale), liberando contestualmente la differenza. L'acquirente, in tal caso, deve provvedere entro i successivi quindici giorni al pagamento ai produttori delle somme liberate.

Le regole per l'attuazione del controllo sono, in armonia con la finalità dell'obbligo del versamento mensile, più stringenti: le regioni (art. 6, comma 8) devono controllare mensilmente "la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonchè il loro effettivo versamento".

Più ampi poteri (artt. 6, 8 e 12) sono, infine, riconosciuti alle regioni anche allo scopo di consentire il controllo della

coerenza dei dati del prelievo con il potenziale di produzione delle singole aziende. Particolareggiate istruzioni sono dettate (art. 12) per documentare le consegne del latte. Nell'impianto normativo, anche ai fini del controllo, posizione centrale assume il SIAN.

La Commissione con il regolamento (CE) n. 595/2004 del 30 marzo 2004 (tuttora in vigore nel testo più volte modificato) ha dettato modalità applicative del regolamento n. 1788/2003 (con la stessa decorrenza 1° aprile 2004).

Anche la successiva legislazione nazionale non ha apportato innovazioni di rilievo.

La modifica normativa più significativa è stata quella in tema di compensazione nazionale, introdotta dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. Con tale norma viene previsto che, calcolato l'ammontare del prelievo versato in eccesso dallo Stato all'Unione europea, l'AGEA restituisca prioritariamente il prelievo mensilmente versato in eccesso dai produttori in regola con i versamenti. Successivamente l'AGEA – nei limiti della differenza fra il restante totale e il prelievo dovuto dallo Stato all'Unione europea aumentato del 5% - "non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili", nel rispetto delle precedenze

stabilite dalla legge n. 119/2003 e ferme restando le sanzioni dovute dagli acquirenti per gli omessi versamenti.

Dunque, la nuova disposizione prevede una sorta di "condono" – sia pure eventuale e parziale - del debito del prelievo supplementare ai produttori che hanno omesso i versamenti mensili, mentre mantiene ferme le sanzioni per gli omessi versamenti da parte degli acquirenti (stabilite dall'art. 5 della legge n. 119/2003 nella misura fissa dell'importo non versato).

Il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, ha attenuato il regime sanzionatorio per le omissioni degli acquirenti.

Da ultimo, decaduto per mancata conversione nei termini, il decreto legge 5 febbraio 2009, n. 4, che recava norme in materia di "quote latte", disposizioni analoghe a quelle contenute nel decreto non convertito sono state oggetto di un emendamento al c.d. "decreto incentivi" (decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5), approvato in sede di conversione in legge del medesimo decreto (legge 9 aprile 2009, n. 33). La *ratio* di tale normativa è quella di risolvere il problema del debito pregresso delle medesime aziende, mediante una rateizzazione dello stesso a determinate condizioni.

3. Venendo al merito, la Procura contesta ai convenuti, nella loro qualità di amministratori delle

cooperative “Savoia” e della finanziaria “F.G.R. s.p.a.” (persone giuridiche rivestenti la qualifica di “primi acquirenti”), di aver eluso le norme relative al versamento del prelievo supplementare sulle eccedenze di produzione, non effettuando la ritenuta sul prezzo del latte. Ciò sarebbe avvenuto, secondo la Procura, mediante artifici contabili e di bilancio definiti truffaldini, facendo figurare che le cooperative trattenevano il prelievo, mentre in realtà non effettuavano alcuna ritenuta.

Successivamente, sempre secondo l’impianto accusatorio, le cooperative hanno omesso il versamento l'importo dovuto a saldo da ciascun produttore a seguito della compensazione nazionale, provocando il contestato danno all'Erario e all'Unione europea.

Come emerge dall’analisi della normativa, il sistema si articola su due livelli di attribuzione di quote massime di produzione del latte.

Sul piano comunitario, ogni paese membro è assegnatario di un quantitativo globale, che per l’Italia è stato fissato, per quanto di interesse nella vicenda, dal regolamento n. 3950/92 e, poi, dal regolamento n. 1788/03.

Sul piano interno, ogni Stato procede, a mezzo della competente autorità amministrativa, alla determinazione di una quota massima di produzione in capo alla singola

azienda, a valere sul quantitativo globalmente assegnato.

Ogni Stato membro è finanziariamente responsabile verso l'Unione del rispetto del quantitativo assegnato, dovendo versare alle istituzioni comunitarie il prelievo supplementare per il latte fuori quota, che ogni paese provvede a riscuotere presso il singolo produttore eccedentario, salva la possibilità di una compensazione su base nazionale tra produttori eccedentari e produttori deficitari a consuntivo.

La responsabilità del singolo Stato verso l'Unione Europea è fissata, ad oggi, dall'art. 3, comma 1, del reg. 1788/03, secondo il quale "Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale".

La riscossione del prelievo per conto dell'Unione Europea è assicurata in Italia dalla figura, regolamentata normativamente e subordinata ad autorizzazione amministrativa, dell'" primo acquirente".

In particolare, in relazione all'articolata contestazione formulata dalla Procura contabile, parte attrice ha operato, in ragione delle diverse modalità di realizzazione del meccanismo dell'illecito, una sorta di scissione in due periodi di tempo, separati dall'entrata in vigore della legge n. 119/03:

- il lasso temporale comprendente le campagne lattiere 1997/98 fino a quella del 2001/02, ove le Cooperative avrebbero contabilizzato tutto il latte conferito dai soci produttori, provvedendo al relativo integrale pagamento, imputato, tuttavia, sotto un profilo contabile, quale finanziamento al produttore, denominato “anticipo su compensazione” (o anticipo sulla futura eventuale compensazione su base nazionale);

- il lasso di tempo comprendente le campagne lattiere 2002/03 fino al 2005/06, allorchè il signor Robusti ebbe a costituire la finanziaria Giovanni Robusti s.p.a., al fine di assicurare alle aziende agricole aderenti alle Cooperative l’integrale pagamento di tutto il latte prodotto malgrado la sopravvenuta impossibilità di erogare somme a titolo di anticipazione sulla futura compensazione, provvedendo la società stessa a pagare i produttori, quale cessionaria del credito vantato dalle Cooperative verso i caseifici e dei produttori verso le medesime Cooperative per la vendita del latte.

Ciò precisato, osserva la Sezione che le Cooperative Savoia, formalmente, appaiono, all’esito dell’analisi dei documenti e di tutti gli elementi sottoposti al vaglio del Collegio giudicante, quali strumenti leciti nell’ambito del regime delle quote latte, quali primi acquirenti.

Al riguardo, la nozione di acquirente dal punto di vista soggettivo è definita dalla normativa comunitaria.

Ai sensi dell' art. 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92 per "acquirente" si intende:

"un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore,

- per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,

- per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo".

Le Cooperative Savoia appaiono, pertanto, corrispondere a detto modello legale.

Infatti, come emerso dall'ampia istruttoria dibattimentale del processo penale di primo grado, sulla base delle testimonianze acquisite, le Cooperative sono apparse in possesso dei requisiti necessari per la qualifica di primi acquirenti.

La Sezione condivide il suddetto assunto, prendendo le

distanze dalla tesi *ab origine* sostenuta dalla Procura contabile, secondo la quale si tratterebbe di soggetti fittizi. Peraltro, la natura fittizia delle Cooperative appare giuridicamente insostenibile, non essendo il fenomeno della simulazione configurabile rispetto a tali soggetti: vi è di ostacolo la circostanza che con l'iscrizione nel registro delle imprese si procede alla costituzione di una persona giuridica distinta dai soci.

Tuttavia, sempre sulla base delle emergenze dibattimentali penali, il Collegio ritiene di non poter dissentire dalle motivate conclusioni cui è pervenuta, in entrambi i gradi di giudizio la magistratura ordinaria, secondo la quale i produttori, in buona sostanza, aderivano alle Cooperative per poter continuare a produrre tutto il loro latte, anche fuori quota, circostanza realmente verificatasi, senza subire le conseguenze patrimoniali negative imposte dai vigenti regimi normativi delle quote.

Conseguentemente, non può dubitarsi del giudizio secondo cui "…in relazione alla funzione delle Savoia, se ne apprezza il ruolo di meri schermi formali interposti tra il produttore ed il caseificio acquirente...le citate Cooperative erano dunque uno strumento pienamente lecito, piegato nondimeno a scopi illeciti" (v., sent. n. 411/09, Trib. Saluzzo, cit.).

4. Nozione di prelievo supplementare.

Come già in precedenza accennato (v., sub V), con due importanti sentenze in data 25 marzo 2004 (cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00; cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451) la Sesta sezione della Corte di giustizia ha stabilito che “il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione”, ma “una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale”.

Infatti, “il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Tale provvedimento si iscrive dunque nell'ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest'ultima”.

Inoltre, “come risulta chiaramente dall'art. 10 del regolamento n. 3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità

economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote".

Tali concetti sono stati ribaditi dalla Corte di giustizia in successive sentenze (es. Terza Sezione, 15 luglio 2004, causa C-459/02).

La Corte di Cassazione con la sentenza delle SS.UU. n. 20254 del 14.10.2004, tenuto conto dell' effetto vincolante delle statuizioni della Corte di giustizia per il giudice nazionale, ha "preso atto" dell' interpretazione del Giudice comunitario e, conseguentemente, ha affermato la natura non sanzionatoria del prelievo supplementare.

A tale decisione ne sono seguite altre (SS.UU., n. 7555 del 2005, n. 9291 del 2005 e n. 23355 del 2005) con le quali è stato uniformemente ribadito che "i diritti di prelievo supplementare" "appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria".

Per gli stessi motivi deve escludersi che rappresentino un' imposizione di natura fiscale. Per quanto, infatti, secondo le pronunce della Corte di giustizia, non sia estranea a tali prelievi la finalità di procurare entrate all'Unione europea, proprio in base alle stesse decisioni si evince come tale finalità sia, comunque, sempre intimamente connessa a quella di strumento di politica agricola, atteso che la

destinazione del provento resta nel ristretto ambito della politica del settore lattiero caseario. Inoltre, il prelievo non è proporzionato alla capacità contributiva del soggetto gravato, come sarebbe necessario nel caso si trattasse di imposta, nè è connesso ad una prestazione di servizi da parte dell' ente percettore, come si verificherebbe per una tassa.

Ne deriva, in ogni caso, che il "prelievo supplementare", quale strumento "autonomamente normato", è denaro pubblico (o, comunque, di pertinenza pubblica), che affluisce alle casse dell' Unione europea per il perseguimento di scopi propri dell'Unione: precisamente per l'attuazione della politica comunitaria nel settore lattiero caseario.

5. Tutto ciò premesso, le difese hanno sostenuto che nessuna omissione od inosservanza della normativa del detto regime del prelievo supplementare possa essere ascritta ai convenuti per i periodi compresi tra il 1998/99 – 2003/04.

In tale contesto temporale, infatti, gli acquirenti avevano la mera facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di prelievo supplementare: unico obbligo, imposto all'acquirente, era quello di effettuare il versamento del prelievo entro il 1 settembre di ogni anno.

Ad avviso delle difese, inoltre, anche per i successivi periodi 2004/05 – 2005/06, allo stesso modo, nessun inadem-

pimento potrebbe essere legittimamente ascritto ai convenuti.

Infatti, in tale periodo, nella sopravvenuta vigenza, a livello comunitario, del reg. 1788/03, ed a livello interno della legge n. 119/03, l'acquirente veniva onerato del compito di versare, ogni anno, entro il 1 ottobre il prelievo imputato ai produttori propri conferenti per le consegne di latte da loro effettuate in esubero rispetto al Q.R.I. assegnato, eventualmente trattenendo anticipatamente detti importi sul prezzo del latte.

Ma nella specie, avendo i singoli produttori ceduto alla finanziaria F.G.R. i propri crediti verso la Cooperativa Savoia Sei per il latte conferito, ottenendone il finanziamento anticipato del prezzo del latte, posto che le Cooperative non erano in condizione di operare la trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da pagarsi al produttore, non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento concordato tra le parti, unico obbligo gravante sull'acquirente era quello di effettuare il versamento del prelievo entro il 1 ottobre di ogni anno.

In definitiva, secondo i difensori, nessun inadempimento può ascriversi alle Cooperative per l'omissione delle trattenute prima e, successivamente, per il mancato versamento del prelievo supplementare imputato ai produttori conferenti e, conseguentemente, nessuna responsabilità può imputarsi

alle Cooperative ed agli amministratori delle stesse per il mancato versamento del prelievo né è stato recato, a tale titolo, alcun danno all'Unione Europea ed allo Stato italiano.

Per quanto riguarda l'omissione del versamento dell'importo dovuto a saldo da ciascun produttore a seguito della compensazione nazionale, le difese osservano che, a questo riguardo, non vi sono dubbi che il versamento dovesse essere fatto dalle cooperative in qualità di primi acquirenti, entro il 1° settembre di ogni anno per le campagne lattiero-casearie dal 1998/99 al 2002/03 e mensilmente per quelle successive.

Sennonché, la difesa dei convenuti ha dimostrato, mediante il deposito di copiosa documentazione, che in prossimità delle scadenze dei versamenti, sia le cooperative che i produttori hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria (giudice ordinario o T.A.R.) pronunce sospensive dei provvedimenti (dell'AIMA e, successivamente, dell'AGEA) nei quali veniva quantificato il prelievo supplementare sulla produzione eccedentaria di latte, legittimando così il mancato versamento.

6. Ciò premesso, ritiene la Sezione che l'argomento, ampiamente sostenuto dalle difese, della facoltatività della trattenuta, a titolo di prelievo supplementare, non sia condivisibile.

Tale tesi è stata, nel corso del tempo, sempre sostenuta dalle aziende agricole aderenti alle Cooperative nell'imponente contenzioso dalle stesse instaurato contro le sanzioni amministrative irrogate dalle amministrazioni provinciali e regionali, le quali, al contrario, avevano censurato il mancato adempimento dell'obbligo strumentale della trattenuta sul latte fuori quota ed il successivo versamento del prelievo (v., ricorsi ex art. 22 della legge n. 689/81 proposti nell'interesse dei produttori avanti il Giudice Ordinario, versati agli atti).

La Sezione non disconosce che, per quanto riguarda la trattenuta, l'art. 2, comma 2, del reg. CEE n. 3950/92 è stato interpretato dalla Corte di Giustizia CEE (Sez. II, 29.4.1999, in causa C-288/97) nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere, sul prezzo del latte pagato al produttore l'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di prelievo supplementare, tale disposizione non impone, tuttavia, loro alcun obbligo in tal senso.

La trattenuta del prelievo supplementare, era, infatti, prevista solo dalla legge italiana (art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 468/92) come "obbligo" dell' acquirente, mentre il regolamento CEE 3950/92 (art.2, comma 2) ne prevedeva la facoltà, fermo restando l' obbligo di riscossione "con ogni mezzo appropriato".

La Corte di Cassazione dopo aver statuito a Sezioni semplici (Sez. 1^, sent. n. 1236 del 27.09.2001 – 30.01.2002, e Sez. 2^, sent. n. 17106 del 04.04 – 27.07.2006), che l' obbligo previsto dalla legge nazionale non contrastava con la norma comunitaria, rappresentando un rafforzamento della garanzia del raggiungimento della finalità della riscossione del prelievo supplementare, ha, invece, successivamente, dichiarato a Sezioni Unite (sent. n. 26434 del 16.11 – 12.12.2006) il contrasto, sul punto, fra la normativa nazionale e quella comunitaria, con conseguente prevalenza di quest'ultima e disapplicazione della prima.

Quindi, almeno a valere sul primo periodo in contestazione, e sia pure al termine di un lungo percorso interpretativo che ha coinvolto i massimi organi giurisdizionali nazionali e comunitari, sulla base della detta giurisprudenza, gli acquirenti avevano la mera facoltà e non l'obbligo di effettuare la trattenuta del prelievo supplementare.

Tuttavia, secondo la Procura contabile, la statuita facoltatività della trattenuta da parte dell' acquirente – con inapplicabilità delle sanzioni previste dalla medesima legge n. 468/92 per l'inosservanza dell'obbligo della trattenuta - non riduce gli obblighi posti a carico dell'acquirente.

Questi, infatti, secondo lo stesso reg. CEE n. 3950/92 (art. 2.2), "..tenuto al pagamento del prelievo versa

all'organismo competente dello Stato membro…l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo...che, comunque, è tenuto a riscuotere con ogni mezzo appropriato" (dal debitore produttore) ed a versarlo all'Erario.

Il successivo reg. CEE 1392/01, dopo aver stabilito che l'importo del prelievo deve essere versato ogni anno dall'acquirente prima del 1 settembre, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prelievo si "correttamente riscosso ..e si ripercuota sui produttori interessati" (art. 11.1).

Con il reg. CEE 1788/03 si prevede:

- per il prelievo gli Stati membri sono debitori verso la Comunità delle somme dovute, destinate al Fondo Europeo Agricolo di orientamento e Garanzia (FEAOG);
- "gli acquirenti sono responsabili per la riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo…che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori...o che riscuotono con ogni mezzo appropriato";
- "se il versamento non è stato effettuato entro la data fissata…la Commissione deduce una somma equivalente al prelievo non pagato dagli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuato dallo Stato membro in questione…" (art. 3.2).

Le norma citate in successione chiariscono, quindi, ad avviso del Collegio, che gli acquirenti del latte, e, pertanto, nella fattispecie, le Cooperative ed i loro amministratori, erano, comunque responsabili del versamento del prelievo supplementare per i produttori eccedentari, debitori finali.

I medesimi soggetti in uno dei modi, alternativamente, previsti, dovevano effettuare il versamento del prelievo, a prescindere dall'esistenza di un "obbligo strumentale della trattenuta".

L'inadempimento, che ne è derivato, attraverso espedienti contabili e vari tipi di giustificazioni, ha, comunque "…comportato uno sviamento dell'attività accertatrice degli enti pubblici competenti…la quale attività non poteva che essere indirizzata nei confronti del primo acquirente, nella sua veste di soggetto che nell'impianto normativo del regime delle quote, avrebbe dovuto assicurare maggiore efficacia all'azione di riscossione del prelievo grazie al fatto di non dovere essere polverizzata presso centinaia di aziende agricole" (v., sent. n. 411/09, Trib. Saluzzo, cit.).

Sul punto, la Sezione registra la posizione ancor più radicale assunta dalla Corte di Appello di Torino (v., sent. n. 2437/2011, cit.), secondo la quale "…se manca un obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta, resta fermo l'obbligo di corrispondere il superprelievo per il produttore eccedente la

sua quota, dell'osservanza del quale è fatto responsabile l'acquirente...proprio a causa della permanenza di quest'obbligo di versamento al fine di consentire allo Stato di avere i mezzi per far fronte agli impegni verso la Comunità, la normativa europea ha esplicitamente previsto che in mancanza della trattenuta sul prezzo del latte, l'acquirente riscuote il prelievo con ogni mezzo appropriato".

La Sezione osserva che, sulla base della normativa generale sopraindicata, non può dubitarsi che il primo acquirente sia soggetto incaricato di curare la contabilizzazione del latte prodotto e di tenerla a disposizione dell'autorità amministrativa competente al fine di assicurarne l'esazione delle somme dovute dai produttori fuori quota a titolo di prelievo.

All'uopo, la normativa appresta degli strumenti adeguati, alternativi alla trattenuta, per garantire agli acquirenti la possibilità di provvedere al versamento, circostanza che, a sua volta, garantisce lo Stato dall'eventuale inadempimento dei singoli produttori:

- l'escussione di fideiussione bancaria prestata dal produttore (*ex* d.m. 25.10.1999;quindi, art. 1, comma 5, legge 79/2000;infine, art. 2, comma 6, legge 199/2003), anche se la previsione di tale forma di garanzia del creditore, ad avviso della Suprema Corte, non fa venir meno il carattere facoltativo della trattenuta perchè non "tocca la sussistenza

dell'obbligazione" (Cass. Sez. Un., cit.);

- la trattenuta dal corrispettivo dovuto al produttore di quota parte corrispondente all'importo dal medesimo dovuto a titolo di prelievo supplementare (art. 5, comma 3, legge n. 468/92).

In ogni caso, a conferma dell'obbligo del versamento, resta fermo che con "…la facoltà si accorda all'acquirente la possibilità di avvalersi di uno strumento di protezione dei propri interessi in relazione al dovere di versare il prelievo supplementare che risulti dovuto dal produttore" (Cass. Sez. Un., cit.).

Sul punto, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale con sentenza n. 230 del 15 gennaio 2004, si esprime nei seguenti termini: "l'acquirente assoggettato al prelievo paga al detto organismo l'importo dovuto, che esso trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato" ed ancora ""in caso di violazione da parte dell' acquirente dei propri obblighi di riscossione.....".

Né può accedersi all'ulteriore tesi difensiva secondo la quale le Cooperative sarebbero state obbligate esclusivamente ad effettuare registrazioni contabili e si

sarebbero, dunque, astenute legittimamente dall'effettuare la trattenuta, che era facoltativa.

In realtà, (come può dedursi dalle risultanze di causa, v. *infra*), le Cooperative e/o i loro amministratori non effettuarono alcuna trattenuta, rendendo, questi ultimi contraddittorie dichiarazioni (v., ad es., pag. 20 e pag. 37 delle deduzioni di ROBUSTI Giovanni ecc.), quali: "le somme a suo tempo trattenute dalle Cooperative in riferimento ai periodi 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 sono state restituite ....".

Di conseguenza, non si può non condividere quanto elaborato dai giudici penali di secondo grado, i quali, in conformità dei citati indirizzi del giudice di legittimità, hanno precisato "...l'interesse dello Stato a disporre dei fondi da versare alla Comunità europea per non incorrere nelle sanzioni previste deve essere tutelato assicurando al primo acquirente la possibilità di acquisire il prelievo supplementare o l'importo equivalente...questo prelievo è obbligatorio...al fine che il prelievo esplichi i suoi effetti dissuasivi su una produzione lattiera cronicamente eccedente, togliendo ogni incentivo ai singoli allevatori a produrre di più rispetto alla quota di riferimento loro assegnata, è necessario che essi ne risentano il peso...questo vogliono significare le norme comunitarie affermando che gli Stati membri debbono adottare le misure ne-

cessarie per garantire che il prelievo sia correttamente riscosso e si ripercuota sui produttori interessati...in altre parole, il prelievo deve essere obbligatoriamente riscosso, la riscossione deve essere effettiva e non solo figurata, il produttore eccedente deve sentire concretamente il peso dell'obbligazione nel momento in cui l'adempimento deve essere fatto e non già eventualmente in un futuro più o meno prossimo e più o meno certo…questo perché la produzione eccedente, oltre che essere dannosa all'andamento regolare del mercato, è una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario" (v., sent. App. Torino, cit.).

La Sezione ritiene, inoltre, che con l'entrata in vigore del reg. CEE n. 1788/03 – che (v., art. 11.3) prevede "qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento di cui dispone, lo Stato membro può decidere che l'acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone" – vi sia stato un inequivoco spostamento della "facoltà" di decidere se effettuare o meno la trattenuta dai singoli acquirenti allo Stato.

Tant'è vero che con legge n. 119/03 è stato stabilito (v.,

art. 5, comma 1)"…gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare…relativo al latte consegnato in esubero", nonché che (v., art. 5, comma 2) "…entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1…gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito c.c. acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA".

Ne deriva, al di fuori di ogni dubbio, che con il detto *ius superveniens* sia stato rafforzato l'obbligo, già esistente a carico del primo acquirente, di riscuotere il prelievo e, a partire dall'innovazione normativa, attraverso la trattenuta sul prezzo del latte da pagare al produttore eccedentario, trattenuta che deve essere effettiva e non solo annotata in contabilità, stante il ristretto termine per il versamento all'AGEA.

7. Sospensione giurisdizionale dei provvedimenti impositivi di prelievo.

I convenuti sostengono di non aver commesso alcuna omissione o inosservanza della normativa in materia di "quote latte".

Infatti, dopo aver affermato che la "trattenuta" del prelievo supplementare rappresenta una facoltà e non un obbligo dell' acquirente, asseriscono di non aver proceduto al versamento (della cui obbligatorietà non fanno questione) solo "in ragione dell' intervenuta sospensione giurisdizionale dei provvedimenti impositivi del prelievo stesso".

A tal fine, sono state indicate e prodotte in copia (non integrale) le decisioni del Giudice amministrativo (T.A.R. Lazio) ovvero ordinario (vari Tribunali) che avrebbero legittimato tale comportamento o, addirittura, inibito un comportamento diverso.

Più in particolare:

- per il periodo 1998/99 l'AIMA ha notificato le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare agli acquirenti ed ai produttori solo a far data dal 3 luglio 2000. La Cooperativa Savoia ha proposto ricorso avanti al TAR Lazio avverso detta comunicazione, ottenendone la sospensione cautelare con ordinanza n. 6619/2000. Inoltre, ciascuno dei produttori conferenti alla medesima Cooperativa ha impugnato la propria comunicazione AIMA avanti i Tribunali ordinari (ex art. 22 legge n. 689/1981), ottenendone, prima del 31 agosto 2000, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto;

- per il periodo 1999/2000 l'AIMA ha notificato le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare agli acquirenti ed ai produttori solo a far data dal 3 ottobre 2000. Sia le Cooperative che i produttori hanno interposto ricorso avanti al TAR Lazio avverso dette comunicazioni, ottenendone la sospensione cautelare con le ordinanze 26.10.2000 n.

9202,9203,9204 e con le ordinanze 9.11.2000 n. 9613,9614 e 9618;

- per il periodo 2000/2001 l'AGEA ha notificato le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare alle sole ditte acquirenti solo a far data dal 26 luglio 2001. Sia le Cooperative che i produttori hanno interposto ricorso avanti al TAR Lazio avverso dette comunicazioni, ottenendone la sospensione cautelare con le ordinanze 29 agosto 2001 n. 5529,5537,5539 e 5540, nonché con l'ordinanza 5 dicembre 2001 n. 7374;

- per il periodo 2001/2002 l'AGEA ha notificato le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare alle sole ditte acquirenti solo a far data dal 8 agosto 2002. Sia le Cooperative che i produttori hanno interposto ricorso avanti al TAR Lazio avverso dette comunicazioni, ottenendone la sospensione cautelare con le ordinanze 4 settembre 2002 n. 5128 e 5140;

- per il periodo 2002/2003 l'AGEA ha notificato le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare alle sole ditte acquirenti solo a far data dal 6 agosto 2003. Ogni produttore conferente alle Cooperative ha impugnato il provvedimento impositivo avanti i Tribunali ordinari (ex art. 22 legge n. 689/81), ottenendone, prima del 31 agosto 2003, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto;

- per il periodo 2003/2004 l'AGEA ha notificato le comunicazioni di imputazione del prelievo supplementare alle sole ditte acquirenti solo a far data dal 28 luglio 2004. Ogni produttore conferente alle Cooperative ha impugnato il provvedimento impositivo avanti i Tribunali ordinari (ex art. 22 legge n. 689/81), ottenendone, prima del 31 agosto 2004, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto.

Inoltre, le somme trattenute dalle Cooperative in riferimento ai periodi 1998/99 – 2001/02 sono state restituite ai produttori in ottemperanza alle ordinanze cautelari del Tribunale di Verona del 5 luglio 2002 in accoglimento dei ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. interposti dalle singole aziende agricole.

Per i periodi successivi 2004/05 e 2005/06 – caratterizzati dalla interposizione di F.G.R. nella gestione del flusso di denaro fra la Cooperativa, i produttori e i caseifici - la trattenuta, secondo tesi difensiva - sarebbe risultata "materialmente impossibile" ed il versamento, analogamente ai periodi precedenti, sarebbe stato inibito dall'Autorità giurisdizionale.

In particolare:

- per il periodo 2004/05, a fronte del ricorso proposto dai produttori contro i provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo, il TAR Piemonte ha, dapprima,

concesso la sospensione cautelare con ordinanza 29 marzo 2006 n. 168, e, successivamente, annullato i provvedimenti impugnati con sentenza 6 febbraio 2008, n.182;

- per il periodo 2005/06 il TAR Piemonte ha accolto l'istanza dei produttori di sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo con ordinanze 14 febbraio 2007 nn. 66 e 67.

Al riguardo, la Procura contabile, dopo aver ribadito la propria posizione sul permanere dell'obbligo in capo all'acquirente della riscossione del prelievo supplementare "con ogni mezzo appropriato" , sottolineando che la funzione stessa della misura verrebbe meno se non ne fosse gravato il produttore eccedentario, contesta, punto su punto, la tesi difensiva del legittimo operato delle Cooperative, quantunque la stessa appaia formalmente confortata e supportata da copiosa giurisprudenza di Giudici ordinari e amministrativi, prodotta dalla difesa degli odierni convenuti.

Secondo il P.M., è evidente lo stridente contrasto fra la volontà del legislatore comunitario e nazionale, nonchè l'operato degli organismi pubblici preposti al settore da un lato e le decisioni dei giudici che riconoscono e, in parte determinano ma solo apparentemente, la legittimità dei comportamenti omissivi delle Cooperative, con conseguente insorgere di un consistente debito dello Stato italiano verso

l'Unione Europea, in parte compensato da quest'ultima con una contrazione dei trasferimenti all'Italia per il settore agricolo.

Tale stridente contrasto è l'effetto di una strategia complessiva, che è all'origine stessa della costituzione delle Cooperative SAVOIA. Il medesimo signor Giovanni ROBUSTI nelle dichiarazioni rese – in qualità di imputato – all'udienza del 25 maggio 2009 innanzi al Tribunale di Saluzzo, ha dichiarato "le cooperative svolgono tutte la stessa funzione e cioè quella di contrapporsi al prelievo".

Al riguardo, la Procura ha ricordato come risulta dagli atti del procedimento penale (quali le dichiarazioni testimoniali innanzi al p.m. in data 08.06.2007 di Cumino Pierangelo e in data 30.12.2005 di Baralis Gianmatteo), che negli anni 1997 – 1998 vennero tenute da ROBUSTI, BEDINO, ROBASTO, MAERO, ecc. numerose assemblee pubbliche nelle quali agli allevatori piemontesi venivano spiegate le ragioni per le quali era giusto non pagare le "multe" sulla sovrapproduzione di latte, frutto di accordi e di norme che penalizzavano inutilmente i produttori italiani.

In quelle assemblee gli allevatori venivano sollecitati ad opporsi fattivamente con ricorsi all'applicazione delle disposizioni sulle "quote latte" e veniva proposta loro anche

l'adesione alle costituende – o neocostituite Cooperative SAVOIA (le prime tre vennero costituite nel 1998).

L'AGEA, in un suo documento, ha usato il termine "guerriglia giudiziaria"- utilizzato successivamente anche dalla Procura – la quale ha prodotto l'effetto di decisioni favorevoli, basati su di un "corpus normativo", agevolate dall'assenza di AGEA a sostenere e dimostrare il contrario

Insomma, la guerriglia giudiziaria era uno strumento preordinato e necessario per poter reggere il comportamento delle cooperative per più anni, perché altrimenti su queste e sui produttori si sarebbero abbattuti i provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Ad avviso del P.M., Cooperative e "guerriglia giudiziaria" nacquero insieme e come due aspetti perfettamente complementari delle stessa strategia. Le Cooperative sorsero come "scatole vuote" a mera rilevanza giuridica: la loro fittizia funzione di "primi acquirenti" giovava ai produttori, che non pagavano il prelievo supplementare – fittiziamente trattenuto e restituito loro come "anticipo su futura compensazione nazionale" – e giovava anche ai caseifici, che venivano sgravati dagli obblighi di riscossione, versamento e tenuta della contabilità propria dei reali "primi acquirenti".

Per il resto, nulla cambiava nel rapporto commerciale effettivo, che rimaneva diretto, fra produttori e caseifici.

Dunque, le Cooperative impostarono – avvalendosi costantemente di un medesimo studio legale che con estrema professionalità e abilità gestiva il contenzioso di produttori e cooperative - azioni giudiziarie inizialmente vittoriose, ottenendo decisioni – le sospensive – che avrebbero impedito addirittura l'ottemperanza agli obblighi, cui, comunque, non intendevano ottemperare, essendo tale, appunto, lo scopo della complessiva strategia.

In relazione all'efficacia da attribuirsi a dette pronunce, ad avviso della Procura, deve considerarsi quale elemento di valutazione imprescindibile la circostanza che da parte degli odierni convenuti la complessiva strategia è stata volta a violare l'ordinamento mediante comportamenti apparentemente rispettosi delle forme.

Per quanto riguarda le motivazioni dei ricorsi, il Pubblico Ministero ha osservato che stupisce come, in certi casi, il giudice abbia dato ragione ai produttori. Ad esempio, nella causa promossa da Smeriglio Antonio (campagna 2003/04) avanti al Tribunale di Alba, l'azienda lamenta di aver dovuto subire in conseguenza di un atto avente forza di legge lo stravolgimento dell'intero meccanismo della compensazione. Però, questo "stravolgimento" è stato subito in conseguenza di un atto avente forza di legge, che il giudice sarebbe comunque tenuto ad applicare.

Altra contestazione, ripetuta anche in altri ricorsi, è quella della compensazione nazionale, per il fatto che essa si basa su criteri normativi nazionali diversi da quelli della normativa comunitaria.

Ulteriore motivo è quello secondo cui che il produttore avrebbe subito la ritenuta del prelievo ed in conseguenza dell'inadempimento della cooperativa “Savoia Sei” si troverebbe a dover subire un ingente esborso in conseguenza delle sanzioni inflitte dall'AGEA.

Secondo il Pubblico Ministero questo è palesemente falso, perché la cooperativa “Savoia Sei” non ha mai effettuato trattenute, eppure il giudice ha concesso la sospensiva anche in accoglimento di tale contestazione.

Nelle situazioni sopra descritte, l'assenza, pressocchè sistematica, di AGEA in giudizio quale controparte è, a parere della Procura, il fatto che ha provocato, in gran parte, l'esito del contenzioso favorevole alle cooperative e ai produttori.

Nel corso della fase cautelare, il Pubblico Ministero ha riferito di aver richiesto ad AGEA una panoramica di tutto il contenzioso generato dalle cooperative e dai produttori ad esse associati che hanno utilizzato questo sistema per eludere il prelievo supplementare.

E’ stato ottenuto un tabulato, depositato agli atti, praticamente inutilizzabile perché contenente dati incompleti

e incoerenti e dal quale è rilevabile l'inefficienza e la disorganizzazione del suddetto Ente.

Il detto tabulato rivela, comunque, che il contenzioso era immenso (e forse per questo l'AGEA non è riuscita a gestirlo) e sparso per i tribunali di tutta Italia, al punto che la stessa azienda per la stessa campagna è risultata aver promosso cause in tre o quattro diversi uffici giudiziari sparsi il territorio nazionale.

La Procura ha, altresì, riferito di aver acquisito a campione alcuni fascicoli integrali allo scopo di comprendere, sulla base della documentazione in essi contenuta, le ragioni per cui i giudici hanno dato un esito favorevole alle cooperative.

I motivi principali contenuti nei ricorsi erano essenzialmente due: primo, la tardiva comunicazione da parte dell'organismo AIMA/AGEA ai produttori del quantitativo individuale di riferimento; secondo, il fatto che la compensazione nazionale seguisse dei principi contrastanti con la normativa comunitaria.

Sul ritardo della comunicazione del quantitativo individuale di riferimento, le difese, in alcuni ricorsi, ad avviso della Procura, hanno avuto la tendenza a sovrapporre la comunicazione dell'esito definitivo della determinazione del quantitativo, che avviene a seguito della compensazione

nazionale e quindi parecchi mesi dopo la chiusura della campagna, con la comunicazione preventiva che deve avvenire attraverso il bollettino.

In definitiva, il ricorso è confezionato in modo che il giudice sia indotto a ritenere che l'azienda agricola soltanto parecchi mesi dopo la chiusura della campagna conosca l'esatto quantitativo di latte che avrebbe potuto produrre, mentre questo avviene sì parecchi mesi dopo, ma a seguito della compensazione nazionale, che perciò è previsto che avvenga dopo, perché prima non è possibile sapere qual è il quantitativo globale di latte prodotto.

In ogni caso, prosegue il Pubblico Ministero, tutti i motivi contenuti nei vari ricorsi sono stati oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato con la sentenza del 17.3.2009 n. 1580. Con questa sentenza, che sembra derivare da un ricorso singolo (Giletta Celestino), ma probabilmente afferisce ad un ricorso plurimo (riguardante più produttori), viene riformata una sentenza del TAR Piemonte che aveva dato ragione ai ricorrenti. In merito a tale decisione, il Pubblico Ministero osserva come tutti gli otto motivi di ricorso presentati dai ricorrenti avanti al TAR siano stati dichiarati infondati dal Consiglio di Stato con ampia motivazione.

Alle dette argomentazioni l'Avv. BARBERO, in vista dell'odierna discussione dibattimentale ma, già in precedenza,

nel corso della fase cautelare, unitamente all'Avv. BOTASSO, hanno replicato all'affermazione secondo cui l'AGEA e l'Avvocatura dello Stato non sono riuscite a far fronte all'enorme contenzioso posto in essere dalle cooperative "Savoia".

L'avv. BARBERO ha fatto presente che i soci delle cooperative "Savoia" sono circa duecento e sono tutti assistiti dal proprio studio o da quello dell'avv. BOTASSO.

L'AGEA con l'Avvocatura dello Stato, al contrario, non sono riuscite a far fronte a tale contenzioso che per i ricorrenti è stato sostenuto da due soli avvocati.

Quindi, l'inefficienza dell'amministrazione ha avuto qualche contributo in tutto questo, perché la circostanza che nessuna azienda abbia mai versato il prelievo supplementare dipende sì dal fatto che siano stati abili e fortunati gli agricoltori a vedersi accogliere i ricorsi in sede giudiziaria, ma certamente è dipeso anche dall'inefficienza dell'amministrazione, che non solo non è mai riuscita a pubblicare un bollettino di attribuzione della quota tempestivamente ma che, anzi, non è mai riuscita a recuperare il prelievo anche nel caso in cui l'azienda agricola sia risultata soccombente nelle sedi giudiziarie.

Il diritto di difesa, ha sostenuto nel corso dell'odierna udienza l'avv. BARBERO, è un diritto costituzionalmente

garantito: ciascuno può adire alle vie giudiziarie per la tutela dei propri diritti, dopodiché potrà vedersi accolte le proprie ragioni o meno.

Ma non può definirsi “truffa” l'esercizio del diritto di difesa soprattutto quando la maggior parte dei Tribunali ha accolto i ricorso proposti.

L'avv. BARBERO ha, poi, fornito precisazioni in esito ai ricorsi cui ha fatto cenno la Procura. Ha spiegato, in particolare, che i ricorsi instaurati presso il Tribunale di Verona non sono stati riassunti per semplici ragioni di opportunità in quanto le relative questioni erano già state definite in senso favorevole ai produttori.

Effettivamente, ha riconosciuto l'avv. BARBERO, il contenzioso è molto ampio ma ciò è da imputarsi alle incertezze in materia di giurisdizione, dal momento che non era chiaro se la giurisdizione spettasse al giudice ordinario o a quello amministrativo, cosicchè si interponeva ricorso ad entrambi in un sistema “a doppio binario”.

La questione, a lungo dibattuta, non è stata risolta neppure dalla Cassazione che ha dovuto investire la Corte Europea.

Di conseguenza, a differenza di quanto fatto da controparte, non può sostenersi *sic et simpliciter* che l’estensione del contenzioso discendesse dalla faziosità dei

produttori o dalla loro intenzione di porre in essere una truffa.

Per quanto riguarda l'elenco delle sentenze e ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato prodotto dalla Procura in relazione al contenzioso tra i produttori e l'AGEA, l'avv. BARBERO osserva che molte delle sentenze inserite nel tabulato non sono pertinenti perché non riguardano soci delle cooperative “Savoia” o si riferiscono a questioni che non hanno a che fare con il prelievo supplementare (ad es. compensazioni con gli aiuti comunitari).

In merito ai bollettini di attribuzione del quantitativo di riferimento individuale, l'avv. BARBERO contesta la tesi della Procura, secondo la quale essi non sarebbero tardivi perché la compensazione avviene solo a fine campagna.

In realtà, si tratta di due cose completamente diverse. Inoltre, non si può fare un discorso complessivo, perché ogni campagna ha la sua storia, essendovi stati vari interventi legislativi. Ad esempio, con la legge 118 del 1998 è stato introdotto tutto un sistema di revisione in base al quale l'AIMA ha potuto individuare il quantitativo di riferimento spettante a ciascun produttore per le annate 1995/96, 1996/97 e 1997/98 e ha comunicato singolarmente a ogni produttore il quantitativo attribuito, ma ciò è stato fatto nel 1998 per le suddette annate precedenti. Il bollettino arrivato nel 1998 non può disciplinare l'annata 1995/96. Quindi non si

può dire che non è tardivo. Anche nel 2000 vi è stata una seconda attribuzione di quote latte sempre riferita al passato.

In conclusione, viene contestato che l'omissione della trattenuta del prelievo supplementare e del relativo versamento mediante artifizi contabili abbia avuto reale efficienza causale sul mancato versamento del prelievo supplementare riferibile ai produttori conferenti per le campagne lattiere in contestazione a titolo di prelievo supplementare.

Tutto ciò premesso, la Sezione, pur senza procedere ad uno specifico esame di tutte le ordinanze e di tutti i numerosi provvedimenti versati agli atti ed emessi dagli organi giurisdizionali ordinari ed amministrativi, prende atto che i ricorsi ai TAR concernevano le comunicazioni che a fine campagna lattiera l'AIMA prima e l'AGEA, poi, rivolgevano ai primi acquirenti circa il prelievo ancora dovuto da ogni produttore a seguito della compensazione nazionale; le impugnazioni avanti i giudici ordinari riguardavano le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la mancata trattenuta *ex lege* 468/92.

Il Collegio prende, altresì, atto che le Cooperative, sulla base di quanto dichiarato dai difensori, all'esito delle sospensive dei versamenti ottenute dai giudici amministrativi o di quelle del pagamento delle sanzioni ottenute dalla giustizia

ordinaria, mai hanno cancellato il debito verso AGEA, che risulta ancora esigibile.

Il punto è scrutinare la circostanza a lungo ripetuta dalle difese ed oggetto di discussione: i versamenti – chiaramente dovuti, come chiarito in precedenza – non sono stati fatti perché le decisioni emesse dai giudici consentivano di non effettuarli.

Posta nei detti termini la questione, il Collegio, sulla base di una valutazione di tipo generale, ritiene che non sia contestabile la liceità della proposizione di ricorsi e/o di ogni altra iniziativa similare da parte di produttori e Cooperative.

Tuttavia, da un esame complessivo della articolata vicenda, e, soprattutto, da una valutazione globale della condotta degli amministratori convenuti e dei sindaci delle Cooperative ed all'esito di un doppio grado di giudizio in sede penale, i diffusi, persino, reiterati ricorsi alla giustizia amministrativa ed ordinaria appaiono strumentali rispetto a finalità che, nelle competenti sedi giudiziarie, sono state giudicate integranti gli estremi di "pratiche truffaldine".

Secondo il Tribunale di Saluzzo, "..l'artificiosità del comportamento tenuto dagli organi amministrativi e di controllo delle Cooperative raggiunge livelli di evidenza incontrovertibili" (v., sent. n. 411, cit.).

Ad avviso della Corte d'Appello di Torino, "...ciò che rive-

la il carattere strumentale di dette impugnazioni, volto a consolidare i risultati degli artifici e raggiri già perpetrati è che, come emerge da una nota acquisita agli atti del Presidente dell'AGEA signor ORIANIO Domenico del 22 febbraio 2007, le censure dedotte in giudizio non erano centrate su lesioni di posizioni individuali ma basate su argomentazioni tese a mettere in discussione l'impianto del regime ed a sabotarne l'adozione" (v., sent. n. 2437, cit.).

La Sezione, in condivisione dei predetti giudizi, non può far passare sotto silenzio le circostanze che seguono e che emergono "per tabulas":

- i ricorsi risultano presentati con motivazioni assolutamente standardizzate;

- si tratta, prevalentemente, di pronunce cautelari emesse in giudizi a cognizione sommaria, la cui efficacia in ordine alla sussistenza di un debito non può compararsi ad un accertamento definitivo, da rinvenirsi in una pronuncia di merito definitiva resa all'esito di un giudizio a cognizione piena;

- a conforto di ciò, il Tribunale di Saluzzo in relazione alle ordinanze ottenute ex art. 700 c.p.c. dai produttori nei confronti delle Cooperative Savoia, di cui erano soci, in giudizi nei quali le Cooperative non erano costituite, osserva che il giudice "..ha accolto le argomentazioni svolte dalle aziende agricole e consistenti, sotto il profilo del *fumus boni*

iuris, nella illegittima determinazione dei quantitativi individuali di riferimento da parte dell'AIMA, nell'esplicazione di un sindacato incidentale di atti amministrativi da parte del giudice ordinario, in fase a cognizione sommaria, sotto il profilo del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, sulla base del consueto rischio della stessa sopravvivenza dell'impresa" (v., sent. n.411,cit.);

- i ricorsi sono caratterizzati da affermazioni assolutamente generiche, prive di riscontri su eventuali errori commessi dalla P.A.; a tale riguardo, pur senza sindacare, si ripete, la liceità delle forme di manifestazione del "dissenso" dei destinatari dei provvedimenti dell'Amministrazione, essendo assolutamente incontrovertibile che oggetto sistematico dei ricorsi erano le comunicazioni AIMA/AGEA circa l'entità del prelievo dovuto dai singoli produttori, suscita non poche perplessità il fatto che le doglianze nelle sedi giurisdizionali adite mai si appuntino contro l'esattezza dei calcoli e/o la misura del prelievo richiesto, circostanza che è stata giudicata indice rivelatore del fatto che le doglianze erano, in realtà, rivolte a contestare il sistema, posto che "…a produttori e Cooperative poco importava in fondo cercare di pagare il giusto, quello che importava loro era non pagare né al momento né mai e di sabotare il sistema vigente" (v., sent. n. 2437, cit.);

- tutte le decisioni favorevoli ai ricorrenti – preva-

lentemente interlocutorie – non hanno mai negato l'obbligo del prelievo supplementare e del suo versamento;

- tutti i motivi, contenuti nei vari ricorsi sono stati oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato con la sentenza del 17.3.2009 n. 1580; con questa decisione, con la quale tutti gli otto motivi di ricorso, in ordine ai quali i ricorrenti avevano avuto soddisfazione avanti al TAR, sono stati dichiarati infondati dal Consiglio di Stato con ampia motivazione, viene riformata una sentenza del TAR Piemonte;

- in effetti, il massimo organo giurisdizionale della giustizia amministrativa ha statuito come segue "..il versamento (del prelievo) è in sostituzione dei produttori…è caratterizzato da trattenute anticipate dell'intero prelievo, salvo eventuale restituzione al produttore…se il prelievo non è stato versato dagli acquirenti (e dai produttori) al momento del conteggio finale, l'eventuale prelievo in eccesso (anche se in concreto non ancora corrisposto) è soggetto alla disciplina degli importi pagati in eccesso, potendo essere non imputato al produttore solo se ricorrono i presupposti per la restituzione (anche può non trattarsi di vera e propria restituzione ma di procedere o, meno, al recupero)…una diversa interpretazione condurrebbe a privilegiare…chi non versa (direttamente o per il tramite degli acquirenti) gli importi dovuti anche se come anticipi rispetto a chi esegue regolarmente i pagamenti"

(v., Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 1580 del17 marzo 2009).

Di conseguenza, sulla base di tutto quanto precede, tenuto conto dell'assoluta autonomia tra il giudizio contabile – che ha per parametri il danno e la colpa o il dolo – ed i giudizi amministrativi, aventi ad oggetto la valutazione del giudice amministrativo sulla legittimità degli atti portati alla sua cognizione, di tal che la decisione del G.A. che avesse statuito la legittimità o meno dell'atto amministrativo non determina alcun effetto vincolante e preclusivo della responsabilità demandata alla Corte dei conti, il Collegio è dell'avviso che, essendo il prelievo, preordinato agli effetti dissuasivi di una produzione di latte eccedente le quote assegnate ai singoli Stati della Comunità Europea, in funzione del relativo "versamento", le Cooperative ed i loro amministratori si astenevano dal versare come effetto strumentale del conseguimento di provvedimenti sospensivi dell'obbligo, circostanza, la quale, per i giudici penali di secondo grado "…è formalmente corretta ma nella sostanza è una trasgressione alla legislazione vigente…in altre parole, o con la trattenuta o con altro mezzo il prelievo supplementare sarebbe dovuto essere riscosso e se lo scopo delle cooperative era di fare in modo che ciò non avvenisse, anche il ricorso sistematico all'autorità giudiziaria, quando il raggiungimento di questo scopo incontrava degli o-

stacoli, acquista il sapore di artificio ” (v., sent. n. 2437, cit.).

8. Le procedure contabili.

Conferma di quanto prima argomentato si trae dalla valutazione delle procedure contabili di fatto attuate e, soprattutto, dall’analisi del *modus operandi* delle società cooperative e della società finanziaria.

Infatti, già nel corso delle prime indagini di p.g., è emerso che le cooperative, pur figurando quali acquirenti del latte prodotto da allevatori associati e non associati, avendo ottenuto il riconoscimento della qualità dalla Regione, in realtà, costituivano un mero “passante cartolare” per le compravendite di latte.

Innanzitutto, grazie all'interposizione delle cooperative Savoia, i caseifici ai quali il latte veniva consegnato per la lavorazione, perdevano la veste di “primo acquirente” e, conseguentemente, non erano più tenuti ad effettuare il prelievo sulla produzione che superava il quantitativo di riferimento individuale (QRI).

In secondo luogo, i militari hanno accertato che la procedura adottata per l’acquisto e la cessione del latte da parte dei soggetti interessati era la seguente:

- il caseificio ritirava ogni giorno il latte direttamente presso il produttore agricolo avvalendosi di propri mezzi di trasporto;

- l'allevatore emetteva un' unica fattura alla cooperativa di aderenza, solitamente alla fine di ogni mese per tutte le forniture del periodo;

- la cooperativa, a sua volta, rilasciava analoga certificazione fiscale mensile nei confronti del caseificio o azienda di trasformazione/produzione lattiero-casearia.

Poiché erano le cooperative ad assumere la veste di primo acquirente, avrebbero dovuto provvedere ad effettuare la ritenuta del prelievo supplementare, ma ciò non avveniva in termini reali, bensì in maniera fittizia, mediante artifici contabili.

Inoltre, sempre all'esito di attività investigativa di p.g., è stato accertato che le cooperative effettuavano solo contabilmente la ritenuta a titolo di prelievo supplementare sul prezzo del latte pagato al produttore, mentre in realtà corrispondevano ai produttori il prezzo pieno del latte, senza decurtarlo di alcuna ritenuta, e registravano in contabilità - in entrata - la ritenuta e - in uscita - un "anticipo su compensazione" di pari importo.

In questo modo, si faceva apparire che le somme relative allo splafonamento erano state trattenute, ma i corrispondenti importi venivano versati subito dopo ai soci delle cooperative come "anticipi" e, quindi, in realtà, nessuna ritenuta veniva materialmente operata, circostanza che il

Collegio giudica rivelatrice della volontà negativa di far fronte agli obblighi di legge.

Nello stato patrimoniale figuravano - al passivo - un "fondo accantonamento", non coperto (denominato "debiti verso altri esigibili entro il successivo esercizio"), e in contropartita - all'attivo - i crediti verso i produttori (registrati nel conto denominato "crediti verso altri esigibili entro il successivo esercizio").

La P.G. – Tenenza della Guardia di Finanza di Saluzzo - al riguardo, si è espressa nei seguenti termini "le annotazioni contabili effettuate dalle cooperative in argomento sul libro giornale hanno costituito ... (omissis) … veri e propri artifizi, posti in essere quale sistema elusivo delle norme, per far apparire veritiero ciò che in realtà è menzognero"; anzi, secondo gli inquirenti, si tratterebbe di "escamotage per escludere gli effettivi destinatari del latte (caseifici o strutture similari) dalle incombenze afferenti il prelievo supplementare, in quanto questi ultimi avrebbero realmente trattenuto, quali primi acquirenti, le somme ad esso riferite".

Conferendo, invece, il latte alle cooperative SAVOIA, il produttore "ha potuto ottenere l'intero prezzo del prodotto ceduto, reinvestendo i proventi nella sua azienda, a discapito dei produttori ligi alle disposizioni, penalizzati per effetto delle

decurtazioni dettate dalla trattenuta" (comunicazione di reato del 19.04.2004, foglio 7).

Peraltro, mentre si svolgevano le indagini, gli artifici posti in essere dagli amministratori delle cooperative subivano un'ulteriore evoluzione: la cooperativa SAVOIA SEI SCRL – come già anticipato in narrazione - intrecciava rapporti con una società finanziaria, costituita ad hoc nel luglio del 2003, la "FINANZIARIA GIOVANNI ROBUSTI S.p.A.", la quale, operando fittiziamente nel settore del credito, avrebbe dovuto assumere, in qualche modo, il ruolo di concedente di un surrogato della garanzia fideiussoria, richiesta dalla legge all'acquirente in luogo del versamento – divenuto – mensile del prelievo supplementare.

L'interposizione della finanziaria, inoltre, avrebbe dovuto porre al riparo le cooperative da eventuali contestazioni di violazioni alle leggi sull'esercizio dell'attività creditizia (v., pag. 25 della comunicazione di reato del 25.10.2004), ove l' "anticipazione in conto future compensazioni" fosse stata intesa dagli organi vigilanti come un finanziamento dell'impresa agricola, mascherato da anticipazioni su somme presumibilmente spettanti.

La Guardia di Finanza ha sentito, sul punto, a sommarie informazioni gli allevatori, i quali hanno riferito che il denaro loro erogato dalle cooperative è stato utilizzato per proseguire

l'attività aziendale. Gli operanti ne hanno tratto, di conseguenza, il convincimento che "le erogazioni di denaro effettuate dalle cooperative hanno costituito (e costituiscono tuttora) veri e propri prestiti a medio/lungo termine".

Di fatto, secondo tesi accusatoria, la società finanziaria F.G.R., attraverso un meccanismo di incrociate cessioni di crediti, ha gestito i flussi di denaro dai caseifici ai produttori, che prima passavano per le cooperative.

Inoltre, dalla campagna lattiero-casearia 1° aprile 2003 – 30 marzo 2004 la COOPERATIVA SAVOIA SEI SCRL ha sostituito nella fraudolenta attività le altre cooperative.

Tutti i produttori – prima soci o, comunque, "utilizzatori" delle altre cooperative – hanno sottoscritto con la COOP SAVOIA SEI "accordi di somministrazione", con i quali si sono obbligati a cedere alla cooperativa il latte prodotto. La cooperativa avrebbe pagato ai produttori il latte ad un prezzo concordato soltanto alla chiusura contabile della campagna (entro l'11 novembre), salva la possibilità per i conferenti di ottenere anticipatamente una "cauzione", pari al corrispettivo di tre mesi, ovvero acconti.

Un complesso meccanismo consentiva, tuttavia, agli allevatori di percepire via via il corrispettivo della produzione ceduta: la cooperativa aveva stipulato, infatti, con F.G.R. un contratto di cessione dei propri crediti verso i caseifici per il

latte venduto e, a loro volta, gli allevatori, stipulando con F.G.R. un simmetrico contratto di cessione dei propri crediti verso la Cooperativa per il corrispettivo del latte conferito a garanzia ("pegno") della società finanziaria, ottenevano da questa, sotto forma di finanziamento (senza interessi!), il prezzo del latte venduto, via via che F.G.R. incassava il ricavato dai produttori.

In questo modo, tra l'altro, la Cooperativa non avrebbe potuto operare la ritenuta del prelievo supplementare perchè non pagava direttamente il produttore conferente.

Nelle intenzioni degli "architetti" del sistema ciò, forse, avrebbe potuto rappresentare un argomento precostituito di difesa in caso di irrogazione di sanzioni alla Cooperativa, non tenendo conto, tuttavia, che la ritenuta non esaurisce i "mezzi appropriati" di riscossione del prelievo supplementare da parte dell'acquirente.

In ogni caso, su fattispecie analoga, la giurisprudenza contabile (v., Sez. giurisd. Lombardia, sent. n. 112/10, cit.) ha chiarito che l'adempimento contabile non si può ritenere rispettato "… sol perché vi è stata la contabilizzazione del prelievo (non accompagnata dalla ritenzione delle relative somme) ovvero in ragione della circostanza - meramente fattuale – dell'esistenza di un debito nei confronti dei produttori (a causa del latte acquistato ma da pagare nei novanta giorni

successivi), eventualmente da compensare con il prelievo supplementare non riscosso. Sotto il primo profilo, è evidente non solo che la semplice contabilizzazione non sia comparabile con l'effettiva esazione del dovuto ma anche che la convenuta, comunque, abbia disatteso l'ulteriore obbligo di versare all'AGEA il dovuto.

A maggior ragione, gli obblighi predetti non possono ritenersi adempiuti in virtù della mera esistenza di una provvista finanziaria in capo alla convenuta, a maggior ragione se formata da crediti ad altro titolo vantati dai produttori nei suoi confronti.

Ne deriva la prova sia della sussistenza del danno erariale sia del nesso causale tra lo stesso ed il comportamento omissivo (della convenuta)".

9. Le risultanze di causa.

Come emerge dall'atto di citazione e dalle ampie motivazioni delle sentenze penali, su incarico del Pubblico Ministero penale, il consulente tecnico Dr.ssa Barbara Cardia rassegnava il 30.09.2005 una prima relazione sull'attività delle Cooperative e della FGR con particolare riguardo agli aspetti contabili e alla ricostruzione analitica degli importi del prelievo supplementare non trattenuto e non versato.

Il contenuto della relazione venne successivamente aggiornato e trasfuso in una nuova relazione in data 22 maggio 2007.

Il tecnico descrive con precisione come le cooperative e la società finanziaria impostarono giuridicamente e contabilmente la loro attività e riporta le tipologie di registrazioni contabili via via utilizzate per fare risultare fittiziamente in contabilità i fatti, attraverso i quali realizzarono la frode accertata dalla Guardia di Finanza e di cui si è già riferito.

Il perito ha posto in evidenza come nell'oggetto sociale sia espressamente indicato fra gli scopi quello di "supportare i soci nella gestione dei rapporti attivi e passivi con gli enti ed organi dello Stato Italiano e della Unione Europea negli adempimenti delle norme che incidono sul settore agricolo".

Dall'esame dei verbali dei Consigli di Amministrazione delle cooperative ricava, poi, espresse conferme dell'intenzionalità dell'operato dei componenti dei C.d.A..

Evidenzia il testo di deliberazioni, quali "Il consiglio decide di mettere a disposizione la liquidità corrispondente al super prelievo ai conferenti, al fine di non aggravare una situazione finanziaria dei produttori già molto critica" e similari (pagg. 31 e 36, relaz.).

A tutela degli amministratori venivano, poi, approvate risoluzioni di manleva ("l'assemblea approva di liberare gli amministratori in carica da ogni responsabilità personale anche laddove fosse diversamente specificato dalle norme che riguardano il settore").

Gli esami peritali hanno confermato:

- che "le ritenute contabilizzate venivano successivamente versate ai produttori e che, quindi, in realtà, non sono mai state materialmente operate";

- che "i prestiti concessi sotto forma di "Anticipi su compensazione" non avvenivano << solo talvolta >>, come affermato dalle cooperative, ma sempre e nei confronti di tutti i produttori soci e non";

- che i produttori hanno dichiarato di non aver mai chiesto prestiti alle cooperative;

- che non avvennero mai "compensazioni" a diminuzione di quanto contabilizzato come "anticipi su compensazione";

- che – per quanto riguarda SAVOIA SEI - alla chiusura contabile della campagna intervenivano delle compensazioni interne, meramente contabili, per cui risultavano azzerati i crediti della cooperativa verso F.G.R. (derivanti dalla cessione dei crediti della cooperativa verso i caseifici) e i debiti della cooperativa verso i produttori (la cooperativa nelle scritture

contabili figurava debitrice dei produttori, in quanto non aveva mai contabilizzato la intervenuta cessione a F.G.R. del credito dei produttori verso la cooperativa stessa (contabilizzazione che avrebbe dovuto avvenire al momento del ricevimento della notifica della cessione da parte del produttore);

- che "il mancato prelievo e il relativo mancato versamento erano comportamenti precostituiti".

La Corte d'Appello di Torino (v., sent. n. 2437, cit.), con riferimento al periodo anteriore al 1 aprile 2004, ha ritenuto che "… le modalità contabili erano fondate sulla presenza di due voci contrapposte, una all'attivo, trattenuta CEE, l'altra al passivo, anticipo su compensazione. La prima che corrispondeva all'importo del prelievo supplementare da versare da ogni produttore eccedente la quota, era un debito, la seconda era un pagamento a favore degli stessi produttori a titolo di anticipo sulla futura compensazione e, quindi, era un credito. E' evidente che le due partite si pareggiavano. In realtà, l'anticipo su compensazione nascondeva un vero e proprio pagamento integrale del latte conferito, quindi la contabilità affermava qualcosa contraria al vero".

Senza entrare nel merito delle approfondite argomentazioni, che, comunque, si richiamano *per relationem*, della menzionata decisione, sembra al Collegio

quanto meno sospetta l'introduzione in contabilità di una posta creditoria costituita dal detto "anticipo su compensazione".

Infatti, anche se si fosse trattato di finanziamento, la compensazione, come è stato precisato nel corso dell'analisi della normativa, è prerogativa degli organismi statali (AIMA/AGEA), cosicchè nessuna competenza poteva residuare in capo alle Cooperative.

Con l'avvento della nuova normativa comunitaria (reg. CEE 1788/03), con la quale viene, in buona sostanza, devoluto a ciascun Stato membro di decidere il modo in cui i primi acquirenti devono assicurare la riscossione del prelievo supplementare dai produttori – condizione assolta dall'Italia, la quale (v., legge n. 119/03) pone a carico degli acquirenti la trattenuta del prelievo entro trenta giorni – le Cooperative si sono trovate in difficoltà a persistere nel sistema pregresso del pagamento dell'intero prezzo del latte conferito in attesa di un'ipotetica compensazione. Ciò per l'introduzione dell'onere del versamento del prelievo a cadenza mensile.

Tant'è vero che l'assemblea dei soci aderenti alle Cooperative il 7 ottobre 2003 si riserva "una nuova operatività", (poi, sfociata, come detto in precedenza, nella costituzione della finanziaria FGR), che "consenta ai produttori di essere remunerati alle stesse condizioni".

Come precisato dal consulente, la FGR era finanziata dalla Cooperativa in quanto le venivano ceduti i crediti verso terzi a tasso zero, invece di funzionare come normale finanziaria che avrebbe dovuto anticipare il pagamento dei crediti vantati dalla cooperativa nei confronti dei caseifici dietro corresponsione di un congruo tasso. Tra la FGR e la Cooperativa la regolazione dei rapporti avveniva attraverso una compensazione del credito della seconda verso la prima con quelli vantati dai produttori verso la Cooperativa per il prezzo del latte conferito: ciò dato che la FGR provvedeva al pagamento dell'intro prezzo del latte ai produttori.

Atteso quanto sopra, non si possono disattendere le conclusioni del Tribunale di Saluzzo, secondo cui, non essendo la FGR un primo acquirente del latte, la stessa non era tenuta ad effettuare il prelievo verso i produttori né ad inviare alcuna documentazione agli organi di controllo.

Dalla stessa consulenza, poi recepita delle sentenze, infatti, si trae notizia che la contabilità era tenuta in modo che la Cooperativa registrava la cessione dei crediti verso i caseifici alla finanziaria mentre non registrava la cessione dei crediti che i produttori vantavano verso di essa per il latte conferito (i rapporti erano tra produttori e finanziaria) sicchè risultava sempre debitrice del prezzo del latte e dalle scritture

contabili (le uniche che gli organi di controllo potessero esaminare) non risultava che i produttori erano stati pagati.

Il giudizio della Corte d'Appello di Torino sul punto è lapidario ed assolutamente condivisibile "…al di là di funambolismi contabili il risultato di tutta questa complessa architettura societaria è stato quello di sottrarre una volta di più i soci aderenti alle cooperative ed a quello che di esse ne restava al pagamento dei prelievi e di nascondere vieppiù la condotta elusiva agli eventuali controlli".

Né riveste pregio l'ulteriore tesi difensiva che pone l'accento sulla carenza di un tempestivo ed efficace controllo di natura amministrativa sull'effettiva operatività delle Cooperative, verifica che avrebbe consentito la tempestiva conoscenza delle procedure contabili utilizzate dalle Cooperative stesse.

Come ha efficacemente sostenuto il PG nella requisitoria "le cooperative avevano acquisito formalmente la veste di primo acquirente per far figurare che svolgevano una funzione a vantaggio dell'erario ma in realtà ne svolgevano una antitetica diretta ad eliminare il naturale conflitto di interessi tra produttori ed acquirenti su cui poggiava il regime delle quote latte…ciò è stato favorito dalla possibilità di muoversi in una situazione resa opaca agli accertamenti degli organi di controllo sulle modalità di tenuta della contabilità. In

un secondo tempo gli organi di controllo hanno appreso il meccanismo posto in essere dalle cooperative…ed hanno cominciato a far applicare le sanzioni previste dalla legge…ma quando questo è avvenuto la truffa era già consumata…l'applicazione della sanzione amministrativa non impedisce il compimento del reato ma ne è conseguenza, è conseguenza dell'elusione del versamento, realizzata attraverso condotte artificiose e fraudolente".

Ad ogni buon conto, il Collegio è dell'avviso che l'acclarata colpevolezza dei convenuti, in merito alle fattispecie penalmente rilevanti che sono state loro contestate nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Saluzzo, e sulle quali si fonda la piattaforma accusatoria della Procura Regionale, si riverbera nella presente azione di responsabilità amministrativa anche in relazione al profilo in oggetto.

10. Il processo penale.

La Procura Regionale, dopo aver illustrato le ragioni che sostengono la domanda giudiziale, ritiene che gli episodi in esame abbiano causato un significativo danno all'Erario.

A sostegno dei propri assunti, la Procura richiama le sentenze emesse, in primo grado, dal Tribunale di Torino, e, in secondo grado, dalla Corte d'Appello di Torino.

In realtà, almeno per una parte dei convenuti (v.

descrizione in fatto), la condanna in primo grado non è stata confermata dal giudice d'appello, il quale, con sentenza divenuta irrevocabile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di alcuni odierni convenuti per intervenuta prescrizione, confermando, comunque, le disposizioni civili.

Sul punto, l'Ufficio Requirente ha rilevato come la riforma della sentenza di primo grado, operata in sede d'appello con la detta parziale declaratoria di prescrizione, non inficia in nulla l'impianto accusatorio, di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, dato che la relativa pronuncia, non facendo venir meno l'elemento di fatto e, così, di condotta, nesso casuale ed evento, intesi nella loro materialità, non vincola il giudice contabile.

I difensori hanno censurato la sentenza della Corte d'Appello di Torino, nei confronti della quale è pendente il giudizio avanti la Corte di Cassazione, per ciò che prevalentemente interessa il presente giudizio, in relazione alle valutazioni compiute dai citati giudicanti.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di sgombrare ogni dubbio sulla circostanza che le conclusioni, cui è, definitivamente, pervenuto il giudice penale, non possano incidere in nulla nel presente giudizio, vale a dire, che dalle stesse non possano trarsi elementi idonei a fondare convincimento da parte di questo giudice.

Non si tratta, infatti, di fare esclusivo riferimento all'applicabilità dell'art. 652 del c.p.p. nel giudizio di responsabilità, con conseguente efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile per quanto riguarda l'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Osserva il Collegio che, stante la declaratoria di estinzione dei reati ascritti (di cui sopra) per intervenuta prescrizione, se è innegabile che nessuna conclusiva pronuncia di condanna sia stata assunta nella specie, non è men vero che, non rientrandosi nella ipotesi della sentenza assolutoria di cui all'art. 652 c.p.p., nessun vincolo può derivare dall'avvenuto proscioglimento in rito al giudice contabile, il quale può e deve valutare i fatti, tenendo conto degli accertamenti eseguiti, anche in relazione alla sussistenza dei fatti, oggetto dell'imputazione, che, essendo stati attestati da pubblici ufficiali, fanno fede fino a prova contraria.

Ed, infatti, principio pacifico, secondo la giurisprudenza contabile, che la sentenza penale dichiarativa di prescrizione, pur se non possiede autorità di giudicato nel processo contabile, non impedisce allo stesso giudice contabile, al fine

di decidere, di fare ricorso al materiale probatorio raccolto in sede penale ed alle valutazioni del detto materiale operate dal giudice penale, atteso che le medesime risultanze probatorie non hanno perduto l'idoneità a costituire fonte di convincimento della responsabilità del convenuto (Sez. Sicilia, 10.11.2008, n. 3044; Sez. III, 17 giugno 2005 n. 371, Sez. II, 2 febbraio 2004 n. 29 e Sez. I, 29 marzo 2002, n. 102).

Ciò premesso, ritiene la Sezione che le censure, mosse dalla difesa avverso le sentenze penali oltre che, ovviamente, nella presente sede, non possano incrinare il quadro probatorio, comunque, emergente dagli atti e dalle conformi conclusive valutazioni dei giudici penali.

Pertanto, non possono sussistere dubbi sulla natura illecita del comportamento dei convenuti.

Inoltre, il proscioglimento in rito di alcuni convenuti dall'imputazione del reato di associazione a delinquere, non assume nel presente giudizio, a parere della Sezione, alcuna rilevanza rispetto alla pretesa reclamata dalla Procura Regionale, tenendo conto che la fattispecie di reato determinante, ai fini della verifica in merito alla sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti dedotta dall'Ufficio Requirente, non è quella connessa al reato di associazione per delinquere o di corruzione, bensì quella afferente al delitto di truffa perpetrato in modo continuativo

dai presunti responsabili, tale da determinare il pregiudizio erariale contestato dal Pubblico Ministero contabile.

Peraltro, conformemente alla tesi sostenuta dall'ufficio del Pubblico Ministero contabile, corrobora la fondatezza dell'esistenza di tutti gli elementi del reato di truffa la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sia pure in altro giudizio in relazione ad analoghi fatti, commessi in Friuli dagli Amministratori della "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA CINQUE" (v., Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 2808 del 21 gennaio 2009).

La Cassazione si è espressa sulla sussistenza del "fumus" del reato di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato, ravvisato dal Tribunale di Pordenone a carico degli odierni convenuti ROBUSTI Giovanni e BEDINO Sebastiano Alberto, nonchè del fumus dell'illecito amministrativo, di cui agli artt. e e 24, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 231/2001 a carico della Cooperativa per avere i medesimi ROBUSTI e BEDINO; nella loro qualità di amministratori o legali rappresentanti, posto in essere la condotta del reato di truffa aggravata nell'interesse della Cooperativa.

I ricorrenti, nell'impugnare la decisione del Tribunale, avevano proposto argomentazioni analoghe a quelle esposte in questa sede nelle memorie difensive circa l'insussistenza di un danno ingiusto per l'Erario, che potrebbe essere procurato

solo dai produttori quali effettivi debitori nei confronti dell'Agea, l'atto di disposizione patrimoniale, la configurabilità del danno, ecc..

La Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni, riconoscendo validità alle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza ed alle conclusioni della perizia disposta dal p.m. penale.

Inoltre, il giudice di legittimità ha affermato il carattere fittizio dell' interposizione della Cooperativa tra produttori e primi acquirenti e la sussistenza di una condotta fraudolenta volta a creare "la falsa rappresentazione, attraverso l'uso strumentale del registro informatico SIAN, di un'attività commerciale (acquisto e rivendita del prodotto) in realtà inesistente".

Ha individuato, infine, l' "atto di disposizione patrimoniale", elemento del reato di truffa, "nell'omissione da parte dell'AGEA della richiesta di pagamento delle somme dovute come prelievo supplementare al reale primo acquirente".

11. La responsabilità contabile degli amministratori.

Come in precedenza precisato, l'"acquirente" è un soggetto privato (imprenditore singolo o associato), il quale, in ragione della peculiare attività di impresa che esercita, viene inserito nel sistema organizzatorio pubblico che

presiede all'applicazione del regime delle quote latte, sistema introdotto al fine – pubblico statuale e comunitario - del perseguimento dell'obiettivo del riequilibrio tra domanda e offerta di latte e prodotti lattiero caseari nel mercato europeo, nel più ampio quadro della politica agricola della Comunità europea.

Ciò premesso, non può dubitarsi che le sei Cooperative "SAVOIA" abbiano rivestito la qualità di primo acquirente "riconosciuto"; ciò per avere esercitato l'attività di impresa, consistente nell'acquisto di latte o di altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, attività ricompresa nel novero di quelle che danno titolo alla qualifica di acquirente, ai sensi – prima - dell'art. 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92 e – successivamente - dell'art. 5, lett. e), del regolamento n. 1788/03 (tuttora in vigore).

A sua volta, la società finanziaria F.G.R. ha svolto, in via esclusiva, attività meramente strumentale rispetto a quella dell' "acquirente" COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI Soc. Coop. a r.l., avendo esercitato la funzione di cassiere della Cooperativa.

Il Collegio condivide la tesi accusatoria secondo la quale anche la società F.G.R. debba essere considerata, di fatto,

“primo acquirente”: infatti, quest’ ultima non avrebbe dovuto corrispondere ai produttori l’ intero prezzo del latte (decurtato soltanto del “contributo a fondo perduto”), ma avrebbe dovuto pagare il latte al netto del prelievo supplementare e “girare” il corrispondente importo alla Cooperativa, affinchè provvedesse al versamento.

Depone in tal senso la giurisprudenza comunitaria. Infatti, nella decisione della Seconda Sezione dalla Corte di giustizia del 29 aprile 1999 (Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago contro Regione Veneto - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Bassano del Grappa - Italia - Causa C-288/97), la Corte approfondisce la nozione di acquirente, con particolare riguardo a società cooperative raggruppate in Consorzio, operandone un’estensione, statuendo che anche qualora le singole cooperative avessero dovuto essere considerate come acquirenti, secondo la consueta nozione di “acquirente”, lo stesso Consorzio avrebbe dovuto essere considerato come un acquirente, ai sensi del regime di prelievo supplementare, nella misura in cui, ai sensi dell'art. 9, lett. e), secondo comma, del regolamento n. 3950/92, esso avesse svolto, per conto delle cooperative del gruppo, le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al versamento del prelievo.

Nella vicenda all'esame è risultato pacificamente che l'"acquirente" gestisce denaro pubblico (o, indifferentemente, stante l'identità del regime giuridico, "di pertinenza pubblica"): in quanto gestore di denaro pubblico detto soggetto è "agente contabile", soggetto alle regole della responsabilità contabile.

La Procura, al riguardo, non ha invocato, riguardo alla responsabilità contabile, l'orientamento giurisprudenziale, più risalente nel tempo, secondo il quale, configurandosi tale tipologia di responsabilità come collegata funzionalmente all'obbligazione di restituzione ex art. 1218 cod.civ., l'attore dovrebbe provare soltanto l' esistenza del rapporto gestorio e la deficienza di beni o valori, mentre sarebbe esonerato dalla prova dell'elemento soggettivo qualificato (dolo o colpa grave) dell'agente contabile.

La Procura ha ritenuto, infatti, di dover seguire il più recente e rigoroso orientamento, che tende ad attrarre la responsabilità contabile nell'alveo della responsabilità amministrativa, con applicazione dell'ordinario regime probatorio (cfr., fra le altre, Corte conti, Sez. I, 05 febbraio 2004, n. 43/A, 03 ottobre 2003, n. 341/A, Sez. Sicilia, 06 novembre 2006, n. 3146), orientamento, peraltro, coerente con l'indirizzo della Corte Costituzionale (sentenza n. 371 del 1998), secondo cui «La responsabilità contabile, quanto agli

elementi costitutivi e indipendentemente dalla specificità delle obbligazioni incombenti su chi maneggia beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa».

Secondo parte attrice è ampiamente provata la condotta dei soggetti coinvolti nella vicenda, dalla quale si evince che fra i produttori e coloro che hanno rivestito la qualità di amministratori delle cooperative e della società finanziaria vi fosse un accordo volto a eludere le disposizioni sul prelievo supplementare.

La Sezione è dell'avviso che, conformemente alla disciplina nazionale e comunitaria, l'acquirente (primo acquirente) è il soggetto centrale del regime delle quote latte in quanto responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono consegnati, destinatario di sanzioni amministrative nel caso di omissioni o ritardi nonchè soggetto a controlli da parte di vari enti pubblici (regioni, Ispettorato centrale repressione frodi, AGEA).

In ragione degli aspetti sopra evidenziati, e come già evidenziato (v., *supra*) l'acquirente deve ritenersi in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cioè con quel complesso organizzatorio pubblico – costituito da Unione europea, Stato italiano, AGEA e regioni – che attua la politica comunitaria nel settore lattiero-caseario.

Il denaro gestito dall'acquirente è denaro pubblico (o, comunque, di pertinenza pubblica) e, conseguentemente, l'acquirente riveste la qualità di agente contabile con i relativi obblighi di rendicontazione e di soggezione alla giurisdizione contabile.

In materia di contabilità pubblica, l'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell'erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l'assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile (Corte dei conti, Sez. I, 6 marzo 2006, n. 68; 16 febbraio 1998, n. 28; Sez. II, 1 marzo 2006, n. 108; 3 febbraio 1999, n. 32; Sez. III, 9 novembre 2005, n. 682 ; Sez. Lombardia, 14 giugno 2006, n. 373; 16 giugno 2003, n. 667; 2 dicembre 2002 n. 1943; Sez. Abruzzo, 30.5.2001, n. 98; Sez. Sardegna, 13.01.1987, n. 2).

E' stato anche chiarito che il significato dell'espressione "maneggio" di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporne senza l'intervento di altro uf-

ficio (Sez. I, 5.5.1989, n. 167 ; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312).

Alla stregua di tali considerazioni riveste il ruolo di agente contabile anche il soggetto privato estraneo alla Pubblica Amministrazione che, in virtù di atto concessorio, sia destinatario della funzione pubblica di gestione e maneggio di denaro di pertinenza erariale.

Tuttavia, nonostante il riconoscimento, nei termini di cui sopra, della qualità di agente contabile in capo agli enti (società cooperative “Savoia”, società finanziaria F.G.R. S.p.A.), che nella presente vicenda hanno svolto le funzioni di primi acquirenti, la Procura non ha ritenuto di evocare nel presente giudizio le persone giuridiche.

L'Ufficio requirente, infatti, ritiene che, in termini di elemento psicologico, sia ampiamente provata la condotta dei soggetti (persone fisiche) che hanno rivestito la qualità di amministratori delle predette società, essendo evidente che tra costoro e i produttori vi fosse un accordo volto ad eludere le disposizioni sul prelievo supplementare.

In effetti, secondo l'Ufficio requirente, le persone giuridiche che sono entrate nella vicenda, costituivano meri strumenti formali nelle mani degli amministratori, non solo per raggiungere lo scopo illecito, che si erano prefissi, nella gestione delle risorse pubbliche, ma anche per tentare di non

subirne conseguenze patrimonialmente pregiudizievoli. Le cooperative e la società finanziaria rappresentavano, infatti, lo schermo societario, costruito degli autori del preordinato disegno fraudolento per porsi al riparo da responsabilità patrimoniale al fine di omettere il versamento del prelievo supplementare.

Ciò premesso, la Sezione non ha motivo di disattendere la giurisprudenza contabile la quale (v., Sez. Molise, sent. n. 64 del 05.03.1998 e n. 263 del 07.11.2002, Sez. 2^ Centrale d' Appello, n. 125 del 20.03.2006, Sez. 1^ Centrale d' Appello, n. 324 del 15.07.2008) ha ripetutamente chiarito che l' autonoma gestione di risorse pubbliche da parte di soggetti (persone fisiche), che assuma un rilievo proprio rispetto all' organizzazione societaria, determina uno "sforamento dello schermo societario", talchè l' azione di responsabilità deve indirizzarsi verso gli effettivi responsabili, cioè gli amministratori, che agiscono in nome, per conto e "al riparo" della persona giuridica.

Lo schermo societario, infatti, viene superato in presenza di comportamenti arbitrari nelle funzioni gestorie dei fondi, venendosi così a trovare in rapporto di servizio diretto con l'Ente pubblico nella veste di agenti contabili di fatto.

Nella fattispecie, i convenuti hanno posto in essere condotte tali da assumere una propria, autonoma soggettività

in relazione all'omissione del prelievo supplementare – che costituisce denaro pubblico che affluisce alle casse dell'Unione europea per il perseguimento di scopi propri dell'Unione - per cui si trovano a dover rispondere del relativo danno in termini di responsabilità contabile.

Tali soggetti – gli amministratori - acquistano la qualità di agenti contabili di fatto "con funzioni, obblighi di restituzione e responsabilità connesse" (Sez. 1^ Centrale d' Appello, n. 324 del 15.07.2008).

Nella specie, con specifico riguardo alla *mala gestio* imputabile ai convenuti nella loro qualità di amministratori, la circostanza costituisce riprova del nesso eziologico dell'imputazione lesiva che rimane in modo assorbente comunque legata all'omesso versamento del prelievo supplementare.

12. L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile – imputazione a titolo di dolo dell'elusione delle disposizioni sul prelievo supplementare.

L'Ufficio requirente ritiene che, in termini di elemento psicologico, sia ampiamente provata la condotta dei soggetti (persone fisiche) che hanno rivestito la qualità di amministratori delle predette società, essendo evidente che tra costoro e i produttori vi era un accordo volto ad eludere le disposizioni sul prelievo supplementare, attraverso la costituzione di persone giuridiche che acquistavano la qualità meramente for-

male di primi acquirenti e la fittizia assunzione di reciproche obbligazioni, da ultimo mediate ulteriormente dall'interposizione di un altro soggetto creato *ad hoc* (la società finanziaria).

In effetti, secondo l'Ufficio requirente, le persone giuridiche che sono entrate nella vicenda, costituivano meri strumenti formali nelle mani degli amministratori, non solo per raggiungere lo scopo illecito, che si erano prefissi, nella gestione delle risorse pubbliche, ma anche per non subirne conseguenze patrimonialmente pregiudizievoli.

Gli amministratori delle fittizie Cooperative, quindi, secondo il P.M., hanno posto in essere una vera truffa – e, pertanto, un comportamento indebitamente doloso - ai danni dell'AGEA e dell'Unione Europea.

I convenuti contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, adducendo che gli organi pubblici – segnatamente, gli organi provinciale preposti al controllo del rispetto degli obblighi in materia di prelievo supplementare - erano pienamente a conoscenza degli omessi versamenti delle Cooperative e che i bilanci delle stesse erano veritieri ed a disposizione di chiunque potesse avervi interesse.

Cosicchè non può ritenersi sussistente una elusione dell'attività di vigilanza né alcuna erronea rappresentazione di condizioni inesistenti.

In particolare, le difese desumono l'inesistenza della colpevolezza, che non sarebbe stata assistita dalla coscienza dell'illiceità, *rectius*, dalla volontà di recare danno alle risorse finanziarie pubbliche, dalle circostanze che seguono:

- con riferimento al periodo sottoposto alla disciplina normativa vigente fino al 31 marzo 2004 (reg. CEE 3950/92 e legge nazionale n. 468/92), sulla base della natura facoltativa di effettuare la trattenuta entro il 1 novembre da parte dei primi acquirenti, posto che unico obbligo imposto a questi ultimi era quello di effettuare il versamento del prelievo, relativamente a tale obbligo sono intervenuti provvedimenti giurisdizionali sospensivi; con riferimento al periodo di cui alla successiva normativa (reg. CEE 1788/03 e legge nazionale n. 119/03), che obbliga il primo acquirente a versare il prelievo imputato ai produttori entro il 1 ottobre, le Cooperative non vi avevano provveduto in conseguenza delle favorevoli pronunce del TAR Piemonte (che aveva accolto le richieste di sospensione cautelare dei provvedimenti impositivi);

- la coscienza dell'illegalità della condotta era, così, offuscata dall'errore scusabile sulla legge penale, che, giusta la sentenza n. 364/1984 della Corte Costituzionale, allorchè è inevitabile giustifica l'autore dell'illecito.

Le argomentazioni difensive, tuttavia, non hanno trovato condivisione in sede penale, come si evince attraverso la minuziosa ed approfondita ricostruzione della dinamica degli avvenimenti emersa nel processo penale.

Secondo il Tribunale di Saluzzo (v., sent. n. 411, cit.), infatti, "…appaiono integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa, ivi compreso il dolo richiesto per tale reato, da ritenersi implicito nelle artificiose modalità poste in essere allo scopo di sottrarre i soci conferenti nelle Savoia al pagamento del prelievo, e ricavabile dalle dichiarazioni dei signori CRAVERO e TERNAVASIO".

A detta di quest'ultimo, infatti, "…la Cooperativa mi dava una mano a trattare il prezzo del latte con il caseificio, così siamo andati in Savoia per dare una soluzione al problema…io intanto incasso i soldi del latte, porto avanti la mia azienda consapevole, però, che la multa l'avrei sempre dovuta pagare io se c'era" (v., deposizione all'udienza del 10 giugno 2009).

Le analoghe motivazioni a discarico, sostenute in appello, non sono state condivise, al punto che nella nota sentenza (v., n. 2437, cit.), si legge "…le Cooperative Savoia sono sorte, più che per svolgere funzioni tipiche di enti del genere in favore dei soci, per interporsi come primi acquirenti tra i produttori del latte ed i destinatari dello stesso, così da

operare in modo da evitare di riscuotere il superprelievo e versare il prezzo dell'intero prodotto conferito ai produttori aderenti…tale obiettivo era stato ampiamente illustrato e spiegato nelle riunioni preparatorie, era notorio nell'ambiente, era il vero scopo delle adesioni via via crescenti…i soci, per quanto inesperti di questioni giuridiche e di interpretazione di norme, ne erano perfettamente consapevoli. Erano pure al corrente dei modi e degli espedienti con i quali lo scopo era perseguito, giacchè ricevevano l'intero prezzo del latte conferito e sapevano che ciò era possibile perché il pagamento della parte eccedente la quota di riferimento individuale era considerato un anticipo su una futura compensazione, anticipo che, però, non sono mai stati chiamati a restituire perché, all'esito, ovviamente sfavorevole, della compensazione, quando ricevevano i bollettini di AGEA indicativi del prelievo da corrispondere, erano indotti dagli stessi vertici delle cooperative a presentare i ricorsi che ancora attendono di essere decisi, con la prospettiva di ottenere frattanto delle sospensive…nessun errore scusabile sulla legge penale tale da escludere il dolo è configurabile nella fattispecie per…l'univocità ed inequivocità della legislazione vigente sull'obbligo dell'effettuazione del superprelievo, oltre che del successivo versamento, in ordine al quale le cooperative, non trattenendo gli importi

corrispondenti, si ponevano volontariamente in condizione di non poter ottemperare…né gli interessati possono affermare la propria buona fede sostenendo di aver confidato sull'esito della compensazione, perché, a parte la considerazione che la compensazione su base nazionale nel nostro Paese non ha mai dato esito positivo, siffatto esito non potevano attenderselo allevatori che producevano in eccesso del 120% in pochi mesi, come hanno accertato le indagini della Guardia di Finanza…la realtà è che gli imputati hanno sempre inteso contrastare ed eludere il regime delle quote latte, ai loro occhi iniquo e vessatorio…hanno così tutti agito con questo preciso fine, ben consapevoli di porsi in questo modo fuori del rispetto della legge vigente e di servirsi, per poter fare ciò impunemente il più a lungo possibile…di mezzi artificiosi in danno dell'erario".

Atteso, quindi, l'acclarato accertamento della partecipazione di tutti i convenuti in termini di consapevolezza ed intenzionalità, risulta evidente, nell'ambito della presente azione di responsabilità amministrativa, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, che consiste nella previsione e volontà dell'evento dannoso per l'erario, come conseguenza della propria azione od omissione, cui la Legge ricollega l'obbligo del risarcimento.

In altri termini, il requisito del dolo nel presente giudizio, del tutto analogo, quanto ai suoi elementi strutturali, al dolo di matrice penalistica, appare dimostrato “in re ipsa” dalla stessa condanna, tra l’altro, per il delitto di truffa, trattandosi di un reato che presuppone artifici e raggiri per ottenere un profitto illecito, inducendo la controparte in errore.

L’acclarato compimento di atti dolosi ha interrotto il nesso di immedesimazione organica fra i convenuti e le persone giuridiche, per cui gli odierni convenuti rispondono in proprio.

Più in particolare, il comportamento doloso fa sì che gli amministratori delle cooperative debbano rispondere del danno in solido fra loro, ai sensi dell’ art. 1, comma 1 *quinquies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, precisamente, applicando i principi del nesso causale, ciascuno in solido con gli altri amministratori della singola cooperativa per i mancati versamenti a questa riconducibili nel periodo di permanenza in carica. In particolare, gli amministratori di “SAVOIA SEI” e di “F.G.R.” devono rispondere del danno in solido fra loro per il periodo in cui la finanziaria ha operato strumentalmente rispetto alla cooperativa.

13. Il danno.

La Procura precisa che, nella fattispecie, il danno è rappresentato da minori entrate per il bilancio comunitario e corrisponde agli omessi versamenti da parte delle cooperative di quanto dovuto dagli allevatori a titolo di prelievo supplementare.

In particolare, il danno corrisponde all'ammontare del prelievo supplementare dovuto dai n. 324 produttori (il dettaglio per singolo produttore è riportato nel prospetto redatto dalla Guardia di Finanza utilizzando sia i dati forniti dall'AGEA che le concordanti risultanze del SIAN), che hanno effettuato consegne di latte alle cooperative “Savoia” per il latte prodotto in eccesso rispetto alle quote di riferimento individuali (tenuto conto delle eventuali correzioni derivanti dal credito di restituzione a seguito della compensazione nazionale) per le campagne lattiero-casearie dal 1998/99 al 2005/06.

Con relazione n. 28934/106540/GTSP/De in data 24 novembre 2008 il Nucleo di Polizia Tributaria – Sezione Accertamento Danni Erariali della Guardia di finanza di Torino ha analiticamente ricostruito, in base ai dati forniti dall’AGEA, il danno alla finanza pubblica.

L’importo complessivo accertato, tramite i dati del registro informatico SIAN (Servizio Informatico Agricolo Nazionale), documenta che i prelievi supplementari dovuti e non versati dagli odierni convenuti, per il periodo lattiero in

contestazione, ammontano a complessivi euro 203.232.109,47, oltre a rivalutazione e interessi dalle date degli omessi versamenti.

In ordine al danno, gli esponenti ne eccepiscono l'insussistenza sia in quanto l'Unione Europea non vanterebbe alcun credito nei confronti dello Stato italiano, il quale avrebbe già interamente pagato il prelievo supplementare dovuto per tutte le annate dal 1995 al 2007, sia per effetto delle disposizioni recate dal decreto legge 5 febbraio 2009, n. 4 [ora trasfuse nel decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33], che prevedono la rateizzazione dei debiti dei produttori, con conseguente reintegro delle casse dello Stato.

In realtà, la Procura contabile ha dimostrato che non corrisponde al vero che l'Unione Europea non vanti alcun credito a titolo di prelievo supplementare non versato.

Infatti, a seguito di un'interrogazione scritta del parlamentare europeo – odierno convenuto - ROBUSTI Giovanni alla Commissione, il Commissario europeo all'Agricoltura Mariann Fischer Boel, a nome della Commissione, ha risposto in data 30 settembre 2008 che l'Italia ha subito trattenute o effettuato pagamenti per le eccedenze di produzione lattiera dal 1983 per circa 4,2

miliardi di euro e che l'Italia deve tuttora pagare circa 400 milioni di euro all'Unione.

Parrebbe, dunque, nell'eventualità che non siano intervenuti ulteriori pagamenti da parte dell'Italia o ulteriori riduzioni sui trasferimenti dall'Unione europea all'Italia nel settore agricolo, che il danno possa attualmente riferirsi ancora a "minori entrate per il bilancio comunitario".

E', tuttavia evidente, che il soggetto danneggiato non possa che coincidere con il soggetto destinatario finale della - mancata – riscossione.

In effetti, non può attribuirsi rilievo agli effetti della reazione del soggetto danneggiato, che può legittimamente trasferire l'onere dell'illecito su altri soggetti.

Se, infatti, il prelievo supplementare doveva finire nelle casse dell' Unione Europea per le note finalità, la mancata esazione del prelievo ha danneggiato direttamente l'Ente sovranazionale, che resta, perciò, destinatario del risarcimento richiesto dalla Procura.

Unione Europea e Stato italiano avranno modo di regolare, anche su questa partita, i loro rapporti, tenendo conto di tutti i reciproci trasferimenti intervenuti e previsti.

Nè influisce sulla sussistenza del danno la facoltà, consentita ai produttori dagli artt. 8-quater e segg. del

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, di estinguere ratealmente il loro debito.

Infatti, degli eventuali pagamenti effettuati "medio-tempore" a tale titolo si terrà conto in sede di esecuzione della sentenza di condanna.

E', infatti, insegnamento notorio che esiti positivi, anche parziali, delle procedure di recupero patrimoniale avviate delle Pubbliche Amministrazioni, non restino senza effetti nel processo contabile, anche una volta terminata la fase della cognizione.

Potranno, infatti, essere consentite riduzioni del danno effettivo anche successivamente in sede di esecuzione della sentenza di condanna (cfr. Sez. I^ App. n. 425 del 2.12.2002).

Quanto alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale, la Sezione ritiene significativo il dettaglio per singolo produttore riportato nel prospetto, redatto dalla Guardia di Finanza (relazione citata, allegato n. 82), utilizzando sia i dati forniti dall'AGEA che le concordanti risultanze del SIAN.

Tali ultimi dati, intrinsecamente attendibili, sono dotati di particolare valore probatorio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 31 luglio 2003 e costituiscono una piattaforma verificata attraverso puntuali riscontri.

Ai fini del presente giudizio, attesa la responsabilità solidale degli amministratori, la Sezione ritiene, allo stato, di tenere conto del criterio proposta da parte attrice a suo tempo, vale a dire del danno corrispondente all'importo degli omessi versamenti, diminuito dell'importo delle restituzioni che avrebbero dovuto essere effettuate dalla medesima Cooperativa a titolo di compensazioni nazionali, nonché dell' importo delle diverse compensazioni, *medio tempore* disposte dall'AGEA, fra il prelievo supplementare dovuto dai produttori (i quali ne rimangono tecnicamente "debitori") con i "premi PAC", spettanti ai medesimi in attuazione della politica comunitaria di sostegno agli allevatori.

I convenuti, peraltro, devono essere giudicati uniti, nei confronti dell'Istituzione danneggiata, dal vincolo di solidarietà passiva, nei termini precisati, conformemente al profilo concorsuale dei fatti di reato, *stricto iure*, dolosi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 *quinquies*, della Legge nr. 20 del 1994.

Il Collegio reputa, pertanto, allo stato, attendibile, ai fini della quantificazione, l'analitica ricostruzione degli importi effettuata dalla Guardia di Finanza attraverso il prospetto – all. n. 83 alla relazione – così da determinarsi, conformemente alla domanda attorea, in base ai dati ricavati dalle medesime fonti utilizzate per il calcolo dettagliato per produttore, il dan-

no ripartito per Cooperativa, al netto di rivalutazione e interessi, ed ulteriormente ripartito in relazione ai periodi di permanenza in carica dei Consiglieri di Amministrazione (relaz. G.F. pagg. 11–14), come segue:

- **"Cooperativa Produttori Latte Savoia" Soc. Coop. a r.l."** ora "LATTE SAVOIA Società Cooperativa" Soc. Coop. a r.l. in liquidazione (attiva nella campagne lattiero casearie dalla campagna 1998/1999 alla campagna 2002/2003) **>>> danno complessivo € 41.940.456,60**, di cui devono rispondere in solido fra loro gli amministratori in carica per l' intero periodo, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

- **"Cooperativa Produttori Latte Savoia Due" Soc. Coop. a r.l.** ora "LATTE SAVOIA DUE Società Cooperativa" Soc. Coop. a r.l. in liquidazione (attiva nella campagne lattiero casearie dalla campagna 1999/2000 alla campagna 2002/2003), **>>> danno complessivo € 16.910.114,02,** di cui devono rispondere in solido fra loro gli amministratori in carica per l' intero periodo, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), BATTISTI Giovanni, MAERO Denis, GILLETTA Celestino, Battista e ROCCIA Fausto;

- **"Cooperativa Produttori Latte Savoia Tre" Soc. Coop. a r.l.** ora "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE

SAVOIA TRE Società Cooperativa" Soc. Coop. a r.l. in liquidazione (attiva nella campagne lattiero casearie dalla campagna 1999/2000 alla campagna 2002/2003), **>>> danno complessivo € 10.369.065,23**, di cui devono rispondere in solido fra loro gli amministratori in carica per l' intero periodo, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

· **"Cooperativa Produttori Latte Savoia Quattro" Soc. Coop. a r.l.** ora "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA QUATTRO Società Cooperativa" Soc. Coop. a r.l. in liquidazione (attiva nella campagne lattiero casearie dalla campagna 1998/1999 alla campagna 2002/2003), **>>> danno complessivo € 6.360.889,78**, di cui **>> per € 3.817.012,22** devono rispondere in solido fra loro gli amministratori, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 14.01.1999 al 21.10.2002), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 e **>> per € 2.543.877,56** devono rispondere in solido fra loro gli amministratori, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), MAINERO Dario, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio

Filippo, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 22.10.2002 al 31.12.2005), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per la campagna 2002/2003;

· **"Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque" Soc. Coop. a r.l.** (attiva – per quanto interessa la presente citazione - nelle campagne lattiero casearie 2001/2002, 2002/2003 e 2005/2006 dal mese di dicembre 2005), **>>> danno complessivo € 27.139.439,12**, di cui **>> per € 6.343.991,48** devono rispondere in solido fra loro gli amministratori, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe, TERNAVASIO Giuseppe, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 19.10.1999 al 30.11.2005), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per le campagne 2001/2002 e 2002/2003, e **>> per € 20.797.447,64** devono rispondere in solido fra loro gli amministratori, Signori BEDINO Sebastiano Alberto (Presidente), AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 01.12.2005 al 2008), vanno imputati –avendo riguardo al periodo, cui si riferisce il presente atto - per intero gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per la campagna 2005/2006 (che per

la Cooperativa in questione ha riguardato soltanto il periodo successivo al 1° dicembre 2005, durante il quale ha ripreso l' "attività" a seguito della contemporanea cessazione dell' attività della "SAVOIA SEI");

"Cooperativa Produttori Latte Savoia Sei" Soc. Coop. a r.l. ora "COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI Società Cooperativa" Soc. Coop. a r.l. in liquidazione (attiva nelle campagne lattiero casearie dalla campagna 2001/2002 alla campagna 2005/2005, limitatamente, per quest' ultima, al periodo aprile-novembre 2005), **>>> danno complessivo € 100.512.144,70** di cui **>> per € 6.015.605,19** devono rispondere in solido fra loro gli amministratori, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 15.05.2000 al 06.10.2003), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per le campagne 2001/2002 e 2002/2003, **>>per € 40.722.193,66** devono rispondere in solido fra loro gli amministratori, Signori ROBUSTI Giovanni (Presidente), BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 07.10.2003 al 28.06.2004), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per la campagna

2003/2004 (per intero, in quanto il versamento del prelievo supplementare dovuto per le mensilità del 2003 andava effettuato in unica soluzione entro il 31.03.2004, in applicazione della circolare dell' AGEA n. 8116/U.M. del 29 gennaio 2004), **>> per € 42.376.505,69** devono rispondere in solido fra loro ROBUSTI Giovanni, quale Amministratore Unico pro-tempore della "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A." – FGR S.p.A. – e gli amministratori *pro-tempore* della Cooperativa, Signori MAERO Denis (Presidente), AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 29.06.2004 al 31.10.2005), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 (limitatamente, per quest' ultima, ai versamenti del prelievo supplementare dovuto per i mesi aprile-agosto 2005, che andavano effettuati entro il 31.10.2005), **>> per € 7.104.808,89** devono rispondere in solido fra loro ROBUSTI Giovanni, quale Amministratore Unico pro-tempore della "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A." – FGR S.p.A. – e gli amministratori *pro-tempore* della Cooperativa, Signori BEDINO Sebastiano Alberto (Presidente), AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco, ai quali, in ragione della permanenza in carica (dal 01.11.2005 al

31.12.2005), vanno imputati gli omessi versamenti del prelievo supplementare, dovuto per le mensilità di settembre e ottobre 2005, **>> per € 4.293.031,29** deve rispondere il Signor ROBUSTI Giovanni, quale Amministratore Unico protempore della "Finanziaria Giovanni Robusti S.p.A." – FGR S.p.A. – e quale liquidatore della Cooperativa in carica dal 01.01.2006, cui va imputato l'omesso versamento del prelievo supplementare, dovuto per la mensilità di novembre 2006.

Di conseguenza, risultando provate sia la condotta dolosa degli Amministratori delle Cooperative e di F.G.R., sia il nesso causale con il danno inflitto dagli stessi alla finanza pubblica, sia l'importo che deve essere risarcito all'A.G.E.A. (che provvederà a trasferire quanto di competenza dell'Unione Europea), ne consegue la condanna degli stessi al risarcimento in favore dell'A.G.E.A. e dell'Unione Europea del danno di seguito indicato:

1. **ROBUSTI Giovanni: danno complessivo di € 182.434.661,83 (centoottantaduemilioniquattrocentotrentaquattromila seicentosessantuno/83), del quale**

a. **per € 4.293.031,29 deve rispondere individualmente,**

b. **per € 41.940.456,60 deve rispondere in solido con** AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO

Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

c. **per € 16.910.114,02** deve rispondere in solido con BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

d. **per € 10.369.065,23** deve rispondere in solido con BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

e. **per € 3.817.012,22** deve rispondere in solido con FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

f. **per € 2.543.877,56** deve rispondere in solido con MAINERO Dario, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

g. **per € 6.343.991,48** deve rispondere in solido con GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

h. **per € 6.015.605,19** deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

i. **per € 40.722.193,66** deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

j. **per € 42.376.505,69** deve rispondere in solido con MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Cele-

stino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

k. **per € 7.104.808,89** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

2. AIROLA Elio: danno complessivo di € 112.219.218,82 (centododicimilioniduecentodiciannovemiladuecentodiciotto/82), del quale

a. **per € 41.940.456,60** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. **per € 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. **per € 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. **per € 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Fran-

cesco e TARICCO Gianfranco;

3. **BARBERIS Andrea: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23)**, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

4. **BATTISTI Giovanni Battista: danno di € 16.910.114,02 (sedicimilioninovecentodiecimilacentoquattordici/02),** di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

5. **BEDINO Sebastiano Alberto: danno complessivo di € 27.902.256,53 (ventisettemilioninovecentoduemiladuecentocinquantasei/53), del quale**

a. **per € 20.797.447,64** deve rispondere in solido con AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

b. **per € 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

6. **BONO Giorgio: danno complessivo di € 46.737.798,85**

(quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/85), del quale:

a. **per € 6.015.605,19** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

7. BOTTA Marco: danno complessivo di € 49.481.314,58 (quarantanovemilioniquattrocentoottantunomilatrecentoquattordici/58), del quale:

a. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

b. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

8. BURZIO Bernardino: danno complessivo di € 46.737.798,45 (quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/45), del quale:

a. per **€ 6.015.605,19** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

9. CRAVERO Mauro Giuseppe: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23) di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

10. FOGLIATO Antonio: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe e SICCARDI Giovanni;

11. FORESTIERO Marilena: danno di € 3.817.012,22 (tremilioniottocentodiciassettemiladodici/22), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

12. GALLO Matteo: danno di € 6.343.991,48 (seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovan-

ni, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

13. GILETTA Celestino: danno complessivo di € 87.188.876,24 (ottantasettemilionicentoottantottomilaottocentosettantasei/24), del quale:

a. per **€ 16.910.114,02** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni Battista, BATTISTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

b. per **€ 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco

c. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

14. GIORDANA Ferdinando: danno complessivo di € 46.737.798,85 (quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/85), del quale:

a. per **€ 6.015.605,19** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e ROSSA Antonio;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e ROSSA Antonio;

15. GIORDANA Luigi: danno di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

16. LENTA Giorgio: danno di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

17. MACARIO BAN Adriano: danno di € 6.343.991,48 (seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

18. MAERO Denis: danno complessivo di € 100.008.813,37

(centomilioniottomilaottocentotredici/37), del quale:

a. per **16.910.114,02** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni Battista, BATTISTI Giovanni, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

c. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

19. MAINERO Dario: danno di € 2.543.877,56 (duemilionicinquecentoquarantatremilaottocentosettantasette/56), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

20. MANA Francesco: danno di € 2.543.877,56 (duemilionicinquecentoquarantatremilaottocentosettantasette/56), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

21. MORELLO Giuseppe: danno di € 6.343.991,48 (seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovan-

ni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e TERNAVASIO Giuseppe;

22. MOSSO Giacomo: danno complessivo di € 112.219.218,82 (centododicimilioniduecentodiciannovemiladuecentodiciotto/82), del quale:

a. per **€ 41.940.456,60** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. per **€ 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

23. PARIZIA Sergio: danno di € 20.797.447,64 (ventimilionisettecentonovantasettemilaquattrocentoquarantasette/64), di cui deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino,

MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco;

24. RENALDO Angelo: credito di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

25. ROBASTO Francesco: danno complessivo di € 49.481.314,58 (quarantanovemilioniquattrocentoottantunomilatrecentoquattordici/58), del quale:

a. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e TARICCO Gianfranco;

b. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e TARICCO Gianfranco;

26. ROCCIA Fausto: danno di € 16.910.114,02 (sedicimilioninovecentodiecimilacentoquattordici/02), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino;

27. ROSSA Antonio: danno complessivo di € 46.737.798,85

(quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/85), del quale:

a. per **€ 6.015.605,19** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e GIORDANA Ferdinando;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e GIORDANA Ferdinando;

28. SICCARDI Giovanni: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio;

29. SOLAVAGGIONE Lorenzina: danno di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo;

30. STRUMIA Giuseppe: danno complessivo di € 6.360.889,78 (seimilionitrecentosessantamilaottocentoottantanove/78), del quale:

a. per **€ 3.817.012,22** deve rispondere in solido con

ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

b. per **€ 2.543.877,56** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e VIGNOLO Elio Filippo;

31. TARICCO Gianfranco: danno complessivo di € 70.278.762,22 (settantamilioniduecentosettantottomilasettecentosessantadue/22, del quale:

a. per **€ 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e PARIZIA Sergio;

b. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e ROBASTO Francesco;

c. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e ROBASTO Francesco;

32. TERNAVASIO Giuseppe: danno di € 6.343.991,48 (seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovan-

ni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e MORELLO Giuseppe;

33. VICINO Pierluigi: danno di € 3.817.012,22 (tremilioniottocentodiciassettemiladodici/22), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

34. VIGNOLO Elio Filippo: danno complessivo di € 6.360.889,78 (seimilionitrecentosessantamilaottocentoottantanove/78), del quale:

a. per **€ 3.817.012,22** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VICINO Pierluigi;

b. per **€ 2.543.877,56**, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e STRUMIA Giuseppe.

Le somme dovute dai convenuti alle singole scadenze debitorie (date dei singoli omessi versamenti del prelievo supplementare) vanno rivalutate - secondo indici I.S.T.A.T. – sino alla data della presente sentenza.

Ciò in quanto l'obbligazione risarcitoria derivante da un danno all'Erario ha natura di debito di valore e va, quindi, attualizzata mediante rivalutazione monetaria sino alla data di pubblicazione della sentenza di condanna (cfr., per tutte,

Sezioni Riunite n. 824/A del 15.1.1993, ove si precisa che la rivalutazione monetaria deve essere riconosciuta in favore dell'ente danneggiato costituendo non già il ristoro di un maggior danno, ma la quantificazione attuale del danno medesimo, essendo mirata alla piena reintegrazione del patrimonio dell'ente nello stato in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'illecito; v. anche Sez. I^ n. 71 del 28.4.1988).

Va invece esclusa, in ragione di tale attualizzazione, ogni decorrenza di interessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza.

Peraltro, poiché da tale data il credito risarcitorio diventa liquido ed esigibile ed il correlativo debito si converte in debito di valuta (cfr. Cass. Sez. III^ n. 11616 del 26.10.1992 e Sez. II^ n. 1256 del 2.2.1995), obbligazione pecuniaria produttiva di interessi per il ritardo nell'adempimento, sono dovuti dai convenuti gli interessi legali, sull'importo finale in addebito derivante dalla predetta rivalutazione, per il periodo che va dalla data della presente sentenza sino all'effettivo pagamento.

La natura dolosa delle condotte non consente l'esercizio del potere riduttivo invocato.

La condanna alle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, liquidate a cura della Segreteria, nonché

quelle dell'intervento della Coldiretti – che la Sezione giudica equo liquidare in euro 1.000,00 – grava sui convenuti in solido ed in parti uguali tra loro a seguito della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

C O N D A N N A

I convenuti sotto indicati, per la causale in narrativa, al pagamento in favore dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, della complessiva somma di € **203.232.109,47**, oltre a rivalutazione monetaria dalle singole scadenze debitorie sino alla data della presente sentenza ed interessi legali, sull'importo finale in addebito derivante da tale rivalutazione, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo:

1. ROBUSTI Giovanni: danno complessivo di € 182.434.661,83 (centoottantaduemilioniquattrocentotrentaquattromila seicentosessantuno/83), del quale

a. **per € 4.293.031,29 deve rispondere individualmente,**

b. **per € 41.940.456,60 deve rispondere in soli-**

do con AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

c. **per € 16.910.114,02** deve rispondere in solido con BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

d. **per € 10.369.065,23** deve rispondere in solido con BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

e. **per € 3.817.012,22** deve rispondere in solido con FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

f. **per € 2.543.877,56** deve rispondere in solido con MAINERO Dario, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

g. **per € 6.343.991,48** deve rispondere in solido con GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

h. **per € 6.015.605,19** deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

i. **per € 40.722.193,66** deve rispondere in solido con BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

j. **per € 42.376.505,69** deve rispondere in solido

con MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

k. **per € 7.104.808,89** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

2. AIROLA Elio: danno complessivo di € 112.219.218,82 (centododicimilioniduecentodiciannovemiladuecentodiciotto/82), del quale

a. **per € 41.940.456,60** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. **per € 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. **per € 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. **per € 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, BOTTA

Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

3. BARBERIS Andrea: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

4. BATTISTI Giovanni Battista: danno di € 16.910.114,02 (sedicimilioninovecentodiecimilacentoquattordici/02), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

5. BEDINO Sebastiano Alberto: danno complessivo di € 27.902.256,53 (ventisettemilioninovecentoduemiladuecentocinquantasei/53), del quale

a. per € 20.797.447,64 deve rispondere in solido con AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

b. per € 7.104.808,89 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

6. BONO Giorgio: danno complessivo di €

46.737.798,85, (quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/85), del quale:

a. **per € 6.015.605,19** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per € 40.722.193,66 deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BURZIO Bernardino, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

7. BOTTA Marco: danno complessivo di € 49.481.314,58,(quarantanovemilioniquattrocentottantunomilatrecentoquattordici/58), del quale:

a. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

b. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

8. BURZIO Bernardino: danno complessivo di € 46.737.798,45 (quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/45), del quale:

a. per **€ 6.015.605,19** deve rispondere in solido

con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, MAERO Denis, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

9. CRAVERO Mauro Giuseppe: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23) di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, FOGLIATO Antonio e SICCARDI Giovanni;

10. FOGLIATO Antonio: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe e SICCARDI Giovanni;

11. FORESTIERO Marilena: danno di € 3.817.012,22 (tremilioniottocentodiciassettemiladodici/22), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, STRUMIA Giuseppe, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

12. GALLO Matteo: danno di € 6.343.991,48 (seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MACARIO BAN Adriano, MORELLO Giuseppe e TERNAVA-

SIO Giuseppe;

13. GILETTA Celestino: danno complessivo di € 87.188.876,24 (ottantasettemilionicentoottantottomilaottocentosettantasei/24), del quale:

a. per **€ 16.910.114,02** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni Battista, BATTISTI Giovanni, MAERO Denis, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

b. per **€ 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, MOSSO Giacomo Domenico, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco

c. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

14. GIORDANA Ferdinando: danno complessivo di € 46.737.798,85 (quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/85), del quale:

a. per **€ 6.015.605,19** deve rispondere in solido con

ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e ROSSA Antonio;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e ROSSA Antonio;

15. GIORDANA Luigi: danno di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

16. LENTA Giorgio: danno di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

17. MACARIO BAN Adriano: danno di € 6.343.991,48,(seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MORELLO Giuseppe e TERNAVASIO Giuseppe;

18. MAERO Denis: danno complessivo di € 100.008.813,37 (centomilioniottomilaottocentotredici/37), del quale:

a. per **16.910.114,02** deve rispondere in solido con

ROBUSTI Giovanni Battista, BATTISTI Giovanni, GILETTA Celestino e ROCCIA Fausto;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, GIORDANA Ferdinando e ROSSA Antonio;

c. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

19. MAINERO Dario: danno di € 2.543.877,56 (duemilionicinquecentoquarantatremilaottocentosettantasette/56), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MANA Francesco, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

20. MANA Francesco: danno di € 2.543.877,56 (duemilionicinquecentoquarantatremilaottocentosettantasette/56), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

21. MORELLO Giuseppe: danno di € 6.343.991,48 (seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e TERNAVASIO Giuseppe;

22. MOSSO Giacomo: danno complessivo di € 112.219.218,82 (centododicimilioniduecentodiciannovemiladuecentodiciotto/82), del quale:

a. per **€ 41.940.456,60** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, RENALDO Angelo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

b. per **€ 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, PARIZIA Sergio e TARICCO Gianfranco;

c. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

d. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, ROBASTO Francesco e TARICCO Gianfranco;

23. PARIZIA Sergio: danno di € 20.797.447,64 (ventimilionisettecentonovantasettemilaquattrocentoquarantasette/64), di cui deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e TARICCO Gianfranco;

24. RENALDO Angelo: credito di € 41.940.456,60

(quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo e SOLAVAGGIONE Lorenzina;

25. ROBASTO Francesco: danno complessivo di € 49.481.314,58 (quarantanovemilioniquattrocentoottantunomilatrecentoquattordici/58), del quale:

a. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e TARICCO Gianfranco;

b. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e TARICCO Gianfranco;

26. ROCCIA Fausto: danno di € 16.910.114,02 (sedicimilioninovecentodiecimilacentoquattordici/02), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BATTISTI Giovanni Battista, MAERO Denis, GILETTA Celestino;

27. ROSSA Antonio: danno complessivo di € 46.737.798,85 (quarantaseimilionisettecentotrentasettemilasettecentonovantotto/85), del quale:

a. per **€ 6.015.605,19** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino e GIORDANA Ferdinando;

b. per **€ 40.722.193,66** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BONO Giorgio, BURZIO Bernardino, MAERO Denis e GIORDANA Ferdinando;

28. SICCARDI Giovanni: danno di € 10.369.065,23 (diecimilionitrecentosessantanovemilasessantacinque/23), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BARBERIS Andrea, CRAVERO Mauro Giuseppe, FOGLIATO Antonio;

29. SOLAVAGGIONE Lorenzina: danno di € 41.940.456,60 (quarantunomilioninovecentoquarantamilaquattrocentocinquantasei/60), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, AIROLA Elio, GIORDANA Luigi, LENTA Giorgio, MOSSO Giacomo, RENALDO Angelo;

30. STRUMIA Giuseppe: danno complessivo di € 6.360.889,78 (seimilionitrecentosessantamilaottocentoottantanove/78), del quale:

a. per **€ 3.817.012,22** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, VICINO Pierluigi e VIGNOLO Elio Filippo;

b. per **€ 2.543.877,56** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e VIGNOLO Elio Filippo;

31. TARICCO Gianfranco: danno complessivo di € 70.278.762,22 (settantamilioniduecentosettantottomilasettecentosessantadue/22, del quale:

a. per **€ 20.797.447,64** deve rispondere in solido con BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo Domenico e PARIZIA Sergio;

b. per **€ 42.376.505,69** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAERO Denis, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e ROBASTO Francesco;

c. per **€ 7.104.808,89** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, BEDINO Sebastiano Alberto, AIROLA Elio, BOTTA Marco, GILETTA Celestino, MOSSO Giacomo e ROBASTO Francesco;

32. TERNAVASIO Giuseppe: danno di € 6.343.991,48,(seimilionitrecentoquarantatremilanovecentonovantuno/48), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, GALLO Matteo, MACARIO BAN Adriano e MORELLO Giuseppe;

33. VICINO Pierluigi: danno di € 3.817.012,22

(tremilioniottocentodiciassettemiladodici/22), di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VIGNOLO Elio Filippo;

34. VIGNOLO Elio Filippo: danno complessivo di € 6.360.889,78,(seimilionitrecentosessantamilaottocentoottantanove/78), del quale:

a. per **€ 3.817.012,22** deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, FORESTIERO Marilena, STRUMIA Giuseppe e VICINO Pierluigi;

b. per **€ 2.543.877,56**, di cui deve rispondere in solido con ROBUSTI Giovanni, MAINERO Dario, MANA Francesco e STRUMIA Giuseppe.

I medesimi soggetti sono, altresì, condannati, in solido ed in parti uguali tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare, che, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono, a cura della Segreteria, liquidate in € 105.633,35 (CENTOCINQUEMILASEICENTOTRENTATRE/35), oltre euro 1.000,00 in favore dell'interveniente, e, così, per complessive euro 106.633,35 (CENTOSEIMILASEICENTOTRENTATRE/35).

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 13 dicembre 2012.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(F.to Consigliere Luigi GILI) (F.to Salvatore SFRECOLA)

Depositata in Segreteria il **24 Gennaio 2013**

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(F.to Antonio Cinque)